

COMPAGNIA

di San Paolo

I “CENSI”
PRESSO LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
NEI SECOLI XVIII E XIX

QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO

COMPAGNIA

d i S a n P a o l o

QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO

COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino
Tel. 01155969.11
e-mail: info@compagnia.torino.it
www.compagnia.torino.it

È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo effettuata,
non autorizzata.

©, 1997, Compagnia di San Paolo, Torino

I “CENSI”
PRESSO LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
NEI SECOLI XVIII E XIX

Sommario

pag. 7 *Prefazione* - Gianni Merlini, Presidente della Compagnia di San Paolo

8 *Presentazione* - Isidoro Soffietti, Università di Torino

15 *Saggio introduttivo* - I CENSI: UNO STRUMENTO DI CREDITO
TRA DIRITTO, ECONOMIA E MORALE - Carlo Montanari,
Università di Torino-Sede di Alessandria

I “CENSI” PRESSO LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO NEI SECOLI XVIII E XIX

Paola Giordano

Capitolo I - LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO TRA LA SECONDA
META' DEL XVIII SECOLO E LA PRIMA META' DEL XIX

Capitolo II - I CONTRATTI DI CENSO DELLA COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

- 47 1) Oggetto e ambito cronologico della ricerca
- 49 2) Il contratto di censo in generale
- 55 3) Caratteristiche comuni ai contratti di censo stipulati dalla
Compagnia di San Paolo
- 56 4) I formulari
- 59 5) Gli ordinati

Capitolo III - GLI ATTI DI COSTITUZIONE DI CENSO DELLA
COMPAGNIA DI SAN PAOLO

- 67 1) Caratteristiche
- 76 2) Costituzione e vendita di censo con pagamento di un debito
- 76 3) Costituzione e vendita di censo con costituzione di dote
- 79 4) Censi pervenuti alla Compagnia di San Paolo mediante
testamento o donazione
- 80 5) Censi costituiti con intervento di un rappresentante del
Senato
- 83 6) Vendita di censi da parte della Compagnia di San Paolo

Capitolo IV - VICENDE DEI CONTRATTI DI CENSO DELLA
COMPAGNIA DI SAN PAOLO

- 93 1) Atti di retrovendita di censi in base alla Bolla Piana
- 94 2) Atti di riduzione di censi
- 97 3) Atti di affrancamento di censi in base alla legge del 1864
- 97 4) Atti di rinnovazione di censi in base al codice civile del 1865
- 98 5) Atti di lite

Capitolo V - CENSI ED ALTRI CONTRATTI STIPULATI DALLA
COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON LO STATO E LE
COMUNITA'

- 107 1) Censi venduti dalla Città di Torino alla Compagnia di San Paolo
- 114 2) Rapporti tra la Compagnia di San Paolo ed il tasso sopra le comunità

Appendice

- 123 1) Censo costituito dalla contessa Giuliana Lucia Vallesa di Martiniana il 7 settembre 1776
Trascrizione
- 139 2) Censo costituito dalla Città di Torino il 9 dicembre 1796
Trascrizione

147 *Bibliografia*

153 *Indice dei nomi*

Prefazione

Dopo la storia militare e dinastica, dopo quella economica e sociale, l'attenzione degli studiosi del nostro tempo si è venuta soffermando su filoni più specifici.

In tempi ancora recenti, ricostruire le vicende della vita quotidiana e dell'insediamento nel territorio, documentare le forme e i modi del lavoro e della vita associativa era ritenuto compito della storiografia minore. Oggi queste ricerche sono ormai riconosciute come discipline adulte, indispensabili per ricomporre -senza sostall'eterno mosaico delle esperienze umane.

Fra i tanti filoni, quello della storia d'impresa appare fondamentale per tentare una lettura soprattutto del periodo più vicino a noi, quello che gli storici hanno già iniziato a chiamare "il secolo breve".

Ma la storia d'impresa, per definizione, è un mosaico estremamente complesso, un tessuto composto di innumerevoli cellule in perenne movimento, che si uniscono e si dividono, che crescono e regrediscono, che nascono e muoiono. Una storia, quella delle imprese, dove, più che altrove, non è possibile la sintesi brillante e geniale se non come risultato di un capillare e metodico lavoro sulle fonti, che si identificano, in questo caso, con gli archivi. Ma gli storici ben sanno che gli archivi delle imprese sono fonti fragili, spesso discontinue e disordinate, di difficile reperimento e consultazione.

Fanno eccezione le grandi istituzioni industriali, commerciali e creditizie che sono riuscite a restare e crescere nel tempo, ponendo anche qualche attenzione a non perdere le tracce della propria memoria storica, ben presto avvertita come strumento di identità e di coesione.

Per ragioni storiche ed economiche, molte di queste istituzioni hanno sede nella città di Torino, anche per il permanere, qui più che altrove, di un profondo senso di continuità con il proprio passato, atteggiamento che non a caso si accompagna spesso alla volontà di progettare l'innovazione ed il cambiamento.

La Compagnia di San Paolo è una di queste istituzioni, passata attraverso quattro secoli di storia tormentata, fino a generare il primo gruppo bancario italiano. Le carte conservate nel suo archivio sono una fonte indispensabile -e inesauribile- per chi voglia approfondire le vicende storiche ed economiche della Città e del suo territorio, attraverso una lettura scientifica del suo tessuto sociale ed imprenditivo.

Dal giorno della fondazione, il 25 gennaio 1563, con subalpina meticolosità, tutto venne annotato e registrato, mentre con la rapida crescita della Compagnia confluirono nei suoi archivi documenti ed interi fondi pubblici e privati, comprese patenti ducali e regie, bolle e brevi papali.

L'attenzione della Compagnia per la propria storia è di vecchia data. Già nel 1657 viene affidato allo storico Emanuele Tesaurò il compito di scrivere l'*Istoria della Venerabile Compagnia*. Negli anni successivi più volte si fa menzione, negli *Ordinati*, di deliberazioni per la conservazione dei documenti, non solo per esigenze correnti, ma anche per futura memoria.

L'archivio passa indenne attraverso guerre, rivoluzioni, occupazioni straniere e soprattutto sopravvive alle innumerevoli trasformazioni e ristrutturazioni aziendali, spesso altrettanto perniciose per la conservazione dei documenti aziendali. Nel secondo dopoguerra viene iniziato su basi moderne un lavoro di ordinamento i cui risultati confluiscono in un'opera monumentale di regesto e di storia, realizzata da Mario Abrate nel 1963, in occasione del quarto centenario dell'Istituto.

Successivamente, negli anni Ottanta, viene avviato un ampio progetto di valorizzazione del patrimonio documentario, con l'obiettivo di riunire in un'unica sede i fondi archivistici, inventariare le serie più recenti, allestire una struttura aperta al pubblico, promuovere la ricerca storica. La collocazione nel 1989 dell'Archivio nei prestigiosi locali della Vigna di Madama Reale costituisce un traguardo importante del progetto.

Con la Collana dei "Quaderni dell'Archivio Storico", la Compagnia di San Paolo si propone oggi di pubblicare le ricerche di maggior interesse condotte sui documenti dell'Archivio, promuovendone la diffusione in particolar modo fra gli studiosi e le istituzioni di carattere culturale. L'iniziativa intende inoltre fungere da stimolo per ulteriori approfondimenti nello studio delle carte e per l'estensione della ricerca a tutta la documentazione conservata, in molti casi ancora in attesa di studi e analisi dettagliate.

La Collana si apre con *I censi presso la Compagnia di San Paolo di Torino nei secoli XVIII° e XIX°*, rielaborazione e approfondimento di una tesi di laurea in Giurisprudenza discussa da Paola Giordano nel 1993, con la supervisione di Isidoro Soffietti e di Carlo Montanari dell'Università di Torino.

Ad essi va il più vivo ringraziamento della Compagnia di San Paolo, insieme con l'auspicio che le altre ricerche attualmente in fase di redazione possano presto assicurare continuità all'iniziativa.

Gianni Merlini

Presidente della Compagnia di San Paolo

Presentazione

La pubblicazione della dottoressa Paola Giordano nacque come tesi di laurea in Storia del Diritto Italiano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, dal titolo: "I censi presso la Compagnia di San Paolo di Torino tra la seconda metà del XVIII secolo e la prima metà del XIX".

L'argomento fu concordato con la studentessa; importante per la scelta fu la situazione di fatto, oggettiva, che presentava la candidata come dipendente dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino e che, pertanto, le poteva consentire di consultare una documentazione archivistica inerente al suo lavoro e "dall'interno". Fattore determinante fu, però, la presenza nell'archivio della banca di una ricca ed assai interessante documentazione relativa ai censi, soprattutto per il secolo XVIII. Su questo tema e su questo secolo si fermò, dunque, l'interesse.

Già da tempo le costituzioni di censi rivestivano il carattere economico di strumenti di credito ed anche la Compagnia di San Paolo, ente che erogava il prestito, ricorreva a questi contratti per sopperire allo scopo.

Fin dal 1569 la materia dei censi era stata regolata dal pontefice Pio V attraverso la bolla "*Cum onus*", come risulterà esaurientemente sia dalle osservazioni, che seguiranno, di Carlo Montanari, sia dal lavoro della Giordano. Con essa il pontefice obbligava ad ancorare le costituzioni di rendite ad un bene immobile, escludendo la liceità di quelle legate esclusivamente alla persona.

Da tempo si distinguevano i due contratti di "censo riservativo" e di "censo consegnativo o costitutivo"; sorsero controversie e questioni soprattutto sul secondo, in quanto, ponendosi sul mercato una rendita, esso poteva facilmente surrogare un contratto usurario, una rendita calcolata come interesse di un capitale. Ciò era tanto più

evidente se la rendita non era creata in perpetuo, ma solo per la durata della vita di chi aveva ceduto un capitale.

In particolare, il tema della liceità o meno della creazione di censi era stato oggetto di dispute, dal XIII secolo, nell'ambiente ecclesiastico, in primo luogo presso i moralisti, poi presso i giuristi, anche se non sempre è facile separare gli uni dagli altri, tenuto conto della natura del diritto canonico e del supremo interesse della "salus animarum".

Nel mondo canonistico si parlava di "emptio redditus", considerando il rapporto creditizio come una compravendita di una rendita. In linea di massima prevalse tra i giuristi canonisti l'idea della liceità della rendita vitalizia poiché era determinante l'aspetto dell'aleatorietà della vita umana, che faceva venir meno il rischio di un calcolo degli interessi che altrimenti sarebbe stato il più delle volte usurario.

Con la bolla "*Cum onus*" di Pio V, detta anche "Piana", in Piemonte restarono in attuazione i "censi consegnativi", ancorati ad una "res".

Le rendite personali seguiranno le loro vicende; alla lunga prevarrà, in larga parte della dottrina, l'idea della loro liceità, basata sempre sull'aleatorietà della vita umana. Di qui si avrà l'origine di un nuovo contratto, la "rendita vitalizia", che sarà collocato tra i contratti aleatori. Le rendite perpetue, i "censi consegnativi perpetui", avranno una regolamentazione a sé.

I censi ebbero, comunque, un ruolo importante nel mondo del credito. Ottenuto un capitale da chi acquistava una rendita (la banca), chi vendeva una rendita corrispondeva periodicamente una somma di denaro; nasceva, così, inevitabilmente, un rapporto creditizio con corresponsione di interessi.

Il lavoro della Giordano, di cui soprattutto Carlo Montanari ha seguito la redazione, si inserisce in questo quadro complesso di rapporti bancari e studia alcuni contratti di censo che vedono parte talvolta il Comune di Torino, talvolta membri della nobiltà, come la contessa di Martiniana. Si ha così un'immagine, certo non globale, ma comunque notevole, del mondo economico-bancario del tempo.

La Compagnia di San Paolo ha rilevato l'interesse del lavoro e ne ha sollecitato una rielaborazione per la stampa. Ad essa vanno i ringraziamenti per la sensibilità culturale dimostrata e per la disponibilità verso il mondo degli studi.

Isidoro Soffietti

*Professore ordinario di Storia del Diritto Italiano
Università di Torino - Facoltà di Giurisprudenza*

Saggio introduttivo

I CENSI: UNO STRUMENTO DI CREDITO TRA DIRITTO, ECONOMIA E MORALE

1. CENSI E RENDITE

Non occorrono molte parole per illustrare la posizione eminente che spetta, nella tradizione giuridica e nella storia economica d'Italia e di gran parte d'Europa, alle rendite, nelle diverse forme da esse assunte. Sul piano giuridico, è sufficiente ricordare i numerosi trattati e studi monografici, i repertori, le opere miscellanee, le raccolte di decisioni giurisprudenziali e di pareri legali nei quali, nel corso di vari secoli, la materia delle rendite, e in particolare dei "censi", è stata approfondita in tutti i suoi aspetti (1). Tanto interesse dev'essere posto in relazione con la vastissima diffusione di tali istituti nella pratica: ancora verso la fine del secolo XVIII il noto giurista piemontese Tommaso Maurizio Richeri osservava, a proposito dei censi in genere, che *«haec contractus species frequentissima est hodiernis plerarumque gentium moribus»* (2). Questo discorso può valere anche per i primi decenni del secolo XIX, almeno per quanto riguarda la situazione italiana; né si deve dimenticare che qualche consistente traccia dell'antica disciplina dei censi sopravvive nel vigente codice civile, nelle figure della rendita perpetua, semplice e fondiaria, e della rendita vitalizia.

Si deve, peraltro, notare che, mentre la rendita vitalizia, specialmente nelle sue diverse forme "non codicistiche", gode oggi di una rinnovata fortuna (3), la rendita perpetua viene generalmente considerata un vero anacronismo, un "ramo secco", quasi una sorta di "fossile" giuridico, di cui si auspica l'eliminazione, anche se non si manca di riconoscere l'interesse che tale istituto presenta dal punto di vista teorico-sistematico (4).

In passato, la situazione era assai differente, come si è accennato, proprio perché i censi, e segnatamente quelli perpetui, avevano una

precisa e rilevante funzione economica, di cui si cercherà di porre in luce, nelle pagine seguenti, qualche aspetto significativo.

Poiché i contratti di censo stipulati dalla Compagnia di San Paolo, i quali costituiscono l'oggetto della ricerca di Paola Giordano, edita nel presente volume, hanno tutti natura perpetua, in queste brevi note introduttive saranno prese in considerazione soltanto le rendite di tale specie; per quanto riguarda le rendite vitalizie, si rinvia agli studi specifici di Isidoro Soffietti (5).

Nelle considerazioni che precedono, sono stati adoperati, quasi indifferentemente, i termini "rendite" e "censi": a tale proposito, appare opportuna qualche precisazione. Nella letteratura giuridica in materia di rendite annue, specie in Italia, tra i secoli XVI e XIX, risulta prevalente la dizione *census*, consacrata dall'uso fattone nelle bolle pontificie, in particolare nella bolla di Pio V del 1569, di cui si farà menzione tra breve. In tale contesto, la parola assume, secondo i casi, almeno tre significati diversi, potendo indicare sia il diritto di taluno di percepire una rendita annua, sia il contratto mediante il quale tale diritto viene costituito o trasferito, sia la stessa prestazione periodica, in denaro od altri beni, corrisposta dal debitore al beneficiario della rendita (6). Secondo qualche autore, nella prima accezione si dovrebbe parlare, propriamente, di "censo formale", contrapposto al "censo materiale", che si identifica con l'oggetto della prestazione annua (7); per indicare quest'ultima, i giuristi usano comunemente anche l'antica espressione *annuus reditus* (o *redditus*), mentre il contratto costitutivo di una rendita è detto sovente "contratto censuale". Rigidamente costante sembra essere, nella prassi italiana del periodo considerato, l'impiego del termine "censo" nelle diverse accezioni di cui si è detto.

In Francia, dopo un lungo periodo in cui i termini *cens* e *rente* sono adoperati promiscuamente, sia nei testi del *droit coutumier*, sia nei documenti della pratica, dalla fine del secolo XIII il *cens* appare strettamente legato ai diritti signorili, mentre si può dire che i "censi" italiani presentano maggiori affinità con le *rentes* d'Oltralpe, sdoppiate nelle figure delle *rentes de bail d'héritage*,

poi dette *rentes foncières*, e delle *rentes à prix d'argent*, o, più comunemente, *rentes constituées* (8).

Con la codificazione del XIX secolo, anche in Italia veniva meno l'antica disciplina dei censi: questi ultimi lasciavano il posto alle nuove "rendite", modellate in gran parte sullo schema del *code Napoléon*. I vecchi censi, tuttavia, continuavano ad esistere, particolarmente quelli perpetui, regolati, come per il passato, dalle antiche leggi vigenti all'atto della loro costituzione, ma sottoposti a varie condizioni e limitazioni ad opera della nuova normativa, che mirava ad accelerarne il riscatto o, comunque, l'estinzione.

2. TIPOLOGIA DEI CENSI. I CENSI RISERVATIVI

Data la vastità della categoria dei censi, si comprende come la scienza giuridica, specie a partire dal secolo XVI, abbia avvertito la necessità di dare una sistemazione organica all'intera materia, sulla base di un'articolata classificazione delle diverse figure. Tra i più importanti risultati di tale elaborazione dottrinale, si deve senz'altro ricordare il *Tractatus de censibus* del giurista e letterato perugino Ludovico Cenci (Cencius), al quale si deve la formulazione di numerose e fondamentali distinzioni e definizioni, poi seguite pedissequamente dalla dottrina successiva, oltre che una completa e sintetica trattazione dei vari problemi suscitati dall'intricata materia censuale, che l'autore affronta soprattutto alla luce delle disposizioni impartite da Pio V nella già citata bolla del 1569, dando largo spazio alla giurisprudenza della Rota romana (9). Quest'opera, se non ha forse il pregio dell'assoluta originalità, come modestamente asserisce lo stesso autore, ha certamente il merito della chiarezza e della praticità, che spiega la sua duratura fama e la sua grande diffusione in Italia ed in Europa.

Per tornare alla tipologia dei censi, preliminarmente si deve dire che una costituzione di rendita (o di censo) può essere fatta sia a titolo gratuito, per esempio, mediante una donazione od un legato, sia *pretio accepto*, cioè a titolo oneroso. I censi presi in considerazione dai dottrinari e dai pratici sono essenzialmente quelli del se-

condo tipo, a causa dei gravi problemi di carattere giuridico e morale che da essi sorgono.

Nell'ambito dei censi costituiti a titolo oneroso, basilare, secondo i giuristi, è la distinzione tra il censo "riservativo", detto anche "ritentivo" ed il censo "consegnativo" o "costitutivo", intendendosi il primo come il contratto mediante il quale taluno trasferisce ad un altro soggetto un bene immobile in piena proprietà, riservandosi il diritto di percepire una *pensio* annua su tale bene, mentre la seconda figura, assunta nella sua accezione più ampia e generica, si identifica con il contratto con cui il soggetto cede ad un altro, in cambio di un capitale, il diritto di godere di un'annua rendita, gravante su di un bene o su di una persona.

A questo riguardo, i censi consegnativi vengono distinti in reali, personali e misti, secondo che la rendita venga costituita su di un bene specifico, normalmente immobile, o su di una persona, la quale si obbliga al pagamento della *pensio* annua, magari con l'aggiunta di un'ipoteca generale su tutti i suoi beni, oppure in parte su di una *res* ed in parte su una persona.

Un'altra distinzione fondamentale si basa sulla durata del rapporto censuale: si hanno così i censi perpetui, per i quali non è prefissato un termine finale, ed i censi temporanei, a cui nell'atto costitutivo viene assegnato un termine, che può essere certo od incerto, come nel caso del censo vitalizio.

Si parla, poi, di censi pecuniari e fruttuari, secondo che la rendita annua venga pagata in denaro od in frutti del fondo "censito". Si dice, infine, che un censo può essere redimibile, se è prevista la possibilità di affrancamento o riscatto, ad iniziativa del debitore o del creditore o di entrambi, oppure irredimibile, qualora tale possibilità manchi.

Si ritiene generalmente che la figura più antica di censo sia il censo riservativo, di cui si è data poco sopra una definizione sommaria, anche se tale denominazione, come la compiuta delineazione dell'istituto sul piano dogmatico, in perfetta simmetria con il censo riservativo, è frutto di una più tarda elaborazione dottrinale. E' verosimile che l'origine del censo in questione sia da ricercarsi nella

prassi, specie degli enti ecclesiastici: da tale punto di vista, esso si presenta come una forma di sfruttamento di una proprietà terriera, che si affianca a vari rapporti di concessione fondiaria, tipici del diritto medioevale, come l'enfiteusi, il livello, la precaria, la *locatio ad longum tempus*. Rispetto a queste figure, però, il futuro censo riservativo - al quale i canonisti, a partire dal secolo XIII, e quindi anche i civilisti, danno per lo più il nome di *contractus censualis* - presenta una differenza fondamentale, poiché il "censuario", ossia il debitore della rendita, acquista il pieno dominio del bene che gli viene ceduto, mentre tutti gli altri rapporti di cui si è detto hanno, come osserva il Grossi, il "denominatore comune" di essere modi d'acquisto di un "dominio utile", secondo la concezione medioevale del dominio diviso (10).

In concreto, potevano sorgere serie difficoltà di individuazione di un contratto censuale rispetto ad altre fattispecie di contratti agrari, come, in particolare, l'enfiteusi. Non si trattava di una mera questione nominalistica, in quanto, mentre nell'enfiteusi il mancato pagamento del canone per un biennio o, secondo i casi, per un triennio, provocava la devoluzione del fondo al titolare del "dominio diretto", ciò non avveniva nel contratto censuale, anche nella ipotesi di prolungata morosità del debitore. Nonostante le iniziali riserve di qualche civilista circa la compatibilità del contratto censuale con gli schemi del diritto romano, tale figura venne consolidandosi, fino a dare origine, in progresso di tempo, al censo riservativo. Tra le caratteristiche di questa forma di censo si deve ricordare, innanzitutto, la sua natura di *ius reale*, dalla quale derivano diversi corollari, come il passaggio dell'onere di pagare la *pensio* annua a tutti i successivi possessori del fondo, e questo anche per le rate scadute e non pagate dai predecessori, o come l'estinzione del censo a causa del perimento del bene gravato (11). Il censo riservativo, inoltre, è considerato, per sua natura, perpetuo e, di norma, irredimibile, salvo che nell'atto costitutivo sia inclusa la clausola della redimibilità, nonché soggetto al regime dei beni immobili.

E' interessante notare che, a differenza del censo consegnativo, il censo riservativo non ha mai svolto la funzione di strumento di credito, poiché non si fonda sull'alienazione di un capitale, ma sulla cessione di un immobile. Ciò spiega perché su tale tipo di censo non vi siano mai stati sospetti di usura (12).

Nonostante lo spazio che la scienza giuridica ha continuato a dedicare al censo riservativo, fino a tutto il Settecento, si deve ritenere che questa figura sia andata precocemente scomparendo dalla pratica, a causa del suo carattere fortemente arcaico: già verso la fine del secolo XVI, il celebre giurista casalese Gian Pietro Sordi (*Surdus*) asseriva che tal genere di censo «*apud nos obsolevit*» (13).

3. CENSI CONSEGNATIVI E CENSI BOLLARI

Più ardua si presenta la ricostruzione della storia del censo consegnativo, probabilmente nato nello stesso *humus* della prassi ecclesiastica, in cui aveva avuto origine anche il censo riservativo, senza che possano, però, trarsi da tale circostanza argomenti a favore della tesi che fa derivare il primo dal secondo (14). Di fatto, si può dire che le rendite costituite in cambio della cessione di un capitale, o su di un bene che rimaneva di proprietà del debitore, o sulla stessa persona di quest'ultimo, nella prima metà del Duecento avevano già assunto, in gran parte d'Europa, uno sviluppo ed una diffusione tali da suscitare la viva, e non puramente teorica, attenzione dei teologi moralisti e dei canonisti.

Le ragioni di questo interesse e, prima ancora, del proliferare dei censi, devono essere cercate in quel "divieto delle usure" che così incisivamente ha condizionato la vita economica e giuridica del Medioevo e di parte dell'Età moderna. Si tratta, com'è noto, di un tema dalle vastissime implicazioni, che, specie negli ultimi tempi, sembra incontrare un crescente favore nella storiografia, e non solo in quella giuridica ed economica: basta richiamare le briose ed avvincenti pagine dedicate a questo argomento da Jacques Le Goff (15).

Ma come si innesta il problema dell'usura nella materia dei censi?

Nel Medioevo il termine “usura” non ha, di per sé, il significato peggiorativo, assegnatogli correntemente oggi, di interesse spropositato sul denaro prestato; esso indica, invece, secondo l’originario valore semantico latino, l’interesse in genere, ossia «qualsiasi incremento il capitale subisca in conseguenza del passaggio di mano» (16).

Il divieto dell’usura, o meglio “delle usure”, fu sancito dalla Chiesa sulla base di alcuni testi biblici, tra i quali spiccava il passo evangelico «*Mutuum date nihil inde sperantes*» (17). Dalla lettura rigorosa e formalistica di tale monito si trasse il precetto della assoluta gratuità del mutuo, il quale, del resto, bene si armonizzava con la tradizionale concezione della “sterilità” del denaro (18).

Questi principi, tuttavia, se si addicevano ad una società chiusa come quella feudale, risultavano eccessivamente coercitivi in un sistema economico in grande espansione, qual era quello comunale, a partire dal secolo XII, caratterizzato da una crescente necessità di capitali e, quindi, di credito. Certo, il divieto delle usure rimaneva un precetto sacro ed intangibile anche per le autorità secolari; ma, proprio l’interpretazione “riduttiva”, e forse arbitraria, del passo evangelico, legando indissolubilmente il concetto di usura al contratto di mutuo, apriva la strada a tutta una serie di sviluppi assai fecondi, consentendo di dar vita ad efficaci strumenti di credito senza violare, almeno formalmente, le norme del *ius divinum*. Ciò faceva sorgere, d’altro canto, il problema di accertare se tali fattispecie contrattuali, nuove o vecchie che fossero, non servissero a mascherare un mutuo ad interesse, ossia a “palliare” l’usura, come si soleva dire. Poiché la repressione dell’usura, in quanto attinente alla salvezza dell’anima, apparteneva alla giurisdizione ecclesiastica, anche nel foro esterno, l’individuazione del carattere “feneratizio” dei vari contratti fornì per secoli, ad agguerrite schiere di moralisti e canonisti, lo spunto per dottissime disquisizioni dottrinali, le quali, in molti casi, hanno recato preziosi contributi all’elaborazione di istituti civilistici e commercialistici. A tale proposito, il Santarelli rileva opportunamente che bisogna guardarsi dalla tentazione di leggere la storia del divieto delle usure nella sola

prospettiva di un incessante conflitto tra abili tentativi di elusione e rigore repressivo, poiché il vero problema che giuristi e moralisti dovevano affrontare era quello di valutare il senso del divieto in relazione ad un sistema economico e sociale profondamente trasformato, nel quale, soprattutto, era mutata la funzione del denaro (19).

In tale contesto, si comprende come anche i censi svolgessero una funzione creditizia: grazie ad essi, infatti, qualsiasi proprietario di un immobile era in grado di procurarsi il capitale di cui aveva bisogno, senza alienare il bene, ma limitandosi a costituire su di esso una rendita a favore di chi gli aveva fornito la somma di denaro. L'operazione poteva certamente far pensare ad un mutuo ad interesse; si configurava, invece, come una compravendita in cui il prezzo era rappresentato dal capitale e l'oggetto dal diritto di percepire la rendita annua. Il "compratore" della rendita, pertanto, a differenza di quanto avveniva nel mutuo, non poteva mai costringere il "venditore" alla restituzione del capitale versatogli (20).

Era inevitabile che contratti di tal genere attirassero l'attenzione di moralisti e canonisti, fin dalla prima metà del secolo XIII: specie tra i primi, vi fu chi contestò la loro liceità sotto il profilo dell'usura (21). Una parziale "assoluzione" fu pronunciata dall'eminente canonista Sinibaldo de' Fieschi, poi Papa col nome di Innocenzo IV, almeno per quanto riguardava la vendita di rendite, perpetue e vitalizie, già esistenti prima della stipulazione del contratto, mentre sussisteva qualche dubbio su quelle costituite *de novo*; del tutto illecite erano, invece, le rendite fondate sulla persona del costituente, a differenza di quelle imposte su persona diversa dalle parti contraenti (22). A proposito delle rendite a base personale, si deve rilevare come, nonostante il sentore di *usuraria pravitatis* che le circondava, esse abbiano avuto una diffusione notevole, specialmente in Francia, dove erano dette *rentes volantes*; tale forma negoziale assumeva anche il nome di *contractus bursalis* (23), in contrapposizione al *contractus censualis*, denominazione tipica dei censi a base reale, in origine riservativi, poi anche consegnativi. A rendite perpetue di tipo meramente personale sembra riferirsi un passo di Bal-

do degli Ubaldi, che le dice comunemente praticate nella città di Asti, al tasso del cinque per cento del capitale alienato; malgrado il sospetto di usura, tali contratti, secondo l'insigne commentatore, dovevano ritenersi leciti se conformi agli usi locali e stipulati *inter bonos* e presso i mercanti (24).

L'aspetto dei rapporti censuali che, fin dall'inizio, aveva dato adito ai più forti sospetti di usura da parte di teologi e giuristi, era costituito dalla "infallibilità" della rendita, la quale faceva sì che il compratore potesse fondatamente aspettarsi di ricevere complessivamente una somma superiore al capitale che aveva versato. Per eliminare tale stortura, la prassi aveva ben presto introdotto nelle costituzioni di rendita la clausola della redimibilità *quandocumque*, ossia la possibilità per il venditore di estinguere il censo, in ogni momento, mediante la restituzione dell'esatto ammontare del capitale ricevuto.

Il principio della redimibilità delle rendite fu espressamente sancito nel 1425 dalla decretale *Regimini* di Martino V e successivamente da un'altra decretale, di uguale titolo, emanata da Callisto III nel 1455 (25).

In questi due provvedimenti pontifici si stabilivano poi altre importanti regole in materia di censi, come la loro assegnazione su beni immobili del venditore, con vincolo perpetuo per il pagamento delle rendite, e la fissazione del tasso in misura non superiore al dieci per cento. Le due decretali furono recepite in tutto il mondo cattolico e contribuirono a dare uniformità alla disciplina dei censi: esse, tuttavia, non trattavano espressamente il problema delle rendite personali, la cui liceità, in Francia, nel secolo XVI, fu validamente sostenuta dal giurista Charles Dumoulin (*Molinaeus*) (26).

Una forma di censo personale, costituito senza assegnazione di un bene specifico, ma genericamente su *facultates* ed *emolumenta*, con eventuale obbligazione generale dei beni del debitore, era prevista dalla bolla di Nicolò V, emanata nel 1452 per i domini italiani di Alfonso I d'Aragona.

La più ampia ed analitica normativa sul contratto di censo, mirante ad eliminare ogni sospetto di usura, fu introdotta dalla bolla *Cum*

onus, emanata nel 1569 da Pio V, e detta perciò anche “Bolla Piana”. Quest’ultima concerneva esclusivamente i censi consegnativi, i quali, pertanto, furono poi denominati “bollari”; inoltre, secondo l’opinione prevalente, essa non si applicava ai censi vitalizi, ma soltanto a quelli perpetui.

Tra i principali punti stabiliti dalla bolla, si deve ricordare, in primo luogo, l’obbligo di costituire il censo su di un bene immobile, o considerato tale, fruttifero per sua natura, e individuato specificamente nei suoi confini. Altri requisiti essenziali del censo bollare erano l’effettivo ed integrale pagamento del prezzo, fatto all’atto della stipulazione del contratto, alla presenza del notaio e dei testimoni, ed in denaro contante - con le eccezioni previste da un successivo breve pontificio del 1570, che consentiva, tra l’altro, il ricorso ad una cedola bancaria -, nonché la libera facoltà di riscatto spettante in ogni tempo al venditore, con un preavviso di due mesi. In questo caso soltanto, era in facoltà del compratore-creditore chiedere, entro un anno dall’avviso, la restituzione del capitale. Il debitore poteva liberamente alienare il bene soggetto al censo, senza pagare alcun “laudemio”: in questo caso, ovviamente, l’onere di pagare la rendita annua sarebbe passato al nuovo proprietario del bene; il creditore, per parte sua, aveva un diritto di prelazione per l’acquisto di tale immobile. Si prevedeva, infine, l’estinzione, totale o parziale, del censo nell’ipotesi di perimento o sopravvenuta infruttuosità del bene.

Circa il “prezzo” del censo, ossia il rapporto tra il capitale versato e l’importo della rendita annua, la Bolla Piana si limitava a stabilire che esso doveva essere “giusto”, rimettendo così, implicitamente, la sua determinazione alle consuetudini locali.

Sul piano giuridico, si può dire che la bolla del 1569 accentua e precisa i caratteri del rapporto censuale, già delineati dalla precedente elaborazione normativa e dottrinale: esso si configura ancora come una compravendita del diritto di percepire una rendita su di un determinato bene immobile, anche se il legislatore adopera di preferenza espressioni come *creare e costituere censum*. Ciò che risulta maggiormente esaltato è il carattere “reale” del censo conse-

gnativo, la stretta inerenza di questo al bene. Ne consegue la totale illiceità di qualunque sorta di rendita insistente sulla persona od anche sull'intero patrimonio del costituente: la Bolla Piana stabilisce che ogni futuro contratto non conforme alle sue prescrizioni sarà considerato "feneratizio".

Se si vuole, poi, definire più precisamente il tipo di rapporto che si istituisce tra il "censualista", cioè il creditore della rendita, ed il bene, ci si trova di fronte un'ampia rosa di opinioni, via via espresse dai giuristi nel corso di oltre due secoli, le quali spaziano dalla servitù alla quasi servitù, all'ipoteca speciale, fino a giungere all'individuazione di una sorta di condominio tra i due soggetti del contratto censuale (27). Nessun dubbio sussiste, invece, sul carattere immobiliare del censo consegnativo, tanto che si ammette comunemente la liceità di un censo costituito su di un altro censo.

Nonostante la pretesa portata universale della *Constitutio Piana*, il suo effettivo ambito territoriale di applicazione fu alquanto limitato: essa non fu, infatti, recepita nella maggior parte degli Stati cattolici, a differenza delle leggi più antiche. Gli stessi teologi e canonisti ritenevano, per lo più, che occorresse distinguere, nella bolla, le norme che dichiaravano precetti di diritto divino, vincolanti per tutti, da quelle che introducevano nuove disposizioni di diritto umano, la cui obbligatorietà variava sensibilmente, in rapporto sia alla materia disciplinata, sia ai diversi luoghi.

Negli Stati italiani, tuttavia, la bolla fu generalmente pubblicata ed osservata, con la rilevante eccezione del *Regnum Siciliae*, sia di qua che di là dal Faro, dove continuò ad applicarsi la bolla di Nicolò V del 1452.

4. I CENSI IN PIEMONTE DAL CINQUECENTO AL SETTECENTO

Tra gli Stati più solleciti a pubblicare, rendendola obbligatoria per i propri sudditi, la Bolla Piana del 1569, vi fu certamente il Ducato sabauda, dove un provvedimento in tal senso fu adottato mediante un *decretum* del Senato di Piemonte, del 2 giugno 1569, regnante Emanuele Filiberto, in accoglimento della richiesta avanzata dal

nunzio apostolico, il vescovo di Mondovì Vincenzo Lauro (28). Il provvedimento senatorio riguardava, ovviamente, i territori rientranti nel distretto di tale corte sovrana, i quali comprendevano, in quel tempo, oltre i domini citramontani di Casa Savoia, eccettuato il Ducato d'Aosta, anche gran parte della Contea di Nizza.

Non risulta se la *Constitutio Piana* sia stata pubblicata nel *ressort* del Senato di Savoia; secondo il Duboin, la pubblicazione non fu, probabilmente, mai effettuata nel Ducato d'Aosta, che di tale circoscrizione faceva parte (29). Anche nel distretto del Senato di Piemonte, del resto, l'ordine del 2 giugno 1569 non fu eseguito dappertutto con la stessa diligenza, da parte dei prefetti, cioè i giudici provinciali, ai quali, insieme al vicario d'Asti, era stato affidato il compito di curare la pubblicazione della bolla. Ancora nel 1580, infatti, lo stesso Senato, in una decisione citata nella raccolta di Antonino Tesauro, ritenne inapplicabile la normativa di Pio V nella provincia di Ivrea, per non esservi stata ritualmente pubblicata (30). Nonostante le comprensibili difficoltà iniziali, le disposizioni della *Cum onus* si imposero in tutta la Patria pedemontana: il senatore e giurista Gaspare Antonio Tesauro, in una celebre *Quaestio* datata 1605, diceva, a proposito della bolla, che ad essa «*hodie omnes censuales illi contractus referuntur*» (31). Tale situazione rimase inalterata durante i secoli XVII e XVIII, ed ancora, dopo la Restaurazione, fino all'entrata in vigore del codice civile albertino, nel 1838. A tale risultato, contribuì notevolmente la giurisprudenza del Senato, assai rigorosa nella tutela degli elementi essenziali della disciplina bollare. Devono essere ricordate anche alcune importanti iniziative editoriali torinesi, come quella di Gian Domenico Tarino, che pubblicò nel 1612 una silloge di trattati sui censi, tra i quali figurava, accanto all'ormai classico *Tractatus de censibus* del giurista marchigiano Virginio de' Boccacci, in gran parte rivolto all'illustrazione della Bolla Piana, anche la già citata *Quaestio* di G.A. Tesauro, ancora inedita (32). Il volume era dedicato a Giovanni Botero, l'autore della *Ragion di Stato*, della quale lo stesso Tarino era stato uno degli editori. Nell'allocuzione iniziale, l'editore spiega che l'opera mira a mostrare in qual modo ciascuno

possa sollevarsi dalla povertà, ed anche conservare ed accrescere le proprie sostanze, nel rispetto dei suoi obblighi verso il sovrano ed il sommo pontefice: si pongono così in evidenza le due funzioni che i censi svolgevano comunemente nella società del tempo, quali strumenti di credito e modi di investimento di denaro leciti e sicuri. A pochi anni di distanza, gli eredi Tarino pubblicarono, con fine intuito, la seconda edizione del trattato sui censi di Ludovico Cenci, che vide la luce nel 1621, lo stesso anno della prima edizione, apparsa a Venezia. Questa volta, il destinatario dell'ampollosa dedica era il duca di Savoia, Carlo Emanuele I, il quale, come si vedrà, si occupò ripetutamente dei censi durante il suo lungo regno (33).

La recezione della bolla di Pio V aveva rinchiuso i censi piemontesi, al pari di quelli di vari altri territori italiani, entro lo schema di cui si è detto in precedenza, particolarmente rigido per quanto riguardava la necessità dell'assegnazione "speciale" su di un bene immobile, indicato nei suoi precisi confini, e fruttifero in misura da garantire il pagamento della *pensio* annua. Ciò limitava alquanto le possibilità di impiego di tale contratto come strumento di credito, poiché escludeva dal novero dei "venditori" di censi tutti coloro che non disponevano di un immobile adeguato, tanto più che, come asseriva lo stesso Senato, soltanto il titolare del *dominium* sul bene era in grado di concedere quel diritto reale su di esso che spettava al compratore-creditore nel rapporto censuale (34). E' vero che si ammetteva la costituzione di censi anche su beni non immobili per natura, ma a questi equiparati; si trattava, comunque, di fattispecie circoscritte, come le gabelle, i proventi di uffici e giurisdizioni, i pedaggi, i redditi dei mulini e dei forni, od anche gli stessi censi (35).

Nonostante queste limitazioni, i censi consegnativi appaiono largamente adoperati come strumenti di credito nel Piemonte del '600 e del '700 (36).

I venditori di censi devono essere cercati, oltre che tra i privati proprietari, grandi e piccoli, di immobili, ai quali occorre, per qualsiasi motivo, un capitale liquido, specialmente tra le comunità. Nei primi decenni del secolo XVII, anzi, il fenomeno dell'indebitamento delle

comunità, onerate in modo crescente dalla fiscalità straordinaria dello Stato per sostenere le spese di guerra, assume proporzioni tali da determinare vari interventi legislativi. Uno dei mezzi maggiormente utilizzati dalle comunità per reperire il denaro necessario è costituito, per l'appunto, dalla vendita di censi assegnati sui loro beni, come la casa comunale, oppure sui mulini, le gabelle, ecc. Tali censi sono sovente acquistati, a tassi elevati, da finanzieri, speculatori e "partitanti", tra i quali si segnalano anche numerosi segretari ducali, come ha messo in rilievo Claudio Rosso (37). In altri casi, gli acquirenti dei censi delle comunità e dei privati sono ordini religiosi od altri enti, come la Compagnia di San Paolo.

I provvedimenti ducali relativi ai censi delle comunità si aprono con l'ordine di Carlo Emanuele I del 16 maggio 1615, col quale tali censi, creati «per pagar li dritti dovutici» sono dichiarati esenti da «tutti i carichi e taglie», presenti e futuri (38).

Successivamente il duca deve fronteggiare la grave situazione della Contea di Nizza, dove, «crescendo giornalmente censi sopra censi, interessi sopra interessi, si è resa hoggidì la restituzione impossibile»: con l'editto del 1° dicembre 1623 si stabilisce che nei contratti feneratizi od illeciti, nei censi con tasso superiore all'otto per cento o in qualunque modo non conformi alla bolla di Pio V, e nei "semplici prestiti" ad un interesse superiore al quattro per cento, tutti i proventi pagati ai creditori siano imputati al capitale. Per l'avvenire, tutti i censi "legittimamente fatti" saranno ridotti al sei per cento (39). Il provvedimento è importante per più motivi: innanzitutto, perché interviene a regolare un aspetto dei contratti censuali che la Bolla Piana aveva volutamente tralasciato, qual è quello del tasso di interesse; in secondo luogo, perché si occupa di tutti i censi, e di altri contratti analoghi, e non solo di quelli stipulati dalle comunità. Alle comunità del Piemonte è, invece, rivolto il successivo editto del 26 febbraio 1627, mediante il quale il duca ordina la riduzione dei censi da esse venduti al sei per cento, consentendo alle stesse di riscuotere un'imposta pari ad un quarto del censo annuo, sui censi stipulati tra i privati, in modo, tuttavia, che a questi ultimi sia assicurato un rendimento del sei per cento (40).

Questo provvedimento, rimasto forse sulla carta (41), venne poi modificato dalle lettere patenti di Vittorio Amedeo I, in data 12 dicembre 1633, che, tra le tante altre cose, prevedevano, per le comunità, la riduzione dei censi al sei per cento, se "privilegiati", ossia «fatti per pagar il fondo della macina, o altro danaro à Noi dovuto», ed al cinque per cento, negli altri casi; per i censi dei "particolari", la riduzione, per l'avvenire, al sei per cento (42). I tassi così fissati restarono poi in vigore, ufficialmente invariati, fino alla seconda metà del secolo XVIII.

Per risolvere i complessi problemi nascenti dai contratti stipulati specialmente dalle comunità in funzione creditizia, spesso «ripieni d'ineguaglianza, et ingiustizie, continenti usure finte, e paliare, stochi, bistocho, numerationi de' denari non reali, e censi repugnanti alla disposizione della Bolla Pontificia», il duca Carlo Emanuele I, con patenti del 6 maggio 1626, istituì, sul modello di quanto era stato già fatto per Nizza, una "delegazione" incaricata di «proceder al regolamento di tutti li contratti, et oblighi di qualsivoglia sorte», delle comunità e dei privati che ne facessero richiesta (43). La delegazione fu poi ricostituita con un ordine della duchessa reggente Cristina di Francia, in data 11 novembre 1637 (44).

Per quanto riguarda la letteratura giuridica del '600 in materia di censi negli Stati sabaudi, non si può non ricordare il grande trattato sulle usure del senatore nizzardo Onorato Leotardi, pubblicato a Lione nel 1649, e ripubblicato in numerose edizioni, nel quale un'amplissima sezione è dedicata proprio al contratto di censo (45). Anche nel '700 proseguì la grande fortuna dei censi consegnativi, sebbene, a causa del forte calo dei tassi, questo tipo di investimento potesse apparire meno vantaggioso rispetto ad altri, più rischiosi. D'altronde, secondo il giudizio un po' maligno di Giuseppe Prato, il Piemonte del secolo XVIII presenta «i caratteri dei paesi a economia ancora arretrata e torpida, nei quali l'assenza delle occasioni, unita al timore d'ogni iniziativa, tende ad accumulare improduttivamente i risparmi» (46).

Il censo non era certamente l'unica forma di credito consentita e praticata in Piemonte. Assai diffuso era, tra gli altri, il contratto di

vendita di un immobile col patto di riscatto, sovente guardato con diffidenza, perché particolarmente idoneo a mascherare un prestito usurario. Accanto ad esso vi era, poi, il vero e proprio mutuo, per il quale, in linea di principio, sussisteva sempre il divieto canonico delle usure; il contratto in sé doveva quindi essere gratuito, ma si ammetteva la stipulazione di un negozio aggiuntivo, recante la previsione non già delle “usure”, ma dell’ “interesse” per il danno emergente ed il lucro cessante patiti dal creditore in caso di mancata restituzione della somma mutuata al tempo stabilito, secondo quanto la dottrina giuridica aveva da tempo ritenuto. Di fatto, l’interesse era pattuito in misura fissa al momento della stipulazione del contratto o della clausola: la giurisprudenza del Senato di Piemonte era costante nell’affermare il principio della presunzione del danno emergente e del lucro cessante, condannando sempre il debitore al pagamento degli interessi pattuiti, anche se il creditore non avesse fornito alcuna prova a tale riguardo (47).

Si giunse pure alla fissazione di un interesse legale per i mutui e per tutti i contratti per cui fosse stipulato il pagamento di un interesse “alla ragion comune”: tale interesse fu stabilito nella misura del tre e mezzo per cento da un manifesto senatorio del 24 aprile 1767 (48).

Per i censi fu fissato un diverso limite per il tasso d’interesse praticabile, pari al quattro per cento. Così fu comunicato ai notai della provincia di Torino da una circolare del vice prefetto, emanata d’ordine del re il 29 ottobre 1768 (49). Disposizioni differenti furono emanate successivamente per la Savoia ed il Ducato d’Aosta (50).

In questo modo, in Piemonte i censi ed i mutui non erano parificati, consentendosi un rendimento lievemente più alto per i primi, i quali, d’altro canto, erano ancora “ingabbiati” dalle rigorose regole della bolla del 1569, la cui vigenza, almeno in Piemonte e nella Contea di Nizza, non venne mai posta in dubbio (51).

A parte le differenze dal punto di vista giuridico e del rendimento, sul piano sociale possono forse valere, almeno in parte, anche per il Piemonte, le considerazioni svolte dal Nicolas a proposito della Sa-

voia del Settecento, dove, nei contratti di rendita, sia i debitori che i creditori appartenevano allo stesso ceto, composto da ecclesiastici, nobili, *roturiers* agiati, la cui permanenza sembrava garantire la salvaguardia del capitale ed il pagamento dei censi, mentre il mutuo, in Savoia detto *obligation* o *prêt*, generalmente adoperato per importi più modesti, anche da appartenenti alle classi alte, era essenzialmente “il debito del povero” (52).

L'esame dei contratti di censo stipulati dalla Compagnia di San Paolo, infatti, sembra confermare tale ricostruzione anche per l'ambiente torinese.

Anche nel XVIII secolo le comunità e le città continuano a servirsi ampiamente dei censi per far fronte alla loro cronica mancanza di denaro liquido. L'editto di Carlo Emanuele III sul buon reggimento delle città e comunità del Piemonte, del 29 aprile 1733, creò, sul modello delle precedenti esperienze, una «delegazione per l'esame e discussione de' censi e crediti delle medesime» (53), alla quale, tra l'altro, si devono importanti “istruzioni” sulla materia, basate specialmente sulla giurisprudenza senatoria (54).

Ampie trattazioni sui censi si trovano in alcune opere di carattere enciclopedico pubblicate a Torino nella seconda metà del secolo XVIII, come quelle del già menzionato Richeri (55) e la *Pratica legale* del Galli della Loggia, basata sulla giurisprudenza del Senato di Piemonte (56). A proposito di quest'ultima opera, è curioso notare come l'autore, pur illustrando la disciplina della Bolla Piana, che era diritto vigente in Piemonte, non la nomini mai come tale, e pure quando riporta per esteso il testo della bolla e del breve del 1570, ovviamente senza l'*intitulatio*, lo indichi genericamente come una raccolta di “massime” giurisprudenziali.

Se questi ultimi autori dedicavano largo spazio alla materia censuale, la quale, del resto, era ancora ben viva nella pratica e nel favore della popolazione, nel Piemonte del Settecento vi era anche chi a tali istituti non risparmiava pungenti critiche. E' il caso dei fratelli Vasco, noti esponenti dell'illuminismo piemontese.

Dalmazzo Francesco Vasco, nel suo saggio sulla legislazione civile, edito nel 1790, affronta, tra l'altro, il problema del prestito ad inte-

resse, sostenendo che lo Stato non deve «determinare con legge coattiva l'interesse del danaro nei contratti», né dichiarare illecito un contratto qualunque «per la sola ragione che una delle parti ne abbia ricavato un guadagno per quanto esuberante egli possa sembrare»; solo lasciando piena libertà al riguardo, e provvedendo con legge alla «più facile cautela dei capitalisti», l'interesse del danaro «si metterà da sé in giusta bilancia». In un sistema creditizio così riformato, il contratto di censo sarebbe superfluo, a causa della sua illogicità. Esso, infatti, presenta «un'apparenza di corrispettivo per ricavare frutto dal danaro senza urtare nella sentenza de' rigoristi»; ma questa, secondo l'autore, non è che un'illusione, «colla quale si permette un maggior interesse che l'interesse comune» (57). Si propone, pertanto, di vietare per l'avvenire il contratto di censo, risolvendo i censi esistenti in ipoteche speciali, e riducendo il tasso alla rata legale, con l'obbligo per i debitori di estinguere il debito entro dieci anni (58).

Il carattere feneratizio dei censi è sottolineato anche da Giambattista Vasco, nella sua celebre opera sull'usura libera, dove tali istituti sono classificati tra le «usure palliate [...] di tempo», perché anche nei contratti conformi alla bolla di Pio V «sono permesse tutte le cautele che possono togliere ogni pericolo di perdita sul capitale» (59).

Ai fratelli Vasco mancò la soddisfazione di vedere abrogata l'antica normativa sui censi, fonte, ai loro occhi, di abusi ed ingiustizie: ciò avvenne soltanto dopo la loro scomparsa, ad opera della legislazione francese, la quale introdusse anche in Piemonte le nuove *rentes*, personali e mobiliari, senza peraltro preoccuparsi di prevedere un regime transitorio per i censi o rendite costituiti in base alle vecchie leggi, come, invece, aveva proposto Dalmazzo Francesco.

La nuova normativa, tuttavia, ebbe vita breve, poiché, con la Restaurazione, fu riportata in vigore la precedente legislazione sabauda e, con essa, anche la Bolla Piana, che tornò, quindi, a regolare i rapporti censuali vecchi e nuovi, come bene è attestato dai censi della Compagnia di San Paolo. Tale situazione, come si è visto, si

protrasse fino all'entrata in vigore del codice civile albertino, nel 1838.

Carlo Montanari

Docente di Storia del Diritto Italiano

Università di Torino - Sede di Alessandria - Facoltà di Giurisprudenza

Note

- (1) Per un primo accostamento alla materia dei censi, cfr. R. TRIFONE, *Censi*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III, Torino, UTET, 1959, p. 91 sgg.; C. MONTANARI, *Rendita perpetua - diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, p. 820 sgg.; I. SOFFIETTI, *Rendita vitalizia - diritto intermedio*, *ibid.*, p. 847 sgg. Sempre valido L. MAURO, *Il contratto di censo bollare o consegnativo con la più recente giurisprudenza* (II ed.), Napoli, Pierro, 1911.
- (2) T. M. RICHERI, *Universa civilis, et criminalis jurisprudentia*, X, Taurini 1780, p. 367, § 1513.
- (3) A. LENER, *Vitalizio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XX, Torino, UTET, p. 1019; G. DATTILO, *Rendita - diritto privato*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, p. 870 sgg.
- (4) A. LENER, *Il rapporto di rendita perpetua*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 18 sgg.; G. DATTILO, *Rendita - diritto privato*, cit., pp. 853, 859.
- (5) I. SOFFIETTI, *La rendita vitalizia nel pensiero dei civilisti e dei canonisti fino alla metà del XIII secolo*, in "Rivista di storia del diritto italiano", XLII-XLIII (1969-1970), p. 79 sgg.; ID., *Rendita vitalizia - diritto intermedio*, cit.; ID., *Problemi relativi alla rendita vitalizia nel pensiero dell'Ostiense*, in *Il Cardinale Ostiense*, Atti del convegno internazionale di studi su Enrico da Susa detto il Cardinale Ostiense (Susa, 30 settembre - Embrun, 1 ottobre 1972), "Segusium", XVI (1980), p. 81 sgg.
- (6) T. M. RICHERI, *op. cit.*, p. 367, § 1515.
- (7) L. CENCI, *Tractatus de censibus*, I, Lugduni 1676 (I ed., Venetiis 1621), p. 97.
- (8) B. SCHNAPPER, *Les Rentes au XVIe siècle. Histoire d'un instrument de crédit*, Paris, SEVPEN, 1957, p. 42 sgg.
- (9) Cfr. *supra*, nota (7).

- (10) P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, Padova, CEDAM, 1968, p. 210.
- (11) L. DUARDO, *Commentariorum in Extravagantem Pii Papae V. de forma creandi census [tomus primus et secundus]*, s.l., 1635, I, p. 65 sgg.; II, p.7.
- (12) L. DUARDO, *op. cit.*, I, p. 64.
- (13) G. P. SORDI, *Consiliorum sive Responsorum liber secundus*, Venetiis 1611, c. 36 r, cons. CLXII.
- (14) Cfr. F. VERAJA, *Le origini della controversia teologica sul contratto di censo nel XIII secolo*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1960, p. 18.
- (15) J. LE GOFF, *La bourse et la vie*, Paris, Hachette, 1986. Sull'argomento, cfr. M. A. BENEDETTO, *Usura - diritto intermedio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XX, Torino, 1975, p. 371 sgg.; M. BOARI, *Usura - diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano, Giuffrè, 1992, p. 1135 sgg.; G. TODESCHINI, *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1994, p. 187 sgg.; A. SPICCIANI, *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Roma, Jouvence 1990.
- (16) U. SANTARELLI, *La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1984, p. 81.
- (17) Lc. 6, 35. Sull'interpretazione del passo, cfr., U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti* (II ed.), Torino, Giappichelli, 1992, p. 152 sgg.
- (18) M. BOARI, *op. cit.*, p. 1138.
- (19) U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., p. 148 sgg.
- (20) A. DUMAS, *Intérêt et usure*, in *Dictionnaire de droit canonique*, V, Paris, Letouzey et Ané, 1953, p. 1514.
- (21) Cfr. F. VERAJA, *op. cit.*, pp. 49 sgg.; 101 sgg.
- (22) SINIBALDO DE' FIESCHI, *Apparatus super V libros Decretalium*, Venetiis 1522, c. 203 v; in argomento, cfr. I. SOFFIETTI, *La rendita vitalizia nel pensiero*, cit., p. 151 sgg.
- (23) Cfr. I. SOFFIETTI, *op. ult. cit.*, p. 157.

- (24) BALDO DEGLI UBALDI, *In VI Codicis librum commentaria*, Venetiis 1599, c. 140 r.
- (25) *Extravag. comm.*, 3, 5, 1-2.
- (26) Cfr. B. SCHNAPPER, *op. cit.*, p. 118.
- (27) R. J. POTHIER, *Traité du contrat de constitution de rente. Nouvelle édition mise en rapport avec le code civil par M. HUTTEAU fils*, Paris 1806, p. 76.
- (28) Il decreto è riportato, insieme al testo della bolla di Pio V, in appendice all' *Ordine de' censi* di Carlo Emanuele I del 16 maggio 1615, stampato da Luigi Pizzamiglio Stampator Ducale, Torino 1615.
- (29) F. A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc.*, t. V, vol. VII, Torino 1829, p. 292.
- (30) A. TESAURO, *Novae decisiones Sacri Senatus Pedemontani*, Augustae Taurinorum 1590, c. 130 v., dec. 154.
- (31) *Tractatus varii de censibus*, Augustæ Taurinorum 1612, p. 144.
- (32) Cfr. nota precedente. Nella raccolta delle *Quaestiones forenses* di G. A. Tesauro è la *quaestio* 32 del libro I, destinata a divenire una specie di "codice" della materia censuale, anche fuori dello Stato Sabauda.
- (33) L. CENCI, *Tractatus de censibus* (II ed.), Augustae Taurinorum 1621; cfr. *supra*, nota(7). Anche questo trattato avrà grande diffusione in Piemonte, influenzando sia la dottrina che la giurisprudenza senatoria.
- (34) T. M. RICHERI *Codex rerum in Pedemontano Senatu aliisque supremis Patriae curiis judicatarum*, IV, Augustae Taurinorum 1786, p. 107, dove è richiamata una decisione del 6 settembre 1686.
- (35) T. M. RICHERI, *op. ult. cit.*, p. 103.
- (36) Per le caratteristiche dei censi nel vicino Stato di Milano nello stesso periodo, cfr. L. FACCINI, *La Lombardia fra '600 e '700*, Milano, Angeli, 1988, p. 41 sgg.
- (37) C. ROSSO, *Una burocrazia di antico regime: i segretari di Stato dei duchi di Savoia, I (1559-1637)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1992,

p. 271 sgg. Per un caso di rendita (vitalizia) stipulata già nel secolo XIV dal comune di Masio, cfr. I. Soffietti, *Problemi*, cit., p. 81 sgg.

(38) Cfr. *supra*, nota (28). Il provvedimento è edito anche in G. B. BORELLI, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia*, Torino 1681, p. 1149.

(39) G. B. BORELLI, *Editti*, cit., p. 1136.

(40) G. B. BORELLI, *Editti*, cit., pp. 1149-1151; F. A. DUBOIN, *Raccolta*, cit., t. XX, vol. XXII, Torino 1854, pp. 1160-1162.

(41) F. A. DUBOIN, *Raccolta*, cit., t. V, vol. VII, p. 300.

(42) G. B. BORELLI, *Editti*, cit., p. 1151 sgg.

(43) F. A. DUBOIN, *Raccolta*, cit., t. III, p.te II, Torino 1827, p. 1070.

(44) F. A. DUBOIN, *Raccolta*, cit., t. III, p.te II, p. 1072.

(45) O. LEOTARDI, *Liber singularis de usuris et contractibus usurariis coercendis*, Lugduni 1649.

(46) G. PRATO, *Problemi monetari e bancari nei secoli XVII e XVIII*, Torino, STEN, 1916.

(47) [P. G. GALLI DELLA LOGGIA], *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del foro, e le costituzioni di S.S.R.M.*, p.te II, t. II, Torino 1775, p. 211.

(48) F. A. DUBOIN, *Raccolta*, cit., t. III, p.te II, p. 304; cfr. [P. G. GALLI DELLA LOGGIA], *Pratica legale*, cit., p.te II, t. I, p. 17 sgg.

(49) F. A. DUBOIN, *Raccolta*, cit., t. III, p.te II, pp. 304-305.

(50) Si tratta di due manifesti del Senato di Savoia, in data, rispettivamente, 18 dicembre 1773 e 5 novembre 1774, in F. A. DUBOIN, *Raccolta*, cit., t. III, p.te II, pp. 307-308: in essi si stabiliva lo stesso interesse legale del quattro per cento sia per i *prêts*, cioè i mutui, sia per le *rentes constituées*, simili ai censi del Piemonte. Occorre considerare che alle *rentes* savoiarde e valdostane non si applicava, verosimilmente, la Bolla Piana. Secondo J. NICOLAS, *La Savoie au 18e siècle. Noblesse et bourgeoisie. I. Situations au temps de Victor-Amédée II*, Paris, Maloine, 1978, p. 495, nei contratti di rendita savoiarda il creditore, nel caso di mancato pagamento di due annualità, si riservava il diritto di agire contro il

debitore, per costringerlo al pagamento degli arretrati ed alla restituzione del capitale.

(51) Il tasso più elevato per i censi, rispetto ai mutui, era probabilmente visto come un compenso per l'irripetibilità del capitale da parte del compratore-creditore della rendita, secondo la disciplina bollare. Questo aspetto, tuttavia, darà luogo a vivaci critiche, come si vedrà tra breve.

(52) J. NICOLAS, *op. cit.*, p. 495.

(53) F. A. DUBOIN, *Raccolta*, cit., t. III, p.te II, p. 1080 sgg.

(54) F. A. DUBOIN, *Raccolta*, cit., p. 293 sgg. (in nota).

(55) T. M. RICHERI, *Universa civilis*, cit., X, p. 366 sgg.; ID., *Codex*, cit., IV, p. 103 sgg.; ID., *Institutiones universae civilis, et criminalis jurisprudentiae ad jus romanum et fori usum exactae*, IV, Taurini 1789, p. 192 sgg.

(56) [P. G. GALLI DELLA LOGGIA], *Pratica legale*, cit., p.te II, t. I, p. 161 sgg.

(57) D. F. VASCO, *Saggio filosofico intorno alcuni articoli importanti di legislazione civile* (Torino 1790), in ID., *Opere*, a cura di S. ROTA GHIBAUDI, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1966, pp. 540-541. Circa l'argomento della irripetibilità del capitale da parte del creditore (v. *supra*, nota 51), quale giustificazione per un interesse più elevato di quello legale, il Vasco obietta: ma se non si può ricevere interesse del denaro, non è sufficiente l'interesse legale? e se l'interesse maggiorato è visto come compenso «del non potersi più pretendere il capitale», si ammette tacitamente che «si può esigere l'interesse comune del denaro dato a mutuo».

(58) D. F. VASCO, *op. cit.*, p. 559.

(59) G. VASCO, *L'usura libera. Risposta al quesito proposto da Giuseppe II Imperadore* (1792), in ID., *Opere*, a cura di M. L. PERNA, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1992, p. 662.

I “CENSI” PRESSO LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
NEI SECOLI XVIII E XIX

PAOLA GIORDANO

Capitolo I

LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO TRA LA SECONDA META' DEL XVIII SECOLO E LA PRIMA META' DEL XIX (1).

Fin dalla fondazione, avvenuta il 25 gennaio 1563, il ruolo della Compagnia di San Paolo fu in costante ascesa fino a raggiungere, nella seconda metà del Settecento, il culmine dello sviluppo organizzativo e dell'attività creditizia.

Nel suddetto periodo il suo potere si accrebbe, anche a seguito dei rapporti che intercorrevano tra essa e la Casa Reale: tali rapporti avevano inizialmente lo scopo di assecondare l'attività riformistica dei sovrani e successivamente, nell'ultimo quarto del secolo, quello di arginare la crisi dovuta alla dissoluzione economica dello Stato (2).

Fin dai primi decenni di attività la Compagnia di San Paolo seppe innestare sulla sua figura originaria di carattere assistenziale gli elementi di una società prevalentemente patrimoniale.

Su questo ceppo si sviluppò in seguito una rilevante attività finanziaria e principalmente creditizia. Infatti la Compagnia si dedicò, inizialmente, alla fondazione di varie "opere" (3) di carattere assistenziale, quali: l'Opera del Soccorso (allo scopo di salvaguardare l'onorabilità delle ragazze in attesa di matrimonio o di sistemazione religiosa); l'Opera del Deposito (allo scopo di sistemare le donne non più oneste nel tentativo di cambiare vita); l'Opera delle Forzate (dedicata alle donne non pentite della loro vita sconveniente); il Monte di Pietà gratuito (nato per combattere l'usura); l'Ufficio Pio; gli Esercizi Spirituali.

Tutto ciò portò la Compagnia ad assumere un ruolo via via più importante nella società torinese dell'epoca, con la conseguenza di rafforzare enormemente il proprio patrimonio. Inizialmente il capitale della Compagnia era costituito esclusivamente da donazioni, effettuate dai confratelli nel giorno di Pentecoste e dalle eredità dei medesimi: essi erano obbligati a redigere testamento a favore della Compagnia stessa (4). Successivamente la Compagnia venne a be-

neficiare di una ingente quantità di eredità e legati da parte di persone ad essa estranee, in alcuni casi di entità così notevole da richiedere la nomina di appositi amministratori, scelti fra gli stessi confratelli (5). Importanti furono altresì le donazioni destinate da benefattori, i quali spesso non volevano essere nominati (6). Nel Settecento si ebbe inoltre un notevole incremento dei depositi, diventati nel frattempo fruttiferi, e dei prestiti a favore della Compagnia (7).

L'incremento delle disponibilità, nel XVIII secolo, portò alla necessità di trovare forme adeguate di impiego dei capitali eccedenti l'attività delle varie Opere. Preferiti, inizialmente, furono gli investimenti in "luoghi" di prestiti pubblici, quali quelli del Monte della Fede e di S. Giovanni Battista (8). Altra forma di investimento fu data dall'acquisto di censi, dapprima dalle comunità (9), poi, a partire dalla seconda metà del secolo XVIII, soprattutto dai privati, vista la disastrosa situazione economica delle città (10). Da non dimenticare era infine l'acquisto di beni immobili, i quali all'inizio venivano utilizzati materialmente dalle varie Opere ed in seguito acquistati o venduti a scopo puramente speculativo.

Nella seconda metà del Settecento i rapporti tra il governo sabauda e la Compagnia di San Paolo divennero molto stretti, avendo lo Stato nelle proprie mani la direzione suprema della pubblica beneficenza: questo portò a delicati problemi di subordinazione ed inquadramento della Compagnia stessa. Alcune volte il Re interveniva negli affari interni della Compagnia al fine di pretendere stretta obbedienza da parte di tutte le Opere alle norme di legge o disposizioni particolari appositamente emanate; in altri casi egli affidava direttamente alla Compagnia l'esecuzione di determinati provvedimenti.

I suddetti rapporti si intensificarono ulteriormente verso la fine del secolo: non si trattava più, però, di assecondare l'attività riformistica dei sovrani, bensì di arginare la montante marea dei bisogni che si manifestavano nella progressiva dissoluzione economica dello Stato (11).

Gli ultimi anni del XVIII secolo ed i primi del successivo furono molto difficili per la Compagnia di San Paolo, in relazione alle travagliate vicende vissute dal Piemonte nel periodo 1799/1814.

Il 9 dicembre 1798 venne costituito un governo provvisorio repubblicano, allo scopo di ottenere l'abdicazione del sovrano e la sua collaborazione, onde evitare i traumi di una rottura violenta con il passato, diffondendo così nel Piemonte, ancora strettamente legato ai principi dell'assolutismo, le idee rivoluzionarie provenienti dalla vicina Francia. Il governo provvisorio ebbe però vita breve: il 26 maggio 1799 fu dato luogo ad una effimera restaurazione prodotta dalla vittoriosa avanzata in territorio sabauda delle armate austro-russe; anch'essa non durò peraltro a lungo, a causa della successiva sconfitta subita ad opera di Napoleone Bonaparte a Marengo il 16 giugno 1800, che portò alla definitiva annessione del Piemonte alla Francia, durata sino al 1814.

La Compagnia di San Paolo, pur essendo nata da un potente spirito religioso, aveva assunto, però, gradualmente la fisionomia tipica di una élite nobiliare, in linea con la mentalità sabauda dell'epoca, cosicché, pur svolgendo ormai una attività fondamentale in campo assistenziale e creditizio, essa stentò ad adeguarsi al nuovo ordinamento. Non per questo cessò però di svolgere la propria attività umanitaria, anche su ordine della stessa municipalità, la quale si trovava nella necessità di far fronte alle richieste di aiuto da parte di persone bisognose che si andavano ammassando nella città di Torino, provenienti dalle vicine campagne (13).

L'attività della Compagnia fu comunque ridimensionata dall'emanazione di leggi da parte del governo repubblicano, che riformavano il sistema di beneficenza: ciò portò al passaggio della gestione degli Esercizi Spirituali e delle case del Deposito e del Soccorso ad una nuova commissione (14). Si verificò inoltre una mancanza di disponibilità finanziarie, dovuta soprattutto alla svalutazione monetaria, che decurtava di continuo il valore effettivo dei capitali e degli interessi riscossi.

Già al tempo dell'occupazione austro-russa entrarono in vigore, emanate dal Consiglio Supremo, alcune leggi che danneggiarono

profondamente la Compagnia, come quella che riduceva i crediti contratti nel 1797 e nel 1798, rispettivamente, di un sesto e di un terzo, colpendo sia i prestiti effettuati dal Monte di Pietà sia, con ben più grave danno, i censi acquistati dalla Compagnia.

Il 20 maggio 1814 il re Vittorio Emanuele I rientrava in Torino, accolto da ovazioni popolari: la Compagnia ne trasse immediato vantaggio, riuscendo ben presto a rientrare in possesso delle sue Opere. Nel 1815 fu incaricata di assumere la gestione del Monte di Pietà ad interesse, creato dai francesi durante il loro dominio sul Piemonte, ancorché tale istituzione contrastasse con la sua tradizione; infine, nel 1822, essa riuscì a ricostituire il Monte di Pietà gratuito, destinato a restare in vita sino al 1877 (15).

Fu però impossibile un completo ritorno al passato ed il pensare di poterlo fare fu un errore di valutazione molto grave, destinato a pesare a lungo sulla vita del Piemonte: non fu colta, infatti, l'opportunità di trarre profitto da quella esperienza di idee, di leggi, di istituzioni moderne che fu il regime napoleonico. Nemmeno la Compagnia di San Paolo poté ritornare quella che era prima del periodo francese (16).

Così, pochi anni dopo, essa cominciò ad avere seri problemi, che si acuirono poi, soprattutto in concomitanza con i fermenti rivoluzionari del 1848, quando subì l'accusa di essere una istituzione dell' "ancien régime", che applicava interessi usurari per accrescere il proprio patrimonio, a tutto vantaggio dei confratelli; furono perciò nominati dei commissari, allo scopo di verificare se tali accuse risultassero fondate: la Compagnia fu scagionata dalle accuse, poiché non fu dimostrato alcun illecito a suo carico, ma le vennero ugualmente richieste alcune modifiche normative al fine di adeguarla ai tempi (17).

Si giunse così all'11 gennaio 1852, quando il re firmò un decreto che restrinse l'attività della Compagnia al mero esercizio delle pratiche religiose, mentre l'attività finanziaria e l'amministrazione delle Opere Pie furono affidate ad un consiglio di nomina governativa e municipale, guidato da un presidente e da un vicepresidente, entrambi di nomina regia (18).

Note

(1) Per un approfondimento della storia sabauda nel periodo in oggetto cfr.: P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICUPERATI, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, Torino, UTET, 1994, e P. NOTARIO - N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal periodo napoleonico al Risorgimento*, Torino, UTET, 1993, entrambi in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso.

(2) M. ABRATE, *L'Istituto bancario San Paolo di Torino*, Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1963, p. 95.

(3) *L'Istituto Bancario S. Paolo di Torino 1563/1950*, Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1951, p. 29; (4) M. ABRATE, *L'Istituto bancario...* cit., pp. 29-31.

(4) *L'Istituto bancario...* cit., p. 16.

(5) Le più cospicue sono quella della contessa di Scarnafigi del 1720 (di ammontare imprecisato) e quella della marchesa Giacoma Francesca Cipranda (Ciprandi) Benso di Cavour del 1721 (di lire 300.000).

(6) Per esempio cfr.: Archivio Storico San Paolo (in seguito ASSP), *Compagnia di San Paolo, Lasciti*, scat. 121, fasc. 201/1, "Ordinato della Compagnia di San Paolo: accettazione di lire 2.000 da persona anonima, 27 giugno 1745"; *ibid.*, scat. 121, fasc. 202/1, "Donazione di lire 300 fatta da persona anonima alla Compagnia di San Paolo, 24 novembre 1833"; *ibid.*, scat. 121, fasc. 203/1, "Donazione di lire 10.000 fatta da persona anonima alla Compagnia di San Paolo con l'obbligo di distribuire annualmente i proventi a favore dei cattolizzandi e cattolizzati poveri, 24 novembre 1822"; *ibid.*, scat. 121, fasc. 204/1, "Donazione di lire 1.500 fatta da persona anonima alla Compagnia di San Paolo con l'obbligo di consegnarne i proventi al Prefetto pro tempore della Chiesa dei SS. Martiri, 24 giugno 1838".

(7) M. ABRATE, *L'Istituto bancario...* cit., p. 117.

(8) *Ibid.*, pp. 78-79.

(9) Una forma di finanziamento della Città di Torino, nei secoli XVII e XVIII, era la vendita di censi alla Compagnia di San Paolo. La figura giuridica del censo soddisfaceva l'esigenza di ottenere dei capitali in prestito senza cadere nel divieto di usura: questo fu possibile nello Stato sabauda dove la Bolla Piana fu subito recepita ed applicata. Negli altri stati italiani vennero utilizzate anche altre forme giuridiche di cessione di capitali, ad esempio nello Stato di Milano il Banco di San Ambrogio finanziava la Città di Milano stipulando contratti di cambio. Per un maggior approfondimento cfr.: A. COVA, *Il Banco di S. Ambrogio nell'economia milanese dei secoli XVII e XVIII*, Milano, Giuffrè, 1972.

(10) M. ABRATE, *L'Istituto bancario...* cit., p. 121.

(11) *Ibid.*, p. 95.

(12) *Ibid.*, p. 142.

(13) *Ibid.*, p. 143.

(14) G. MERIGHI - A. CANTALUPPI, *La Compagnia di San Paolo nel passaggio dall'antico regime all'età repubblicana*, in *Dal trono all'albero della libertà, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989*, II, Roma, Ministero per i beni culturali ed ambientali Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, p. 310.

(15) M. ABRATE, *L'Istituto bancario...* cit., p. 152.

(16) *Ibid.*, p. 151.

(17) *Ibid.*, pp. 159-161.

(18) *La Vigna di Madama Reale e l'Archivio Storico San Paolo*, Torino, Compagnia di San Paolo, 1995, p. 18.

Capitolo II

I CONTRATTI DI CENSO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.

1. OGGETTO E AMBITO CRONOLOGICO DELLA RICERCA.

La presente ricerca ha per oggetto i contratti di censo stipulati dalla Compagnia di San Paolo, riuniti in un apposito fondo conservato presso l'Archivio Storico San Paolo (ASSP).

Lo studio dei contratti suddetti è stato effettuato attraverso la consultazione sia degli "ordinati" - ossia le deliberazioni assembleari - con i quali i confratelli decidevano la convenienza o meno tanto delle offerte di costituzione e vendita di censi, quanto di quelle di retrovendita, affrancamento o riduzione; sia degli "strumenti", redatti da un notaio, con i quali il censo veniva effettivamente costituito e venduto, affrancato o ridotto.

Gli ordinati sono conservati nell'Archivio Storico suddetto in ordine cronologico, in volumi riguardanti ognuno un certo numero di anni.

Accanto ad essi, ci sono i relativi repertori, che contengono la parte essenziale del testo degli ordinati più importanti, disposta in ordine alfabetico per argomento.

Gli strumenti riguardanti i censi sono contenuti in scatole numerate dal 179 al 190, entro le quali vengono conservati in ordine alfabetico, sulla base del cognome di colui che costituisce il censo o lo retrovende. All'interno di ogni scatola si trovano vari fascicoli numerati, contenenti non solo gli atti relativi alle vicende dei censi, ma anche altri documenti, quali: certificati d'iscrizione ipotecaria (*bordereaux de créance* nel periodo francese), corrispondenza epistolare intrattenuta fra la Compagnia e le altre parti contraenti, atti di lite aventi nella Compagnia la ricorrente o l'interveniente o la convenuta.

L'Archivio Storico San Paolo custodisce esclusivamente le copie dei contratti di censo spettanti alla Compagnia nella sua qualità di parte contraente.

Le minute di alcuni atti possono trovarsi presso l'Archivio di Stato di Torino, comprese all'interno dei minutari" notarili; grazie poi all'editto del 28 aprile 1610, promulgato dal duca Carlo Emanuele I ed istitutivo dell'obbligo dell'insinuazione (1), sopravvivono oggi le copie di tutti i contratti di censo stipulati posteriormente a tale data, anch'esse presso l'Archivio di Stato di Torino.

L'ambito cronologico della presente ricerca è compreso tra la seconda metà del secolo XVIII e la prima metà del secolo XIX, periodo che non esaurisce l'intero arco cronologico caratterizzato dalla stipulazione di contratti di censo della Compagnia; infatti, nell'Archivio Storico San Paolo si ritrovano contratti di censo relativi ad epoca precedente, sin dagli inizi del secolo XVII (2).

L'epoca in esame presenta al suo interno un periodo di sostanziale interruzione di attività, in conseguenza dell'annessione del Piemonte alla Francia, verificatasi agli albori del XIX secolo. Tale annessione, durata dal 1802 al 1814, causò (con il codice Napoleonico) l'abolizione del contratto di censo, accanto a quella di altri negozi giuridici ritenuti di impronta feudale. Tale situazione fu sanzionata giuridicamente dall'entrata in vigore del *Code Civil des Français* avvenuta il 21 marzo 1804 (poi denominato *Code Napoléon* dal 3 settembre 1807).

Questa interruzione perdurò fino alla Restaurazione della monarchia sabauda avvenuta nel 1814; infatti il primo censo stipulato dalla Compagnia, di cui vi è traccia dopo la Restaurazione, porta la data dell'11 novembre 1816 (3), mentre l'ultimo censo documentato, anteriore alla dominazione francese, risale all'11 settembre 1798 (4).

Il periodo preso qui in esame rimane il più importante dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, soprattutto come specchio dell'attività della Compagnia, nonché della vita economica della regione subalpina in quell'epoca.

La notevole quantità di strumenti di censo che vennero redatti tra il 1750 e il 1850 mette in evidenza, da una parte, le grosse disponi-

bilità finanziarie della Compagnia e, dall'altra, le necessità di denaro liquido che avevano coloro che costituivano e vendevano i censi: questi erano, nella grande maggioranza dei casi, appartenenti alla nobiltà. Tutto questo era conseguenza del fatto che la nobiltà torinese investiva soprattutto in immobili (5), perché disdegnava gli investimenti nel commercio e nell'industria, a parte alcune attività socialmente "accettabili" come le miniere e le cartiere; la proprietà immobiliare era però soggetta a numerosi vincoli, sia feudali, sia imposti con lo scopo di mantenere integro il patrimonio familiare, come la primogenitura ed i fedecommissi (6).

Tutti i beni dovevano rimanere uniti per essere trasmessi al primogenito: i diritti ereditari degli altri figli cadetti (aiuti per cariche ecclesiastiche o carriere militari) e delle figlie dovevano essere soddisfatti in modo diverso: per queste ultime esisteva l'istituto della dote, che rimase sempre protetto.

In questa situazione il contratto di censo divenne essenziale, in quanto i nobili, pur disponendo di proprietà immobiliari talvolta ingenti, potevano trovarsi di fronte a gravi difficoltà nel reperire i fondi necessari al pagamento delle doti, da liquidarsi quasi esclusivamente per contanti (7); essi avevano inoltre un problema simile nel momento in cui dovevano estinguere dei debiti.

2. IL CONTRATTO DI CENSO IN GENERALE.

Il contratto di censo ebbe taluni precedenti nel diritto romano, ma deve il suo sviluppo al diritto comune ed in particolare, all'interno di questo, al diritto canonico. I primi a dedicare spazio nelle proprie decretali ai censi furono i papi Innocenzo III (1198/1216), Gregorio IX (1227/1241) e Innocenzo IV (1243/1254) (8). In base a tali decretali fu elaborata la categoria del "contractus censualis", nella quale il censo veniva considerato come una "pensio" annua, commisurata, in genere, ad una quota dei redditi, che taluno si riservava in occasione della cessione a titolo gratuito, fatta a favore di un ente ecclesiastico, di tutti i diritti spettantigli su di un determinato bene.

Con il contratto censuale il censuario acquistava “et directum et utile dominium rerum concessarum” con il solo onere del pagamento del censo al concedente (9).

Inizialmente, il “*censo*” aveva trovato applicazione soprattutto in campo ecclesiastico: era nato, infatti, come una prestazione annua di una certa quantità di cose o di una somma di denaro imposta dal vescovo ad una chiesa, all'atto della sua fondazione o successivamente; ben presto tale istituto si estese anche ai rapporti tra privati. Col passare del tempo tale contratto acquistò contorni sempre più precisi, sino a diventare un contratto tipico, con il nome di censo riservativo (altrimenti detto ritentivo): in questo caso si aveva un trasferimento di proprietà, a titolo gratuito, di un bene immobile con l'obbligo, per chi lo riceveva, di pagare una rendita annua e perpetua, legata ai redditi del bene in oggetto (soprattutto fondi) (10).

Accanto a tale istituto la dottrina collocò, a partire dal secolo XVI, la figura del censo consegnativo (o costitutivo), che prese origine dalla trasformazione del censo riservativo; la sua diffusione divenne tale che ben presto rese pressoché nulla l'applicazione del contratto originario (11).

Il censo consegnativo consisteva inizialmente in un doppio passaggio di proprietà di un immobile: un soggetto acquistava da una chiesa o da un monastero, per una certa somma di denaro, un immobile, che cedeva successivamente allo stesso ente religioso, riservandosi però il diritto di percepire una “*pensio*” gravante in perpetuo su quel bene. Con il diffondersi di tale contratto, si lasciò cadere l'espedito del doppio passaggio di proprietà e si ridusse il tutto alla costituzione di una rendita sopra un bene del debitore, in cambio della cessione di un capitale (12). Questa figura giuridica riscosse molto successo, in quanto rispondeva alle esigenze dell'economia medioevale, stretta da pesanti vincoli d'ordine religioso e morale, primo fra tutti quello dell'assoluta proibizione degli interessi sul denaro, durata per secoli, soprattutto a causa del rigido atteggiamento della Chiesa, che giunse persino a scomunicare o a privare della sepoltura ecclesiastica coloro che prestavano denaro ad interesse. E' opinione storicamente diffusa che il censo conse-

gnativo sia stato lo strumento più efficace allo scopo di aggirare la suddetta proibizione (13). I pontefici, pur guardando con sospetto tale contratto, non riuscirono ad opporsi alla sua enorme diffusione e dovettero limitarsi a controllarlo attraverso l'emanazione di decretali e di bolle (da qui il nome di “censo bollare”); questo perché spettava alla chiesa di stabilire quali contratti dovessero ritenersi illeciti dal punto di vista dell'usura.

Le decretali e le bolle emanate a tale riguardo furono quattro, opera dei seguenti Papi: Martino V (2 luglio 1425), Nicolò V (30 settembre 1452), Callisto III (6 maggio 1455), Pio V (19 gennaio 1569) (14).

Le decretali di Martino V (Decreto *Regimini*) e di Callisto III, applicate soprattutto in alcuni territori dell'area germanica, diedero alcune indicazioni sui censi e neppure tassative: la direttiva più importante era la facoltà di riscatto sempre permessa ai venditori (15). Tra le due decretali sopra citate si colloca la bolla di Nicolò V, emanata su richiesta di Alfonso I d'Aragona e applicata nel regno di Sicilia, che dispose al contrario norme tassative; essa, oltre a ribadire la possibilità di riscatto, introduceva l'obbligo, sotto pena di considerare usurario il contratto, di costituire il censo sopra “proprietà, redditi, diritti, giurisdizioni, tributi e tutti i singoli beni mobili ed immobili del debitore” (16). Lo scopo di tale disposizione fu quello di risolvere la controversia relativa alla liceità o meno dei censi personali, cioè imposti sopra la persona del debitore.

Molto più importante, specie per l'Italia, fu però la bolla *Cum onus* di Pio V, chiamata successivamente *Bulla* o *Constitutio Piana*. Il suo scopo fu di stabilire, in modo preciso e vincolante per tutti, le condizioni necessarie per la liceità della costituzione e dell'alienazione dei censi, derogando a qualsiasi provvedimento pontificio precedente (17).

Tale bolla è essenziale alla presente ricerca poiché tutti i censi acquistati dalla Compagnia di San Paolo sono conformi ad essa in ogni loro punto, in quanto tale bolla fu recepita nello Stato sabauda nel XVI secolo, e sempre applicata fino al XVIII. Infatti il Senato del Piemonte, con decreto del 2 giugno 1569, ordinò la pubblica-

zione e l'applicazione del provvedimento pontificio nello Stato sabaudo: tale pubblicazione non fu però effettuata, almeno inizialmente, in tutte le province. La vigenza della bolla negli Stati sabaudi fu in seguito confermata da alcuni provvedimenti dell'autorità sovrana (18) e venne sempre pacificamente riconosciuta fino all'introduzione del codice napoleonico.

La Bolla Piana richiede, come bene censito, un bene immobile o considerato tale, identificato in modo preciso attraverso l'elencazione dei confini. La dottrina e la giurisprudenza hanno peraltro equiparato ai beni immobili anche i diritti sulle gabelle e su altri redditi perpetui delle città, i proventi delle giurisdizioni, derivanti da multe, pene e confische, e gli stessi censi perpetui, data la loro natura immobiliare comunemente accettata (19).

Il prezzo del censo doveva essere sborsato effettivamente all'atto della stipulazione, alla presenza del notaio e dei testimoni.

Si stabiliva, inoltre, la facoltà di riscatto, sempre permessa in ogni tempo al debitore, il quale aveva però l'obbligo di avvisare il creditore due mesi prima di valersene: solo in questo caso quest'ultimo aveva il potere di esigere, entro un anno dalla denuncia, la restituzione del capitale.

In seguito, sorsero dei problemi dovuti al fatto che la Bolla non chiariva l'eventuale possibilità di riscatto parziale (20): nei contratti di censo costituiti dalla Compagnia di San Paolo si trovano casi di affrancamento parziale.

Altra facoltà riservata al debitore è quella di poter alienare i beni gravati da censo senza dover pagare alcun *laudemio*. Nella Bolla di Pio V si stabiliva altresì il divieto di pattuire il pagamento anticipato dell'annualità, nonché di aumentare l'importo del censo. Essa prevedeva l'estinzione, in tutto o in parte, del censo nel caso di totale o parziale perimento o sopravvenuta infruttuosità della cosa censita (21).

La Bolla *Cum onus* è, rispetto alle precedenti, molto più esauriente: l'unico argomento non trattato riguarda la determinazione del tasso annuo del censo; ma se ne può dedurre che esso deve essere ragguagliato al reddito prodotto dal bene censito (22). Per facilitare le

cose venne poi stabilita una percentuale, fissata dapprima al 6% e in seguito (1768) al 4% (23); in molti casi, però, tale tasso non veniva indicato, onde evitare l'accusa di patti usurari, in quanto il censo doveva essere legato al reddito di un bene.

Riassumendo, si può affermare che, secondo la Bolla Piana, i censi dovevano essere reali (vietati quelli personali, imposti sull'attività fisica od intellettuale della persona) (24), redimibili, perpetui o temporanei (vitalizi), pecuniari o fruttuari (quando la "pensio" era costituita da denaro o da una data quantità di prodotti) (25).

L'Archivio Storico San Paolo conserva, nel fondo esaminato, esclusivamente strumenti di costituzione di censo perpetuo, ma nell'epoca oggetto della presente ricerca, notevole diffusione trovava altresì il censo vitalizio (26), legato cioè alla durata della vita del creditore. Tale situazione si realizzava in due modi: tramite la cessione di un bene immobile con riserva di godimento, per la durata della vita, del reddito del bene stesso (censo riservativo); oppure a mezzo della cessione di un reddito che aveva la sua origine da un immobile, per la durata della vita (censo consegnativo).

Controversa era la liceità della figura giuridica del censo vitalizio personale, costituito dal debitore unicamente sopra le sue forze economiche (di lavoro ed attività), senza fare riferimento ad alcun bene immobile. In sostanza, tale censo personale vitalizio (o rendita vitalizia) fu considerato pienamente lecito soltanto in quegli stati in cui la Bolla di Pio V non venne mai pubblicata, quali Francia, Spagna, Germania, Belgio e Sicilia. La questione si risolse soltanto con l'entrata in vigore del Codice Civile Napoleonico, che collocò la rendita vitalizia tra i contratti tipici, facendola ricadere tra quelli aleatori.

Il censo era considerato un diritto reale immobiliare e seguiva l'immobile nel suo passaggio in altrui dominio, obbligando al suo pagamento il proprietario; tutto questo creava grossi ostacoli alla circolazione dei beni, soprattutto se il censo era perpetuo, in quanto, con il passare del tempo, il bene censito poteva subire numerosi trasferimenti, nonché frazionamenti, dovuti essenzialmente a vicende successive. Ciò non impedì la costituzione di censi conse-

gnativi fino alla prima metà del secolo XIX, ossia sino all'entrata in vigore del Codice Albertino, il 1 gennaio 1838; questo codice nacque sul modello di quello francese, introdotto in Piemonte nel 1804, e rimasto in vigore fino alla Restaurazione. In quest'ultimo non si parlava più della *rente foncière* e della *rente constituée* (paragonabili, con approssimazione, ai nostri censi riservativi e consegnativi), in quanto si temeva che, attraverso tali figure, potessero riproporsi gli "inconvenienti della feudalità" (27).

La *rente foncière* fu trasformata in una rendita fondiaria perpetua redimibile, che nasceva come prezzo della vendita di un immobile o come condizione della cessione a titolo oneroso o gratuito di un fondo (art. 530): si trattava di una rendita personale e mobiliare, che si risolveva in un mero diritto di credito. Il censo, da onere reale, che colpiva il fondo e lo seguiva presso qualunque possessore, divenne diritto personale di credito privo di efficacia reale (28).

La *rente constituée* fu invece collocata sotto la voce "mutuo ad interesse" (artt. 1909/1914), quasi a sottolineare il venire meno degli antichi pregiudizi. Tale disciplina codicistica determinò la nascita di una figura di rendita costituita mediante la cessione di un capitale: essendo infatti divenuta lecita la cessione di danaro ad interesse, non era più necessario celare l'interesse stesso dietro al reddito di un immobile. La suddetta rendita poteva essere vitalizia o perpetua (art. 1910); nel secondo caso essa era sempre redimibile, ma le parti potevano convenire che il riscatto non potesse avere luogo prima di un dato termine, non eccedente i dieci anni (art. 1911).

Erano previsti tre casi di riscatto forzoso per il debitore, che si avevano quando questi era inadempiente per due anni, non forniva le cauzioni promesse nel contratto (art. 1912) o incorreva nel fallimento o nella "decozione" (art. 1913).

Il *Code Napoléon* rimase in vigore in Piemonte fino al 1814: con la Restaurazione tornarono in applicazione le vecchie norme relative ai censi; infatti la Compagnia di San Paolo ricominciò ad acquistare i censi attenendosi nuovamente alle disposizioni della Bolla Piana, e questo sino al 1830.

Nel 1838 entrò in vigore il Codice Civile del Regno sardo (Codice Albertino), che disciplinava la figura della rendita semplice, detta anche “censo”, accanto a quella fondiaria. Per la costituzione della rendita semplice era necessaria un'ipoteca speciale su un fondo certo e determinato; in difetto di tale garanzia “il capitale sarà ripetibile” (art. 1942). Questa disposizione era più specifica di quella del codice francese e sembrava quasi voler richiamare il principio, sancito dalla Bolla di Pio V, secondo il quale il censo doveva essere sempre costituito su di una “res immobilis” che fosse “nominatim certis finibus designata” (29): in questo caso non vi era più alcun onere reale inerente al bene, ma soltanto un'ipoteca posta su di esso a garanzia del credito personale nascente dal rapporto di rendita perpetua.

Dopo l'unificazione italiana entrò in vigore il Codice Civile unitario del 1865, che riproducesse le norme del Codice Albertino per quanto riguardava sia la rendita semplice, (art. 1782), che quella fondiaria (artt. 1780/1781).

Sia il Codice Albertino, sia quello civile citato, pur avendo radicalmente alterato la natura del censo, introdussero tra le loro disposizioni il principio di irretroattività della legge ed il rispetto perciò dei diritti acquisiti, relativamente ai contratti stipulati antecedentemente alle loro statuizioni.

3. CARATTERISTICHE COMUNI AI CONTRATTI DI CENSO STIPULATI DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.

I censi che vedono la Compagnia di San Paolo come contraente denotano una serie di caratteristiche comuni, come si rileva dai documenti esaminati. Oltre a trattarsi di censi esclusivamente consegnativi (costitutivi o bollari) essi sono solo di natura “reale”, costituiti su di un immobile fruttifero; inoltre si tratta di contratti perpetui, pecuniari, redimibili e fruttanti normalmente il tasso del quattro per cento (30).

In ogni caso tutti i censi dovevano essere uniformati alla Bolla di Pio V (Bolla Piana). La Compagnia si collocava nel ruolo di acquirente del censo, fatto salvo un unico caso a noi pervenuto, nel quale il censo viene da essa venduto (31).

Nella maggior parte dei casi il censo veniva contemporaneamente costituito e venduto; in altri casi solamente venduto: il contratto originario in questa occasione perveniva alla Compagnia ed è di conseguenza tuttora reperibile presso l'ASSP. Talvolta, nell'ambito della costituzione o della vendita di censo, si trovano anche contratti contenenti la contemporanea estinzione di debiti o costituzioni di dote fatte attraverso l'utilizzo del denaro ricevuto con la vendita del censo.

Il censo, oltre che di costituzione e vendita, poteva essere altresì oggetto di altre forme contrattuali. La prima di queste è la retrovendita, che consisteva nella restituzione (vendita) del censo da parte della Compagnia al debitore censuario, con conseguente estinzione di esso. Un altro caso era quello del riscatto previsto dalla disposizione di legge del 24 gennaio 1864, che portava all'affrancamento del censo anche con utilizzo di cartelle del debito pubblico (32). Altra ipotesi era quella della rinnovazione, che consisteva nella riproduzione delle caratteristiche originarie del censo, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 2136 del Codice Civile unitario del 1865 (33).

Diverso era invece il caso della riduzione del censo, compiuta in seguito all'emanazione dell'ordine del Consiglio Supremo di Sua Maestà del 28 luglio 1799, che stabiliva la riduzione dei censi acquistati negli anni 1797 e 1798 (34).

4. I FORMULARI

I contratti di censo conservati nell'ASSP sono redatti da un notaio in conformità all'editto del 28 aprile 1610 (35), con il quale il duca Carlo Emanuele I, oltre ad istituire l'insinuazione, imponeva che i

contratti fossero redatti per strumento notarile, sotto pena di non poter essere esaminati da parte del giudice (36).

Notiamo che, dal punto di vista formale, i contratti suddetti sono redatti attraverso l'utilizzo di formulari, in quanto presentano caratteristiche comuni. I notai si servivano, per la compilazione dei documenti, di schemi loro forniti sia da documenti anteriori, sia da vere e proprie raccolte di formule, esistenti sin dal XII secolo (37).

In tema di strumenti notarili il più noto ed usato formulario fu, per tutta l'epoca del diritto comune, quello di Rolandino Passeggeri (38), assunto a grande fama sin dal secolo XVI e successivamente integrato da commenti ed annotazioni di altri giuristi. Tale formulario era ancora largamente in uso nel Piemonte dell'età moderna, dove si ebbero delle traduzioni e riduzioni in italiano ad uso dei notai locali: infatti, avendo, sin dal 1561, la legislazione sabauda imposto il volgare per la redazione degli atti (39), si cercò con tali manuali di fornire un valido aiuto ai notai dell'epoca, stante la loro difficoltà ad utilizzare l'italiano in sostituzione del latino (40).

Nel 1580 fu pubblicata la prima *Rolandina Volgare* (41), seguita da una seconda nel 1627 (42) che non si limitava ad essere una mera traduzione dell'originale, ma conteneva altresì formule necessarie per la redazione di alcuni "strumenti" allora moderni, quale il censo bollare; tale manuale è interessante ai fini della presente ricerca, in quanto, analizzando gli strumenti di censo conservati presso l'ASSP, si rileva l'uso continuativo che veniva fatto delle formule in esso contenute.

Il suddetto testo suggeriva che la costituzione del censo dovesse avvenire con la seguente formula: "hanno costituito, assegnato, e imposto, e in virtù del presente pubblico instrumento costituiscono, assegnano, e impongono un censo annuo, perpetuo e redimibile conforme alla Bolla di Papa Pio Quinto" (43); a ciò dovevano fare seguito, in conformità della bolla suddetta: l'indicazione dell'importo, l'indicazione della cosa censita e delle sue coerenze, la dichiarazione che il bene è libero ed il reddito superiore al censo.

La formula di vendita del censo è la seguente: "hanno dato, venduto, ceduto, trasferito e rimesso e in virtù del presente pubblico in-

strumento danno, vendono, cedono, trasferiscono, e rimettono” (44). Nell'atto doveva sempre essere indicata la possibilità di riscatto, permessa al debitore in ogni tempo a norma della Bolla Piana.

L'annuo censo doveva essere pagato ogni sei mesi a partire dal giorno di redazione dell'atto; si stabiliva, infine, che il capitale venisse effettivamente sborsato al momento della stipulazione dello strumento dall'acquirente del censo e consegnato al venditore, che lo doveva ritirare dopo averlo controllato.

Nel secolo XVIII nacquero i nuovi formulari redatti sulla schema delle Regie Costituzioni Sabaude. Nel 1770 fu pubblicato il manuale sulla pratica notarile del Belmondo (45) che ebbe larga diffusione: tale opera tratta anche del censo, nel titolo IX. Questo manuale, per quanto attiene agli atti di censo, si differenzia dalla *Rolandina Volgare* perché, mentre quest'ultima forniva al notaio delle vere e proprie formule da trascrivere integralmente, il Belmondo si limitava a dare delle indicazioni su come doveva essere strutturato il contratto di costituzione e vendita di censo per essere valido a norma della Bolla Piana. Detto manuale definiva il censo come lo *jus* di percepire una determinata annua pensione sopra un fondo o da una qualche persona (46); il testo proseguiva stabilendo che il censo, per essere conforme alla Bolla di Pio V, doveva essere costituito sopra beni designati in modo specifico “per qualità, quantità, situazione e coerenza” e che fossero fruttiferi. Essenziale era l'esborso effettivo del denaro all'atto della stipulazione dello strumento, alla presenza del notaio e dei testimoni (47); il Belmondo trattava anche del prezzo del censo, dicendo che questo era rimesso agli accordi delle parti (normalmente 4%), purché non eccedesse la misura del 6% (48).

Il censo era nullo se il bene non era fruttifero, se non era indicato in modo specifico attraverso le coerenze, se non era stato versato in tutto o in parte il capitale all'atto della stipulazione o se si eccedeva il giusto prezzo stabilito. Inoltre l'atto doveva sempre contenere l'indicazione dell'applicazione integrale della Bolla Piana, la facoltà riservata continuativamente al debitore di riscattare il censo e

l'obbligo dello stesso di pagarlo di anno in anno a semestri maturati.

5. GLI ORDINATI

A) *Caratteri generali.*

Secondo la definizione datane da Giuseppe Locorotondo “gli ordinati riguardano l'amministrazione ordinaria e straordinaria delle Opere e dei beni della Compagnia. Comprendono deliberazioni relative alla nomina, alla promozione e alla destituzione di personale; alla sistemazione ed organizzazione di uffici; all'esame di suppliche di bisognosi e di ricorsi vari, nonché ovviamente all'accettazione di eredità ed a tutte le operazioni relative alla loro amministrazione ed alla destinazione dei loro redditi” (49).

Le diverse proposte di costituzione e vendita di censi, di retrovendita, di affrancamento o di riduzione degli stessi venivano prese in esame nel corso di apposite riunioni della Compagnia, durante le quali erano all'ordine del giorno anche altri argomenti su cui deliberare. Al termine di ogni riunione veniva stilato dal segretario un “ordinato” riassuntivo delle decisioni prese e sottoscritte dal rettore e dallo stesso segretario.

Dal punto di vista formale, gli ordinati presentano i seguenti elementi:

- la data;
- il luogo (Oratorio della Veneranda Compagnia di San Paolo);
- l'ora (immediatamente successiva “all'i divini uffici della mattina”);
- l'elenco dei confratelli ed ufficiali rappresentanti la Compagnia (“congregati”: rettore, vicerettore, economo generale ecc....);
- l'indicazione sommaria delle caratteristiche della proposta di censo esposta dal confratello relatore della medesima (nome del richiedente, importo dell'annuo censo, immobile su cui si costituisce, importo del capitale relativo ed eventuale scopo);
- l'accettazione della richiesta (50);

- la nomina di due confratelli a rappresentanti della Compagnia con obbligo d'intervento alla stipulazione dell'atto (era però sufficiente la presenza di uno di essi);
- le firme (del rettore e dell'economista generale negli ordinati redatti fino al 1799; in quelli posteriori si trova anche la firma del segretario).

All'ordinato poteva essere unita altra documentazione, come, per esempio, la richiesta scritta dell'esponente, la supplica del richiedente o lo stato delle iscrizioni ed ipoteche sui beni del medesimo.

Alla redazione dell'ordinato faceva seguito la confezione dello strumento, che aveva luogo entro breve lasso di tempo: dalla documentazione posseduta risulta che tale intervallo andava da un minimo di un giorno fino ad un massimo di due mesi.

B) *Gli ordinati con deputazione.*

Gli ordinati propriamente detti sono, come già si è visto, documenti riassuntivi delle riunioni correnti dei confratelli; viceversa, gli "ordinati con deputazione", sono dei veri e propri strumenti redatti dal notaio, alla presenza di due testimoni e di un numero di confratelli superiore ai due terzi, e soggetti all'insinuazione. Tramite essi i confratelli nominavano normalmente due rappresentanti, che dovevano comparire all'atto della redazione degli strumenti relativi alla retrovendita dei censi (51), alla riduzione (52) o alla accettazione di censi pervenuti alla Compagnia tramite testamento (53).

L'ordinato inizia con l'indicazione della data, del luogo (sempre l'oratorio della Compagnia), dei nomi dei due testimoni e dei confratelli presenti (rettore, vicerettore, economista generale e una decina di altri). Costoro venivano convocati tramite la consegna di un "viglietto" effettuata dal chierico della Compagnia.

La nomina dei rappresentanti era formalizzata nel seguente modo: "i signori congregati hanno unanimemente eletto, nominato e deputato come eleggono, nominano e deputano i Signori...". I due confratelli prescelti erano nominati procuratori sia generali sia speciali e veniva attribuita loro un'ampia facoltà di rappresentare la Compagnia all'atto della stipulazione dello strumento. In effetti, essi pote-

vano agire come meglio ritenevano opportuno nell'interesse della Compagnia, la quale prometteva di accettare il loro operato senza contestazioni di sorta, anche qualora avessero assunto decisioni per cui era previsto il conferimento di un particolare ed apposito mandato.

La sopra descritta ampia facoltà di rappresentanza era confermata dalla clausola *cum libera*.

Con l'ordinato con deputazione venivano nominati due rappresentanti; però si riteneva sufficiente la partecipazione di uno solo di essi alla redazione dell'atto, cosa che trovava conferma nella clausola *et si non omnes*.

Gli ordinati con deputazione possono trovarsi allegati allo strumento relativo oppure costituire un fascicolo a parte, secondo l'inventario effettuato da G. Locorotondo (54).

Note

(1) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia*, t. XXV, vol. XXVII, Torino, 1860, pp. 44 sgg.

Nel 1610 il duca Carlo Emanuele I istituisce l'insinuazione, cioè l'obbligo che tutti gli atti notarili siano conservati non solo in un esemplare dai singoli notai, ma pure in un altro esemplare presso appositi uffici detti appunto dell'insinuazione. Ogni notaio era tenuto a versare all'ufficio della sua zona (ad ogni zona corrispondeva una "tappa" di insinuazione) entro un certo tempo gli strumenti redatti (ed all'occasione era versata pure un'imposta), in modo che un esemplare fosse sempre reperibile e che tutti gli atti di una certa zona fossero riuniti cronologicamente.

(2) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 185, fasc. 54/1, "Vendita di un annuo censo, di 54 ducaton e mezzo, di Ottavio Mayno alla Compagnia di San Paolo, proveniente, per successivi trasferimenti, dalla città di Moncalieri, 21 marzo 1609".

(3) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 72/1, "Costituzione di censo fatta dalla contessa Luigia e dal conte Federico Riccardi di Netro a favore della Compagnia di San Paolo, con quietanza del marchese Gaetano Montiglio Cocconito a favore del conte Riccardi ed obbligo di questo verso la contessa sua madre, 11 novembre 1816"

(4) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 189, fasc. 84/1, "Vendita di censo fatta da Giuseppe Valletti alla Compagnia di San Paolo, 11 settembre 1798".

(5) S.J. WOOLF, *Studi sulla nobiltà piemontese nell'epoca dell'Assolutismo*, Torino, Accademia delle Scienze, 1963, p. 138.

(6) *Ibid.*, pp. 150-151; *Cenni sulla storia dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in Piemonte*, Appunti dalle lezioni di storia del diritto italiano, a cura di C. MONTANARI - P. CASANA TESTORE, Torino, Giappichelli, 1978, p. 11.

(7) S.J. WOOLF, *Studi sulla nobiltà...cit.*, pp. 32-35.

- (8) C. MONTANARI, *Rendita perpetua - diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, p. 824.
- (9) *Ibid.*, p. 825.
- (10) R. TRIFONE, *Censi*, in *Novissimo digesto italiano*, III, Torino UTET, 1959, p. 93.
- (11) C. MONTANARI, *Rendita perpetua... cit.*, p. 827.
- (12) *Ibid.*, p. 829.
- (13) L. MAURO, *Il contratto di censo bollare o consegnativo con la più recente giurisprudenza*, Napoli, Pierro, 1911, pp. 1 sgg.
- (14) *Ibid.*, p. 14.
- (15) *Ibid.*, p. 30.
- (16) *Ibid.*, p. 31.
- (17) C. MONTANARI, *Rendita perpetua... cit.*, p. 837.
- (18) G.B. BORELLI, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia*, Torino, 1681, pp. 1136 sgg.
- (19) C. MONTANARI, *Rendita perpetua... cit.*, p. 838.
Ad esempio, nella vendita di censo fatta dall'Opera del Regio Ritiro delle Figlie dei Militari a favore della Compagnia di San Paolo, il 7 febbraio 1795, si trova un caso di censo costituito sopra un altro censo (ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 73/3).
- (20) L. MAURO, *Il contratto di censo... cit.*, pp. 171 sgg.
- (21) *Ibid.*, pp. 32-35.
- (22) C. MONTANARI, *Rendita perpetua... cit.*, p. 838.
- (23) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine... cit.*, t. VII, vol. IX, Torino, 1831, p. 304.
- (24) L. MAURO, *Il contratto di censo... cit.*, p. 49.

(25) *Ibid.*, p. 53.

(26) I. SOFFIETTI, *Rendita vitalizia - diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 849 sgg.

(27) C. MONTANARI, *Rendita perpetua...* cit., p. 843.

(28) R. TRIFONE, *Censi...* cit., p. 98.

(29) C. MONTANARI, *Rendita perpetua...* cit., p. 845.

(30) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine...* cit., t. VII, vol. IX, Torino, 1831, p. 304.

(31) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 182, fasc. 39/1, "Censo annuo della Compagnia di San Paolo a favore della chiesa della Madonna degli Angeli, costituito contro versamento di capitale proveniente dai defunti Fenoglio Giovanna Maria e fratello e sorelle Conti, 25 giugno 1818".

(32) Legge 1636 del 24 gennaio 1864, art. I: "I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che sieno gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decimi, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue si redimibili che irredimibili a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità e altri corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione, mediante cessione a favore del Demanio o dello Stabilimento di manomorta creditore di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico al cinque per cento eguale all'ammontare dell'annua prestazione".

(33) Art. 2136 del Codice Civile del 1865: "Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare più di trent'anni, deve a richiesta del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo ventott'anni dalla data dell'ultimo documento".

(34) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine...* cit., t. XIX, vol. XXI, Torino, 1850, p. 1335: "Tutti li crediti che traggono origine da' contratti ed atti qualsivoglia posteriori alla data de' 31.12.1796 eccettuati quelli procedenti da mere operazioni di commercio saranno sì rispetto a' capitali che a' proventi loro, soggetti ad un'equitativa diminuzione la quale però non potrà mai eccedere il sesto rispetto ai crediti contratti dal 1.1.1797 al tutto dicembre del medesimo anno ed il terzo rispetto a quelli contratti dal 1.1 a tutto il 19.12.1798".

(35) *Ibid.*, t. XXV, vol. XXVII, Torino, 1860, p. 44.

- (36) *Cenni sulla storia dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in Piemonte...* cit, p. 19.
- (37) A. PRATESI, *Genesi e forma del documento medioevale*, Roma, Jouvence, 1987, pp. 95 sgg.
- (38) *Summa artis notariae*, terminata nel 1255 o 1256, nota in seguito come *Rolandina*; E. FALCONI, *Lineamenti di diplomatica notarile e tabellionale*, Parma, Cusl, 1988, pp. 167-170.
- (39) C. PECORELLA, *Il libro terzo degli "Ordini nuovi" di Emanuele Filiberto*, Torino, Giappichelli, 1989, pp. XVIII sgg.
- (40) C. MONTANARI - P. CASANA TESTORE, *Cenni sulla storia...* cit., p. 29.
- (41) *Summa Rolandina dell'Arte del notariato*, Torino, 1580.
- (42) *Somma Rolandina Volgare*, Torino, 1627.
- (43) *Ibid.*, p. 276.
- (44) *Ibid.*, p. 277.
- (45) G. BELMONDO, *Istruzione per l'esercizio degli uffizj del notajo nel Piemonte*, I, Torino, 1777.
- (46) *Ibid.*, paragrafo 383, p. 111.
- (47) *Ibid.*, paragrafo 385, p. 112.
- (48) *Ibid.*, paragrafo 387, p. 113; G.B. BORELLI, *Editti antichi e nuovi...* cit., pp. 1149-1150 (Editto del 26.2.1627).
- (49) G. LOCOROTONDO, *Archivio storico dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino*, Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1963, p. 8.
- (50) L'unico caso di rifiuto di acquisto di censo da parte della Compagnia di San Paolo, riscontrato dall'analisi dei documenti conservati nell'Archivio Storico, riguarda l'offerta fatta dalla Compagnia della Misericordia a quella di San Paolo di acquistare due censi dovuti dalla Città di Torino, il 10 marzo 1720 (*Compagnia di San Paolo, Ordinati*, vol. 7, 1718-1726).

(51) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 180, fasc. 16/1, "Retrovendita di censo fatta dalla Compagnia di San Paolo all'avvocato Giovanni Battista Arnaldi e cessione da questi alla Compagnia di San Paolo di altro censo acquistato dal conte Francesco Brea di Rivera, 11 maggio 1797"; *ibid.*, scat. 181, fasc. 22/2, "Ordinato della Compagnia di San Paolo con deputazione per l'amministrazione dell'eredità del fu Giacomo Ghidella e per retrovendita di censo all'avvocato Giovanni Francesco Cauda, 5 febbraio 1792"; *ibid.*, scat. 187, fasc. 66/2, "Ordinato della Compagnia di San Paolo con deputazione in capo di quattro de' suoi membri per la retrovendita del censo venduto dal barone Felice Prever di San Giorgio [si tratta in realtà di Prever di San Giorio] alla Compagnia stessa, 1 dicembre 1822".

(52) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 180, fasc. 17/2, "Riduzione di censo tra la veneranda Compagnia di San Paolo ed il signor canonico ed arciprete don Luigi Calandra di San Germano, 24 marzo 1800".

(53) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 184, fasc. 49/1, "Vendita di censo fatta dal conte Leina di Lessolo a favore della Compagnia di San Paolo, 23 novembre 1767".

(54) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 66/2; *ibid.*, scat. 181, fasc. 22/2, cfr. nota 51.

Capitolo III

GLI ATTI DI COSTITUZIONE DI CENSO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO

1. CARATTERISTICHE

Gli atti di costituzione e vendita dei censi conservati presso l'Archivio Storico San Paolo, pur presentando sostanzialmente caratteristiche comuni, possono essere suddivisi, sotto il profilo formale, in due grandi gruppi, corrispondenti, rispettivamente, al periodo precedente l'occupazione francese (fino al 1798), il primo, ed al periodo successivo alla Restaurazione (dal 1814), il secondo. Gli atti del secondo gruppo si differenziano dai precedenti soprattutto per la loro essenzialità terminologica, come si chiarirà in seguito.

CARATTERI INTRINSECI DEL DOCUMENTO

Il contratto di censo è preceduto da un frontespizio indicante: la data di costituzione del censo stesso, l'elencazione delle parti e del notaio rogante, la data del riscatto, eventualmente l'ammontare del censo ed il relativo capitale nonché le quietanze o le doti costituite (qualora esistenti).

1) *Data.*

La data, negli atti più antichi (1759/1766), è preceduta dall'invocazione verbale, che consiste “nella menzione della Divinità nel cui nome, secondo l'insegnamento di San Paolo, doveva compiersi ogni atto dei fedeli” (1). L'invocazione suddetta è formulata nel seguente modo: “In nome del Signore Nostro Gesù Cristo sia corrente l'anno dopo la sua natività...” (2).

La data, oltre a comprendere l'anno, il mese ed il giorno, è completata con l'indicazione dell'ora (seguita, fino al 1799, da “di Francia”).

Nei documenti più antichi (sino al 1799) è menzionata anche l'indizione.

Con l'avvento dell'occupazione francese (1798) anche in Piemonte fu introdotto il calendario repubblicano; infatti nell'atto di cessione di due censi da parte delle due Opere del Deposito e delle Forzate a favore della Compagnia di San Paolo (3) si rileva una doppia datazione: 19 marzo 1799, ma anche “l'anno settimo repubblicano, primo della libertà piemontese, alli 29 ventoso”.

II) *Luogo di stipulazione.*

Dopo la data, nello strumento viene indicato il luogo in cui si stipula il contratto. Nella stragrande maggioranza dei casi il notaio, le parti ed i testimoni si riuniscono in una stanza appartenente alla Compagnia (casa o stanza della Tesoreria). Se accanto alla costituzione e vendita di censo c'è una costituzione dotale (4), i soggetti interessati si riuniscono in una delle camere dell'appartamento del venditore del censo e costituutore della dote (normalmente il padre della futura sposa).

Altro caso si ha quando alla stipulazione è presente un senatore nella qualità di rappresentante del “Real Senato” (5): in questa ipotesi la stipula avviene nel suo appartamento.

III) *L'indicazione del notaio rogante e dei testimoni.*

Nell'atto, dopo la data ed il luogo, si trova l'indicazione del notaio (“ivi davanti me Regio Notaio”) e dei testimoni (sempre in numero di due); questi ultimi sono elencati con nome, cognome, titolo nobiliare, luogo di nascita e località di residenza (non era essenziale la residenza in Torino).

Se è presente il rappresentante del Senato, questi viene menzionato prima dell'elencazione dei testimoni con nome, cognome, titolo nobiliare, poteri di rappresentanza e data del documento che conferisce la stessa.

ASSP 185/53.1

1823. 10. Maggio

CENSO del Sig. Conte Giuseppe Luigi Melina
di Capriglio a favore della Comp. di S. Paolo,
Dote della Domigella Paolina sua figlia
In forza di nota del Sig. Cavaliere
Squarzo Nordelli.

Arifattato e firmato il giorno 8. giugno 1823.
per il notajo Dionisio

reg. Dionisio

1823, 10 maggio - Censo del conte Luigi Melina di Capriglio a favore della Compagnia di San Paolo e costituzione di dote a favore della figlia Paolina.

Nei censi più vecchi (1759/1781) il notaio prosegue con: “a me notaio cogniti, richiesti ed astanti, ed in piè del presente con esse parti sottoscritti”; in quelli più recenti (1822/1830) solo con: “colle parti cogniti e tutti meco sottoscritti”.

IV) *Scopo del censo.*

L'indicazione del soggetto che costituisce e vende il censo può essere preceduta dalla descrizione dello scopo del medesimo (estinguere un debito o costituire una dote). Nel caso di costituzione di una dote, questa parte è molto estesa, soprattutto nei censi venduti prima del periodo francese (come si vedrà in seguito).

V) *Indicazione dell'ordinato.*

Nei censi più antichi, dopo l'indicazione dello scopo, viene menzionata la data dell'ordinato con il quale la Compagnia accetta di acquistare il censo e nomina due confratelli come suoi rappresentanti nella stipulazione dello strumento (esempio: “Per un tale effetto prego e deuto i signori... per intervenire alla stipulazione dell'opportuno strumento con quelle clausole e cautele che avrebbero stimate più opportune”).

VI) *Indicazione del venditore del censo.*

I soggetti che costituivano e vendevano i censi alla Compagnia di San Paolo erano persone di condizione elevata, tra cui molti appartenenti alla nobiltà piemontese. In alcuni casi si trattava di persone legate alla corte, come la Contessa Giuliana Lucia Vallesa di Martiniana che era una delle Dame di Palazzo di Sua Maestà la Regina (6) o il Marchese Vincenzo Ferrero d'Ormea che era il Primo Scudiero di Palazzo e Gentiluomo di camera di Sua Maestà (7).

Il venditore del censo è indicato con: nome, cognome, titolo nobiliare e nome del padre (preceduto da “fu” se defunto, viceversa da “dal vivente”); seguono il luogo di nascita e quello di abitazione. Se il venditore è minore viene assistito dal curatore; se invece egli non è presente, viene rappresentato da un procuratore, della cui nomina e relativi poteri si fa menzione nello strumento (8). I sud-

detti poteri sono indicati in questo modo: “Colle opportune facultà ed in specie di quella di potere prendere denari a prestito, costituire censi e di ipotecar per le somme che saranno necessarie al regolamento, o interessi, di lui costituente ovunque esistenti”.

Negli atti redatti durante l'occupazione francese i titoli nobiliari delle parti e dei testimoni sono sostituiti dal termine “cittadino” (9).

VII) *Costituzione del censo.*

La costituzione del censo è sancita dalla seguente formula, presente in tutti gli atti: “Fatto, creato, costituito, ed imposto come in vigor d'istrumento fa, crea, costituisce ed impone (periodo dal 1759 al 1798), ridotta successivamente a “costituito ed imposto come pel presente istrumento costituisce ed impone” (periodo dal 1816 al 1830).

Talvolta, dopo l'indicazione del venditore del censo e prima della formula sopra citata, si legge: “in ogni miglior nuova via e forma dalla ragione permessi, per se, per i suoi eredi e successori, spontaneamente e liberamente, e poichè di così fare li è piaciuto e piace” (10). Successivamente si ribadisce che il censo è annuo, perpetuo e redimibile e se ne indica l'importo.

VIII) *Indicazione dei beni censiti.*

Molto importante è l'individuazione, fatta in modo preciso, dei beni censiti, in quanto essi sono gravati da ipoteca (11) a favore della Compagnia; tale indicazione era, tra l'altro, imposta dalla Bolla di Pio V. La Compagnia, in conformità della Bolla suddetta, poteva acquistare solo censi costituiti sopra immobili: nei documenti conservati presso l'Archivio Storico San Paolo si riscontra un solo caso in apparenza difforme, consistente nella costituzione di un censo sopra un altro censo (12), essendo quest'ultimo comunemente equiparabile ad un bene immobile (13).

L'immobile consisteva normalmente in un corpo di casa o in un palazzo; in alcuni casi il censo era costituito sopra beni rurali quali cascine (14), vigne (15), campi (16), prati (17). Interessante è l'atto

di costituzione di un censo sopra un filatoio (18) o sopra una casa adibita ad osteria (19).

Il bene oggetto di censo normalmente era sito in Torino (20) ed individuato con l'indicazione della contrada, isola, parrocchia ed eventualmente con la citazione degli atti di acquisto. La Bolla Piana prescriveva che l'immobile fosse certo, ossia determinato con precisione nei suoi confini; per questo, negli strumenti di censo stipulati dalla Compagnia, sono elencate in modo analitico le coerenze (a levante, ponente, mezzogiorno e mezzanotte). All'indicazione dei confini fa seguito la locuzione "salve altre ulteriori coerenze se vi fossero, quali non avranno a pregiudicare alla verità del fatto e presente vendita franca e libera da ogni censo, canone, peso, livello, servitù, fidecommisso o primogenitura tanto purificata che da purificarsi e da qualsivoglia altro peso impediente la validità e sussistenza della costituzione di censo". L'eventuale primogenitura o fidecommisso che vincola la cosa censita deve essere espressamente indicata in questa parte.

Più oltre si evidenzia la capacità del bene di sopportare il peso del censo; nell'atto di costituzione, però, non viene mai indicato l'ammontare del reddito del bene censito, ma ci si limita a dire che è superiore all'importo del censo (si possono trovare indicazioni precise sui redditi in alcuni ordinati). Segue poi la locuzione: "dedotte le riparazioni e le annue contribuzioni, promettendo di prestare in ogni caso la debita e legittima evizione, difesa e manutenzione in ampia forma sotto resezione di danni e spese e special ipoteca degli effetti predesignati".

ix) *Vendita del censo.*

La vendita del censo è sancita dalla seguente formula: "il censo di Lire... il signor... ha venduto, ceduto, trasferito e rimesso come vende, cede, trasferisce e rimette alla Veneranda Compagnia eretta nella presente città, quivi per essa presenti, stipulanti ed accettanti i signori (normalmente economo e rettore nella loro qualità di rappresentanti della Compagnia, citati con nome, cognome, titoli nobiliari e generalità paterne) di questa città ed in essa abitanti e dalla

medesima per questo effetto pregati”. In questa parte può essere menzionato l'ordinato nel quale la Compagnia accetta il censo e nomina i suoi rappresentanti.

La vendita di censi effettuata dopo il 1814 è sancita solo con le parole “ha venduto e vende”.

x) *Obbligo di pagamento del censo da parte del venditore.*

Il venditore del censo promette di pagare alla Compagnia, a mani del Tesoriere o nella sua casa, l'annuo censo a semestri maturati (21), a partire dalla data di stipulazione dell'atto, in conformità con la Bolla Piana, la quale stabiliva il divieto di pattuire il pagamento anticipato dell'annualità. Segue la locuzione “sotto la special ipoteca e costituito possessorio (22) di detti stabili, il tutto ogni eccezione ed opposizione cessante”.

xi) *Pagamento dell'importo del capitale.*

Secondo la Bolla di Papa Pio V il prezzo del censo doveva essere sborsato effettivamente all'atto della stipulazione, presenti notaio e testimoni; infatti negli strumenti stipulati dalla Compagnia, il Tesoriere della stessa versa il capitale al venditore del censo: questi, dopo aver fatto la debita numerazione della somma, la ritira oppure la lascia sul tavolo e ciò dipende dall'uso che successivamente si vuol fare del denaro; se esso serve a pagare un debito o una dote viene in seguito ritirato dal tavolo e consegnato al creditore o al futuro sposo della fanciulla dotata.

Segue la quietanza fatta dal venditore del censo alla Compagnia per la somma ricevuta; la formula è la seguente: “ha quittato, assolto, liberato come il presente quitta, libera ed assolve alla Compagnia quittance finale e generale (o generalissima) con promessa di mai più domandarle, ne permetter che da altri le venga domandato cosa alcuna od inferta molestia sia giudiziale che stragiudiziale, salvo però sempre per se e suoi eredi o successori la facoltà di riscatto”.

XII) *Possibilita' di affrancare il censo.*

I censi costituiti a favore della Compagnia erano tutti redimibili a norma della Bolla Piana. Infatti tale Bolla stabiliva la facoltà di affranco concessa, in ogni tempo, al debitore per il medesimo prezzo pagato nell'erezione del censo; tale affranco doveva essere denunziato, almeno un bimestre prima che venisse effettuato; però il creditore poteva pretenderlo coattivamente dopo tale denuncia, entro un anno dall'intimazione.

Negli atti di costituzione si richiedeva al debitore, per redimere il censo, non solo il pagamento del capitale, ma anche quello delle annualità decorse, sino all'effettivo riscatto, e delle spese del contratto.

Esisteva la possibilità di affrancare parzialmente il censo con la conseguente riduzione dell'ipoteca (23).

XIII) *Conformita' del censo alla Bolla Piana.*

In tutte le costituzioni di censo a favore della Compagnia viene espressamente dichiarato che “si intenderanno apposte nel presente contratto tutte le clausole necessarie per la validità e sussistenza del medesimo a termine della bolla pontificia di San Pio V e non apposte quelle che potessero essere contrarie”. Nei censi più antichi (1759/1780) la formula suddetta è la seguente: “volendo le parti che non si avrà per apposto qualunque patto o clausola alla bolla di San Pio V contrariante e per contrario apposte tutte quelle altre clausole e patti che ai termini di detta bolla, editti, ordini e manifesti potessero essere necessari per maggior validità”.

XIV) *Strumenti complessi.*

Nel caso di strumenti complessi, come censo più estinzione di un debito o censo più costituzione di dote, a questo punto intervengono o il debitore o i futuri sposi per la redazione della seconda parte del contratto.

Successivamente le parti promettono di “attendere ed osservare tutto quanto indicato precedentemente sotto obbligo dei danni, interessi e spese, che una di esse, per effetto dell'altra, potesse soffrire,

e sott'obbligo e costituito possessorio dei loro beni rispettivi presenti e futuri in forma camerale”.

XV) Formule di autenticazione.

Nei censi successivi alla Restaurazione il notaio, per garantire l'autenticità dello scritto, dichiara di “aver ricevuto il presente strumento, di averne fatta la minuta, pronunciato il contenuto di essa con chiara e intellegibile voce”, in presenza delle parti e dei testimoni e di aver fatto l'insinuazione pagando sia un diritto fisso che vari diritti percentuali, oltre il diritto di tabellone. Nei censi più antichi il notaio si limita a dichiarare di aver letto lo strumento e di averlo pubblicato.

XVI) Sottoscrizione.

Gli strumenti di censo conservati nell'Archivio Storico San Paolo costituiscono la copia di competenza dell'acquirente, per cui su di essi non troviamo le firme delle persone presenti alla stipulazione, ma solamente la menzione di esse: le sottoscrizioni vere e proprie si trovano sulle minute notarili. Queste ultime sono le raccolte degli atti redatti dai notai e sono in parte conservate nell'Archivio di Stato di Torino.

Gli strumenti di costituzione e vendita di censi alla Compagnia di San Paolo, oggetto di questa ricerca, sono stati redatti, nella quasi totalità, da tre notai: Paolo Battista Furno (1749/1777) (24), Ignazio Lorenzo Furno (1778/1798) (25) e Carlo Maria Dionisio (1816/1830) (26).

Nel contratto sono richieste le firme del cedente, del rappresentante della Compagnia e dei testimoni; inoltre, eventualmente, quelle del tesoriere e del creditore soddisfatto con il capitale versato dalla Compagnia. Segue la firma del notaio, preceduta, nei censi più recenti, dall'indicazione di quanti fogli è composta la minuta.

XVII) Indicazione dell'insinuazione.

In ogni atto di costituzione di censo si trova indicazione dell'insinuazione (27).

Nei contratti precedenti al periodo francese il notaio dichiara di aver “levato” la copia dell'originale e di aver fatto l'insinuazione nella città di Torino (indicando il libro, l'anno e la carta); in quelli più recenti l'insinuazione non risulta più indicata in modo analitico, ma il notaio si limita ad esporre le spese sostenute per tale formalità.

2. COSTITUZIONE E VENDITA DI CENSO CON PAGAMENTO DI UN DEBITO

In alcuni casi il venditore di un censo utilizzava il denaro ricevuto dalla Compagnia di San Paolo per estinguere un debito; in questa ipotesi, nello strumento la costituzione o vendita di censo è seguita dalla quietanza del creditore (28).

Dopo aver ricevuto il denaro dal Tesoriere della Compagnia, il venditore del censo lo lasciava sul tavolo, per poi consegnarlo al creditore; nell'atto, quest'ultimo, che è indicato con il nome, cognome, titolo nobiliare e nome del padre, deve dichiarare (“Ha dichiarato, confessato, ammesso come dichiara, confessa, e ammette”) di aver ricevuto dal debitore la somma e di averla realmente “numerata” e ritirata, presenti notaio e testimoni. Successivamente veniva rilasciata la quietanza del pagamento ricevuto, con la quale il debitore dichiarava di essere completamente soddisfatto e di mai più richiedere la somma ricevuta. In seguito il creditore dichiarava di rinunciare, a favore della Compagnia, a tutte le sue ragioni ipotecarie relative al credito riscosso.

3. COSTITUZIONE E VENDITA DI CENSO CON COSTITUZIONE DI DOTE

Molto interessanti sono gli atti notarili, conservati nell'ASSP, comprendenti sia una costituzione e vendita di censo che una costituzione di dote: colui che costituiva il censo sui propri beni e lo vendeva alla Compagnia di San Paolo faceva questo allo scopo di procurarsi il denaro liquido necessario al pagamento di una dote.

La dote non serviva soltanto a regolare i rapporti patrimoniali fra i coniugi, ma anche i diritti successori fra i fratelli o nipoti ed i corrispondenti elementi femminili della famiglia (29). Questo derivava dal diritto feudale e dalla prassi esistente in Italia che escludeva le donne dalla successione per conservare in capo ai soli maschi (e spesso ai soli primogeniti) le fortune della famiglia. Tutto ciò allo scopo di non dividere il patrimonio e di conservare più facilmente il prestigio sociale (spesso connesso con investiture feudali o consistenti possedimenti immobiliari) ed il potere economico del casato in capo ad uno solo, alla cui posizione erano sacrificati gli altri componenti (30).

Nel 1729 Vittorio Amedeo II pubblicava la seconda edizione delle "Leggi e Costituzioni di Sua Maestà", dove era indicato in modo palese l'uso generalizzato della "exclusio propter dotem" a favore di fratelli o nipoti maschi. In occasione di tale disposizione il Sovrano, parlando di dote congrua ed indicandone un minimo, pareva garantire alla donna non solo il diritto alla costituzione della dote, ma altresì ad un ammontare minimo della stessa, a titolo di rimborso della rinuncia ereditaria. Il principio della dote congrua acquistava così valore indubitato in ogni parte dello Stato Sabauda. Si stabilisce così che: "la congruità della dote rispetto alle maritande si regolerà a misura della qualità, e Beni della Famiglia, e singolarmente avuto riguardo a quelle, che sogliono assegnarsi alle persone di simil grado secondo la consuetudine del Luogo" (31). Il principio era generale, ma il legislatore sabauda rinviava ancora alla prassi locale ed alle valutazioni sociali l'effettiva misura della dote. Oltre alla dote, la promessa sposa riceveva dal futuro marito il cosiddetto "aumento obnuziale" (32) che, secondo le consuetudini dei nobili, aveva il valore di un terzo della dote. Parte integrante di quest'ultima era il corredo, detto "fardello" (33), donato dal padre, al quale poteva aggiungersi un contro-fardello dello stesso importo, fornito dal marito assieme ad una donazione sotto forma di gioie e ad una somma annua da destinarsi all'acquisto di vestiario.

Il contratto di dote, di regola, doveva essere scritto e redatto da un notaio, per potere essere considerato in un'eventuale controversia dal giudice sabauda (34).

I notai, nella redazione degli strumenti di costituzione di dote, utilizzavano schemi tratti dai formulari più in uso. Molto seguito dalla pratica notarile piemontese, nei secoli XVIII e XIX, era quello del Belmondo: tutti i contratti di costituzione di dote conservati dall'ASSP, legati alla costituzione di censo, sono strutturalmente conformi alle regole in uso nella prassi, di cui tale testo edito nel 1777 è uno specchio fedele.

Se alla costituzione e vendita di censo segue una costituzione di dote, quest'ultima, nell'atto, è inserita dopo la consegna del denaro da parte del Tesoriere della Compagnia al venditore del censo ed il rilascio della relativa quietanza (35).

Il contratto di dote si apre con l'indicazione della personale costituzione dei futuri sposi e del loro nome, cognome, titolo nobiliare e generalità paterne; successivamente viene posta in evidenza la promessa che essi hanno fatto, con il consenso e gradimento dei loro genitori, di sposarsi: "in facie di Santa Madre Chiesa secondo i riti della medesima, alla semplice richiesta di uno di essi".

La dote veniva normalmente costituita dal padre della sposa: si conservano però esempi di costituzione da parte della madre o della nonna materna (36). L'importo della dote poteva coincidere con quello del censo od essergli superiore: in questo caso la differenza veniva consegnata agli sposi, attraverso l'esborso di denaro proprio, contemporaneamente alla consegna del capitale del censo. La somma consegnata allo sposo (sia a titolo di dote che di fardello) veniva da lui controllata e ritirata alla presenza dei testimoni e del notaio; in seguito, i futuri sposi rilasciavano quietanza finale, generale e generalissima al costituente, promettendo di essere interamente soddisfatti.

Con il ricevimento della dote la donna rinunciava ai propri diritti successori, accettando di essere esclusa da ogni eredità e primogenitura sia paterna che materna, fraterna o sororina, con il consenso del futuro sposo.

Nell'atto seguono: l'aumento obnuziale di un terzo della dote, fatto dallo sposo a favore della sposa; il controfardello (normalmente dello stesso importo del fardello); una donazione sotto forma di gioie ed una elargizione annua da utilizzarsi nell'acquisto di vestiario. Il contratto può anche contenere le modalità di restituzione della donazione, del fardello e del controfardello, in caso di morte di uno dei due coniugi (37). Il futuro marito offriva infine garanzia generale con tutti i suoi beni, per la restituzione della dote.

Allo strumento di costituzione di dote fa seguito l'elenco dei beni costituenti il fardello ed il controfardello, molto analitico ed indicante anche il valore degli stessi.

4. CENSI PERVENUTI ALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO MEDIANTE TESTAMENTO O DONAZIONE

In alcuni casi i censi pervenivano alla Compagnia di San Paolo nella sua qualità di legataria o donataria. Prima della redazione dell'atto di cessione del censo alla Compagnia, i confratelli si riunivano per decidere se accettare o meno i legati o le donazioni e per nominare, in caso di risposta affermativa, coloro che li dovevano rappresentare all'atto della stipulazione.

La riunione era valida se si era svolta alla presenza dei 2/3 dei confratelli e consiglieri; al termine di essa veniva redatto un "ordinato con deputazione" dal notaio e segretario della Compagnia nel quale si ripetevano integralmente tutte le disposizioni del testamento. Successivamente veniva redatto lo strumento alla presenza dell'erede universale o donante e dei rappresentanti della Compagnia: in esso si ripetevano tutte le disposizioni riguardanti la Compagnia stessa. Poteva accadere che un censo ceduto alla Compagnia di San Paolo fosse stato oggetto di retrovendita dopo la redazione del testamento (38); in tal caso l'erede consegnava a quest'ultima l'intero capitale. Un altro caso si aveva quando alcune disposizioni testamentarie erano modificate in forza di un codicillo introdotto in seguito (39).

La formula di cessione di censo è la seguente: “ha ceduto come in vigor del presente cede”. La Compagnia, nel suo ruolo di legataria o donataria, doveva sottostare ad alcuni obblighi, come ad esempio: concedere sussidi scolastici a favore di giovani che desideravano abbracciare lo stato religioso (40), mantenere perpetuamente ragazze nell'Opera del Soccorso con obbligo di creare a loro favore un fondo dotale (41), fornire alimenti e vestiti ai poveri (42), ammettere gratuitamente persone agli Esercizi Spirituali (43), aiutare i poveri “vergognosi” (44).

La Compagnia riceveva tutta la documentazione ad essa spettante, che veniva allegata all'atto e che si componeva di: ordinato con deputazione, testamento (45) e strumenti di costituzione dei censi ricevuti.

5. CENSI COSTITUITI CON INTERVENTO DI UN RAPPRESENTANTE DEL SENATO

Nell'ASSP sono conservati numerosi atti di costituzione di censo redatti alla presenza di un rappresentante del Senato (46). In questi casi la stipulazione avveniva solitamente in una camera dell'appartamento tenuto dal senatore stesso.

La presenza del rappresentante era richiesta qualora il Senato dovesse autorizzare la costituzione e vendita di censo. Diversi erano i motivi che potevano rendere necessaria tale autorizzazione: il primo esempio è dato dal censo costituito il 9 maggio 1768 (47) dai fratelli Basteri di Balboutet e venduto alla Compagnia di San Paolo, dove tale procedura si rese necessaria in quanto il loro padre, il senatore Giuseppe Francesco Basteri di Balboutet (48), per ricostruire e rimodernare una antica casa, aveva contratto dei debiti, per la cui estinzione aveva dato, nell'ambito del proprio testamento, ampia facoltà alla moglie di prendere denaro a mutuo per provvedere alla loro estinzione; avendo la moglie ricercato inutilmente denaro a mutuo ed avendolo reperito solo tramite censo, risultò indispensabile una autorizzazione del Senato, in quanto il marito era senatore.

Altro caso è quello del censo costituito il 5 giugno 1767 (49) dal vassallo Francesco Andrea Romagnano sopra beni feudali dipendenti dal feudo di Virle; tale censo fu stipulato al fine di fornire una dote spirituale alla sorella, divenuta monaca. Egli non avendo a disposizione beni allodiali, chiese al Senato l'autorizzazione a poter obbligare dei beni feudali.

Va tenuto presente che all'epoca considerata era necessario, per obbligare i beni feudali, ottenere il regio assenso, poiché con il contratto feudale il vassallo si era legato verso il principe tramite il giuramento personale di fedeltà; dal vassallaggio non si poteva venire sciolti senza il consenso supremo del diretto signore (50). Questa situazione venne meno con l'editto del 7 marzo 1797, che ridusse tutti i beni feudali in allodiali.

Più diffuse sono le autorizzazioni relative alla sottoposizione a censo di beni oggetto di fedecommissio o primogenitura (51). Tale autorizzazione era richiesta da una norma contenuta nelle Leggi e Costituzioni di Sua Maestà del 1770 (52) la quale attribuiva al Senato la facoltà di consentire l'alienazione ed obbligazione dei beni fidecommissari o primogeniali, non solamente per la costituzione, restituzione ed aumento delle doti, ma anche per il sostenimento delle spese di conservazione dei beni stessi.

In tal caso il Senato demandava ad uno dei senatori il compito di assumere le opportune informazioni circa l'urgenza od il vantaggio dell'alienazione; tali notizie venivano poi comunicate all'Avvocato Generale (53), al fine di ottenere un parere.

Dall'analisi dei relativi strumenti si evince che essi furono tutti redatti nella seconda metà del secolo XVIII. I suddetti atti sono molto interessanti: essi dimostrano la diffusione del fedecommissio fra gli appartenenti alla nobiltà in quanto era un istituto a loro riservato, essendo essi i maggiori interessati all'integrità del patrimonio. Inoltre, tali atti sono significativi poiché pongono in evidenza gli ostacoli che il fedecommissio frapponeva alla libera circolazione dei beni, in conseguenza della sua validità plurigenerazionale.

Il fedecommissio o sostituzione fidecommissaria è un istituto del diritto successorio mediante il quale il testatore tende a conservare i

beni nell'ambito di una certa discendenza familiare, attribuendoli ad una serie di eredi successivi precedentemente stabilita, con l'obbligo per costoro di trasmetterli integri al successivo erede. Tale istituto ebbe le sue origini nel diritto romano classico, ma conobbe la sua massima diffusione solo nel medioevo, a causa dell'influenza del diritto successorio feudale.

Nei secoli XVI e XVII esso rappresentò il più diffuso e concreto strumento per la realizzazione delle finalità aristocratiche, soprattutto nella forma della primogenitura: ciò avvenne quando il fedecommesso diventò "individuo" (54). Con la primogenitura al padre succedeva il primogenito e questi, a sua volta, trasmetteva il fedecommesso al proprio primogenito e così via; mancando il chiamato, succedeva il più prossimo parente dell'ultimo possessore nella stessa linea (secondogenito, terzogenito, ecc...): una volta estinta tutta la discendenza del primo possessore, si passava alla linea del fratello secondogenito, con il sistema precedente.

Lo scopo del fedecommesso era quello di mantenere integro il patrimonio, evitando la suddivisione fra gli eredi; ciò costituiva, come si è detto, una necessità dei nobili, essendo il loro casato una entità personale da non dividersi e da trasmettersi ad una sola persona (55). Poiché il fedecommissario non poteva alienare i beni, si creava un rischio a carico dei creditori di buona fede (56), i quali potevano trovarsi nell'impossibilità di esercitare azioni recuperatorie per il fatto, da loro ignorato, che i beni dei loro debitori erano vincolati al fedecommesso (57). Per ovviare a questo inconveniente, Vittorio Amedeo II, nelle Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, promulgate nel 1723, istituì l'obbligo di inventariare i beni oggetto di fedecommesso. Di detto inventario erano richieste due copie redatte entrambe da un notaio: una doveva essere depositata negli archivi della comunità in cui si trovavano i beni e l'altra nell'Ufficio dell'Insinuazione del luogo in cui abitava il testatore (58).

A tali costituzioni fecero seguito quelle del 1729 che ribadirono la facoltà di costituire fedecommissi ai soli nobili e limitarono a quattro generazioni il passaggio dei beni oggetto di tale istituto (59).

Nella terza edizione delle Regie Costituzioni, del 1770, si estese anche ai beni feudali il limite dei quattro gradi e si impose la sanzione di nullità ai contratti stipulati in violazione di tale limite di durata (60). L'istituto del fedecommesso iniziò a declinare alla fine del secolo XVIII, sull'onda della diffusione delle nuove idee che lo vedevano come una figura giuridica di carattere prettamente feudale. Dopo la Restaurazione si ebbe un momentaneo ripristino del fedecommesso, che venne però vietato definitivamente nel 1865, con l'emanazione del Codice Civile unitario (61).

6. VENDITA DI CENSI DA PARTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Particolarmente interessante è il censo costituito il 25 giugno 1818 dalla Compagnia di San Paolo a favore della Chiesa della Madonna degli Angeli contro versamento di capitale proveniente dai defunti Giovanna Maria Fenoglio e fratello e sorelle Conti (62): si tratta infatti dell'unico atto di costituzione di censo conservato dall'ASSP, che veda la Compagnia nella veste di costitutrice.

Tale censo venne costituito poiché la suddetta chiesa, nella persona del suo rettore pro-tempore, era beneficiaria di due legati: uno di Lire 3.550 proveniente dall'eredità della signora Fenoglio e un altro di Lire 450 dall'eredità dei fratelli Conti. Tali legati comportavano obblighi perpetui relativi a messe da celebrarsi in suffragio dei defunti suddetti e dei loro eredi; ciò condusse alla necessità di trovare un impiego per tali somme che consentisse al rettore di disporre in perpetuo di mezzi atti ad adempiere agli obblighi sopra citati.

La figura giuridica del censo si adattava perfettamente a tali esigenze: venne perciò chiesto alla Compagnia di San Paolo di costituirne uno per un capitale di Lire 4.000 e di venderlo contestualmente alla chiesa della Madonna degli Angeli; la Compagnia accettò, costituendolo sopra un campo ricevuto in una precedente eredità (63).

Questo censo era conforme alla Bolla Piana, con una sola deroga: fu prevista la facoltà di affrancamento attribuita al debitore, da

esercitarsi mediante preavviso di sei mesi, anziché dei due mesi normalmente previsti.

Nello strumento si evidenzia che tale termine è stato posto in accordo fra le parti, per permettere al rettore della chiesa di trovare un'altra forma d'investimento della somma, in quanto il suo obbligo non può subire alcuna interruzione né sospensione.

Note

(1) A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medioevale*, Roma, Jouvence, 1987, p. 74.

(2) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 183, fasc. 40/1, "Vendita di censo fatta dal Marchese Vincenzo Ferrero d'Ormea alla Compagnia di San Paolo, 12 maggio 1759"; *ibid.*, scat. 181, fasc. 27/1, "Vendita di censo fatta dalla contessa Paola Felice Costa di Arignano a favore della Compagnia di San Paolo, con quietanza dei PP. di San Filippo Neri e retrovendita del priore Antoniotti a favore della contessa predetta, 3 marzo 1766".

(3) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 186, fasc. 58/1, "Cessione da parte delle due Opere del Deposito e delle Forzate di due capitali censi a favore della Compagnia di San Paolo ed estinzione del debito, 19 marzo 1799".

(4) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 179, fasc. 3/1, "Vendita di censo fatta dal Marchese Carlo Francesco Asinari di Bernezzo e di Clavesana alla Compagnia di San Paolo. Costituzione di dote a favore della damigella Camilla Giuseppa Asinari di Bernezzo, futura sposa del conte Venceslao Giuseppe Berzetti Buronzo, 7 giugno 1784"; *ibid.*, scat. 189, fasc. 83/1, "Censo della contessa Giuliana Lucia Vallesa di Martiniana a favore della Veneranda Compagnia di San Paolo con dote e quietanza della damigella Luisa Teresa di Vallesa e del conte Gaspare Baldassare Valperga di Carrone [si tratta in realtà di Valperga di Civrone] di lei futuro sposo a favore dell'ill. conte don Carlo Emanuele di Vallesa e della precitata signora contessa Giuliana Lucia di Vallesa di Martiniana, 7 settembre 1776"; *ibid.*, scat. 185, fasc. 53/1, "Costituzione di censo fatta dal conte Luigi Melina di Capriglio a favore della Compagnia di San Paolo e costituzione di dote a favore di Paolina Melina, figlia del conte Luigi, 10 maggio 1823".

(5) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 179, fasc. 7/1, "Censo dei fratelli Basteri di Balboutet a favore della Compagnia di San Paolo, 9 maggio 1768"; *ibid.*, scat. 180, fasc. 11/1, "Vendita di censo del Signor Marchese Filippo Benzo di Cavour alla Veneranda Compagnia di San Paolo, 9 gennaio 1790".

- (6) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 189, fasc. 83/1, cfr. nota 4.
- (7) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 183, fasc. 40/1, cfr. nota 2.
- (8) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 67/1, “Vendita di censo fatta dal conte Giuseppe Maria Francesco Nepomuceno Provana di Collegno alla Compagnia di San Paolo per il capitale di lire 10.000, 30 aprile 1781”.
- (9) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 186, fasc. 58/1, cfr. nota 3.
- (10) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 183, fasc. 40/1, cfr. nota 2.
- (11) E. GENTA, *Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte*, Milano, Giuffrè, 1978.
- (12) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 73/3, “Vendita di censo fatta dall'Opera del Regio Ritiro delle figlie dei militari a favore della Compagnia di San Paolo, 7 febbraio 1795”.
- (13) L. MAURO, *Il contratto di censo bollare o consegnativo con la più recente giurisprudenza*, Napoli, Pierro, 1911, p. 38.
- (14) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 188, fasc. 76/2, “Vendita di censo fatta dal marchese Francesco Andrea Romagnano di Virle a favore della Compagnia di San Paolo, con quietanza di Caterina Gioanelli vedova Rolando al marchese suddetto, 23 dicembre 1773”; *ibid.*, scat. 180, fasc. 16/1, “Retrovendita di censo fatta dalla Compagnia di San Paolo all'avvocato Giovanni Battista Arnaldi e cessione da questi alla Compagnia di San Paolo di altro censo acquistato dal conte Francesco Brea di Rivera, 11 maggio 1797”.
- (15) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 183, fasc. 41/1, “Vendita di censo fatta dal chirurgo Francesco Friolo alla Compagnia di San Paolo, 3 giugno 1830”; *ibid.*, scat. 180, fasc. 16/1, cfr. nota 14.
- (16) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 182, fasc. 39/1, “Censo annuo della Compagnia di San Paolo a favore della Chiesa della Madonna degli Angeli costituito contro versamento di capitale proveniente dai defunti Fenoglio Giovanna Maria e fratello e sorelle Conti, 25 giugno 1818”.

(17) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 183, fasc. 41/1, cfr. nota 15.

(18) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 182, fasc. 35/2, “Cessione di due censi fatta da Giuseppe e Gaetano Borbonese, eredi di Domenico Borbonese, alla Compagnia di San Paolo con obbligo e quietanza di questa a favore dei primi, 16 novembre 1782”.

(19) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 179, fasc. 2/3, “Costituzione e vendita di censo consignativo fatta dal signor Arietti a favore della Compagnia di San Paolo e quietanza dell'avvocato Polliotti al signor Arietti, 9 aprile 1828”.

(20) Esempio di censo costituito sopra beni situati fuori della città di Torino per la cui vendita alla Compagnia si richiede una garanzia fidejussoria: ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 66/1, “Censo del signor barone Felice Prever di San Giorgio [si tratta in realtà di Prever di San Giorio] a favore della Compagnia di San Paolo con cauzione del conte Ludovico Pejretti di Condove, 2 gennaio 1818”.

(21) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 73/1: nell'acquisto dell'annuo censo del cavaliere Maurizio Della Chiesa da parte del marchese Vittorio Maria Della Chiesa di Roddi del 1 aprile 1780 si nota l'obbligo del venditore di pagare il censo a semestri o a quartieri maturati a sua scelta.

(22) L. ARU, *Constitutum possessorium*, in *Novissimo digesto italiano*, IV, Torino, UTET, 1959, p. 300: “il costituito possessorio rappresenta uno dei mezzi usati per il trasferimento del possesso e precisamente un modo di acquisto del possesso per intermediario. Esso operava il mutamento della natura del rapporto possessorio, facendo trasformare tale rapporto, da possesso che era, in detenzione in nome altrui, senza che occorresse alcun atto esteriore che denunciasse il mutamento avvenuto, ma essendo sufficiente il venir meno, nell'alienante, dell'animus possidendi (rimaneva solo la possessio corpore)”.

Per l'inserimento della clausola relativa al costituito possessorio negli atti notarili, cfr. G. BELMONDO, *Istruzione per l'esercizio degli uffizj del Notajo nel Piemonte*, I, Torino, 1777, paragrafo 148, pp. 44-45.

(23) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 182, fasc. 36/1: normalmente non è ammesso il riscatto inferiore alla metà del capitale, però nel censo venduto dal marchese Carlo Gerolamo Falletti Langosco di Barolo alla Compagnia di San Paolo il 20 agosto 1777 troviamo la possibilità di riscattare con di-

versi pagamenti, purché ciascuno non inferiore a L. 8.000 (capitale di L. 39.000).

(24) Archivio di Stato di Torino (AST), *Fondo notarile Furno Paolo Battista, I versamento, anno 1759*, “Vendita di censo fatta dal marchese Vincenzo Ferrero d'Ormea alla Compagnia di San Paolo, 12 maggio 1759” (ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 183, fasc. 40/1).

(25) AST, *Fondo notarile Furno Ignazio Lorenzo, I versamento, anno 1781*, “Vendita di censo fatta dal conte Giuseppe Maria Francesco Nepomuceno Provana di Collegno alla Compagnia di San Paolo per il capitale di lire 10.000, 30 aprile 1781” (ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 67/1); *ibid.*, “Vendita di censo fatta dal conte Giuseppe Maria Francesco Nepomuceno Provana di Collegno alla Compagnia di San Paolo per il capitale di lire 5.000, 17 luglio 1781” (ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 67/2).

(26) AST, *Fondo notarile Dionisio Carlo Maria, I versamento, anno 1818*, “Censo del signor barone Felice Prever di San Giorgio a favore della Compagnia di San Paolo con cauzione del conte Ludovico Pejretti di Condove, 2 gennaio 1818” (ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 66/1); *ibid.*, anno 1816: “Costituzione di censo fatta dalla contessa Luigia e dal conte Federico Riccardi di Netro a favore della Compagnia di San Paolo, con quietanza del marchese Gaetano Montiglio Cocconito a favore del conte Riccardi ed obbligo di questo verso la contessa sua madre, 11 novembre 1816” (ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 72/1).

(27) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 181, fasc. 27/1, “Vendita di censo fatta dalla contessa Paola Felice Costa d'Arignano a favore della Compagnia di San Paolo, con quietanza dei PP. di San Filippo Neri e retrovendita del priore Antoniotti a favore dalla contessa predetta, 3 marzo 1766”: strumento insinuato il 12 marzo 1766, libro 3, c. 591; *ibid.*, scat. 182, fasc. 34/1, “Vendita di censo fatta dal signor Alessandro Fabre alla Compagnia di San Paolo con quietanza delle signore Irene Maria Cristina Dapassier ed Anna Maria Musso sorelle Filippa e del signor Giovanni Battista Facaselli a favore del suddetto signor Fabre, 24 febbraio 1768”: strumento insinuato il 24 febbraio 1768, libro 2, c. 1639; *ibid.*, scat. 181, fasc. 22/1, “Vendita di censo fatta dall'avvocato Giovanni Francesco Cauda a favore dell'Opera delle Forzate, 26 marzo 1791”: strumento insinuato il 5 maggio 1791, libro 5, c. 224.

(28) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 179, fasc. 2/3, cfr. nota 19; *ibid.*, scat. 179, fasc. 3/2, “Vendita di un censo fatta dal marchese Gia-

come Asinari di Bernezzo alla Compagnia di San Paolo e quietanza del signor Carlo Gallo a favore di detto Marchese, 22 maggio 1797”; *ibid.*, scat. 181, fasc. 11/1, cfr. nota 5; *ibid.*, scat. 181, fasc. 22/4, “Vendita di censo fatta dall'avvocato Giovanni Francesco Cauda alla Compagnia di San Paolo con quietanza degli avvocati Carlo Giuseppe Antonio e Giovanni Angelo, padre e figlio Crosa, a favore dell'avvocato Cauda, 4 agosto 1794”; *ibid.*, scat. 181, fasc. 25/4, “Censo venduto dal marchese Luigi Coardi di Bagnasco alla Compagnia di San Paolo con quietanza del marchese Casimiro Massimino di Ceva, della vedova Francesca Gromo e della vedova Rosa Barricalla a favore del marchese di Bagnasco, 27 gennaio 1818”; *ibid.*, scat. 181, fasc. 27/1, cfr. nota 27; *ibid.*, scat. 182, fasc. 33/1, “Vendita di censo del marchese Doria di Ciriè alla Veneranda Compagnia di San Paolo, con quietanza del signor cavaliere don Giacinto Benedetto Doria del Maro favore di detto signor marchese, 27 aprile 1769”; *ibid.*, scat. 182, fasc. 34/1, cfr. nota 27; *ibid.*, scat. 184, fasc. 49/1, “Vendita di censo fatta dal conte Leina di Lessolo alla Compagnia di San Paolo, con quietanza del conte Luigi Alfasio Grimaldi di Bellino e Celles a favore di detto conte Leina, 23 novembre 1767”; *ibid.*, scat. 185, fasc. 51/1, “Costituzione di un censo di lire 1.200 annue sul capitale di lire 20.000, fatta dalla contessa Barbara Malingri di Bagnolo nata Capris di Cigliè, a favore della Compagnia di San Paolo e quietanza rilasciata per tale somma a detta contessa dal suocero e dal marito conti Luigi e Coriolano Malingri di Bagnolo, 31 dicembre 1819”; *ibid.*, scat. 187, fasc. 72/1, “Costituzione di censo fatta dalla contessa Luigia e dal conte Federico Riccardi di Netro a favore della Compagnia di San Paolo, con quietanza del marchese Gaetano Montiglio Cocconito a favore del conte Riccardi ed obbligo di questo verso la contessa sua madre, 11 novembre 1816”.

(29) G.S. PENE VIDARI, *Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra i coniugi nel Piemonte del secolo XVIII*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LIII - LIV (1980/1981), Roma, Giuffrè, p. 31; E. MONGIANO, *Ricerche sulla successione intestata nei secoli XVI-XVIII. Il caso degli Stati Sabaudi*, Torino, Giappichelli, 1990, pp. 152 sgg.

(30) *Cenni sulla storia dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in Piemonte*, Apunti dalle lezioni di Storia del diritto italiano, a cura di C. MONTANARI - P. CASANA TESTORE, Torino, Giappichelli, 1978, p. 11.

(31) *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, Torino, 1770, t. II, libro V, titolo VII, paragrafo 6.

(32) M.A. BENEDETTO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi nello Stato sabauda*, Torino, Giappichelli, 1957, pp. 60-77.

(33) *Ibid.*, pp. 98-101.

(34) *Cenni sulla storia dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in Piemonte...* cit., p. 29.

(35) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 179, fasc. 3/1, cfr. nota 4; *ibid.*, scat. 185, fasc. 53/1, cfr. nota 4; *ibid.*, scat. 182, fasc. 38/1, “Costituzione di censo di lire 1.440 fatta dal marchese Melchiorre Faussone (o Fauzone) di Clavesana a favore della Compagnia di San Paolo, 29 dicembre 1817”; *ibid.*, scat. 189, fasc. 83/1, cfr. nota 4.

(36) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 179, fasc. 3/1; *ibid.*, scat. 189, fasc. 83/1, cfr. nota 35.

(37) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 189, fasc. 83/1, cfr. nota 35.

(38) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 182, fasc. 35/2, cfr. nota 18.

(39) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 184, fasc. 49/1, “Quietanza della Veneranda Compagnia di San Paolo a favore del signor Frichigno di Castellengo, 25 giugno 1773”.

(40) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Lasciti*, scat. 74, fasc. 26/3, “Testamento col quale il sacerdote don Giuseppe Antonio Berta lega alla Compagnia di San Paolo un annuo censo di lire 198, 20 aprile 1844”.

(41) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Lasciti*, scat. 82, fasc. 42/1, “Testamento con il quale Giovanni Domenico Borbonese legò all’Opera del Soccorso tre capitali censi rilevanti alla somma di lire 15.000, 31 gennaio 1776”.

(42) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Lasciti*, scat. 87, fasc. 62/1, “Donazione fatta dal signor Gabriele Canerini di un censo di doppie sei annue, 14 maggio 1617”.

(43) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Lasciti*, scat. 120, fasc. 194/2, “Testamento con il quale il teologo Bernardo Pavesio lega alla Compagnia di San Paolo un capitale censo verso il conte Belgrano di Famolasco fruttante annue lire 220, 19 settembre 1839”.

(44) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Lasciti*, scat. 133, fasc. 253/1, “Particola del testamento con il quale il vassallo Giuseppe Francesco Ruscazio lega alla Compagnia di San Paolo un capitale censo di doppie 200, 18 aprile 1706”.

(45) I testamenti sono conservati nel fondo *Compagnia di San Paolo serie Lasciti*, dove si possono trovare anche alcuni strumenti di cessione di censo alla Compagnia di San Paolo quale legataria o donataria.

(46) ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Il senato di Piemonte nell'ultimo trentennio dell'Antico Regime (1770/1798)*, a cura di E. MONGIANO, in *Dal trono all'albero della libertà, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989*, I, Roma, Ministero per i beni culturali ed ambientali- Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp.161 sgg.; E. GENTA, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1983.

(47) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 179, fasc. 7/1, cfr. nota 5.

(48) E. GENTA, *Senato e senatori...* cit., p. 151; C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, Torino, 1881, p. 347.

(49) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 188, fasc. 76/1, “Costituzione di censo fatta dal vassallo Francesco Andrea Romagnano a favore della Compagnia di San Paolo e retrovendita d'altro censo fatta dal vassallo Giuseppe Ludovico Strambio a favore del vassallo Francesco Andrea Romagnano, 5 giugno 1767”.

(50) G.M. REGIS, *Feudo*, in *Dizionario legale teorico-pratico*, IV, Torino, 1819, p. 100.

(51) ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Il Senato di Piemonte...* cit., p. 190; ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 180, fasc. 11/1, cfr. nota 5; *ibid.*, scat. 180, fasc. 11/2, “Vendita di censo dell'Illustrissimo Signor Marchese Giuseppe Filippo Benzo di Cavour a favore della Veneranda Compagnia di San Paolo, 29 aprile 1790”; *ibid.*, scat. 184, fasc. 49/1, “Vendita di censo fatta dal conte Leina di Lessolo a favore della Compagnia di San Paolo, 4 luglio 1778”; *ibid.*, scat. 188, fasc. 76/2, cfr. nota 14; *ibid.*, scat. 188, fasc. 78/2, “Vendita di censo fatta dal marchese Giuseppe Maurizio Solaro della Chiusa a favore della Compagnia di San Paolo e quietanza della contessa Rosa Caterina Porporato Maffei di Boglio a favore del predetto marchese Solaro, 12 febbraio 1780”.

(52) *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, Torino, 1770, t. II, libro V, titolo II, paragrafi 29-30, pp. 319-320.*

(53) ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Il Senato di Piemonte... cit.*, p. 166.

(54) R. TRIFONE, *Fedecomesso - diritto intermedio*, in *Novissimo digesto italiano*, VII, Torino, UTET, 1961, pp. 200-201.

(55) E. GENTA, *Fedecomessi e primogeniture in Piemonte: dal diritto comune al diritto del principe*, in *Percorsi storici, Studi sulla città di Cavallermaggiore*, a cura di Giuseppe Carità e Enrico Genta, Cavallermaggiore, Comitato permanente per la tutela del Patrimonio Culturale, 1990, p. 357.

(56) M.E. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi (leggi e costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Torino, Società Reale Mutua di assicurazioni, 1986, ristampa dell'edizione del 1928, p. 81.

(57) R. TRIFONE, *Fedecomesso...*, cit., p. 201.

(58) *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà... cit.*, t. II, libro V, titolo II, paragrafi 14-18, pp. 311-313; E. GENTA, *Fedecomessi e primogeniture... cit.*, p. 356.

(59) *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà... cit.*, t. II, libro V, titolo II, paragrafi 1-8, pp. 305-308.

(60) *Ibid.*, paragrafo 11, p. 309.

(61) E. GENTA, *Fedecomessi e primogeniture... cit.*, p. 361.

(62) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 182, fasc. 39/1, cfr. nota 16.

(63) *Compagnia di San Paolo, Ordinati*, 1810-1819, vol. 16, "Ordinato del 21 giugno 1818".

Capitolo IV
VICENDE DEI CONTRATTI DI CENSO
DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO

1. ATTI DI RETROVENDITA DI CENSI IN BASE ALLA BOLLA PIANA

La retrovendita di censo consisteva nel riscatto dello stesso da parte del debitore con la conseguente estinzione di esso. I censi oggetto della presente ricerca, essendo perpetui, furono in maggioranza riscattati con lo scopo di liberare il bene censito da un peso perenne (1); infatti la Bolla Piana stabiliva che la facoltà di riscatto, concessa al debitore attraverso il versamento del medesimo prezzo pagato alla costituzione del censo, non doveva andare soggetta a prescrizione di sorta. Il censuario, ossia il debitore della rendita, poteva richiedere non soltanto l'estinzione totale del censo, ma anche un affrancamento parziale, normalmente per un importo non inferiore alla metà del capitale (2).

L'atto di retrovendita era preceduto dalla redazione, effettuata da un notaio, di un ordinato con deputazione, attraverso il quale i confratelli nominavano coloro che li dovevano rappresentare all'atto della stesura del contratto. Tale strumento veniva stilato da un notaio alla presenza delle parti (debitore del censo e rappresentanti della Compagnia) e di due testimoni, riuniti nella Camera di Tesoreria della Compagnia di San Paolo.

Il censo oggetto dell'affrancamento è individuato attraverso l'indicazione della data dell'atto di costituzione e della sua insinuazione; inoltre, qualora l'immobile censito sia stato oggetto di passaggi di proprietà, questi ultimi sono indicati in modo analitico sul contratto. La formula dell'affrancamento era la seguente: "ha retrodato, retrovenduto e retroceduto come pel presente instrumento retrodà, retrovende e retrocede".

In seguito, il censuario versava il capitale alla Compagnia e questa rilasciava a lui quietanza finale, affermando con essa che il censo

era da intendersi estinto ed i beni oggetto di esso liberati dal gravame dell'ipoteca.

In taluni casi il debitore riscattava il censo tramite cessione alla Compagnia di un altro censo costituito a suo favore: si avevano così cessione ed affrancamento contenuti nello stesso atto (3). Il censo ceduto alla Compagnia veniva individuato con l'indicazione di questi elementi: importo annuale, capitale, beni censiti, nome del debitore ed eventuali trasferimenti di proprietà dei beni in questione. Nella formula prevista, il cedente affermava di spogliarsi totalmente del censo, investendo la Compagnia di tutte le pretese creditorie e trasferendo ad essa l'ipoteca che colpiva i beni censiti.

Nell'ASSP sono conservate numerose lettere redatte da privati ed inviate alla Compagnia allo scopo di ottenere da essa il riscatto (definito anche rimborso, estinzione o retrovendita) di un censo (4). La richiesta normalmente riguardava l'intero censo; ci sono però dei casi in cui si voleva riscattare solo la metà di esso (5). Le lettere erano scritte dai censuari di proprio pugno e contenevano l'indicazione dell'importo del censo, del capitale e dell'atto di costituzione dello stesso.

Tale domanda, in conformità alle disposizioni della Bolla di Pio V, era fatta con un anticipo di due mesi; la Compagnia, in seguito, comunicava al richiedente la data del riscatto, ossia la data di redazione dello strumento relativo. Dalla documentazione pervenutaci risulta che il lasso di tempo che trascorreva fra le due fasi poteva essere inferiore a due mesi o anche superiore, da un minimo di un mese (6) ad un massimo di tre mesi (7).

2. ATTI DI RIDUZIONE DI CENSI

L'ASSP custodisce due atti relativi alla riduzione di censi convenuta fra la Compagnia ed i censuari (8), in applicazione dell'ordine del Consiglio Supremo di Sua Maestà del 28 luglio 1799 (9), che imponeva la riduzione dei censi acquistati negli anni 1797/98, in se-

guito alla diminuzione del valore dei biglietti di credito verso le Regie Finanze.

Tale diminuzione fu una conseguenza dei provvedimenti adottati dal Governo Provvisorio Repubblicano, che resse il Piemonte dal 9 dicembre 1798 al 2 aprile 1799, quando venne sostituito da un Commissario Civile francese (sino al 3 maggio 1799) (10).

Il Governo Provvisorio cercò di porre un freno al notevole aumento dei prezzi, dovuto all'enorme quantità di carta-moneta circolante, emessa dal precedente governo sabauda con lo scopo di far fronte alle spese di guerra. Con decreto del 19 dicembre 1798 fu deciso di riportare tale quantità circolante entro la effettiva copertura in oro ed argento (11); onde evitare che tale riduzione potesse danneggiare i possessori di carta moneta, in data 2 gennaio 1799 fu presa l'iniziativa di mettere in vendita determinati beni dichiarati nazionali (perlopiù ex proprietà del clero) (12), percependone il controvalore esclusivamente tramite carta-moneta: la moneta così raccolta, unitamente a quella ricevuta in dono dai cittadini, veniva poi "abbruciata" sotto l'albero della libertà. La vendita dei beni nazionali non ottenne i frutti sperati, poiché i possessori di moneta "erosa" potevano non averne la quantità necessaria all'acquisto, oppure non essere interessati a tali immobili (13). Di conseguenza fu deciso, con Manifesto del 1 marzo 1799 (14), di consentire ai suddetti possessori di offrire la moneta erosa alla Municipalità; quest'ultima l'avrebbe ricevuta a titolo di mutuo, di durata non inferiore ai due anni all'interesse del 3,50%, o a censo, sia perpetuo al 4%, che vitalizio, ad un tasso da definirsi secondo l'età del contraente.

Il Governo Provvisorio accertò che il divario tra il valore dei metalli preziosi e la moneta cartacea aveva cominciato a manifestarsi dall'inizio del 1794 e decise, con decreto del 4 gennaio 1799 (15), che tutte le somme ancora dovute per contratti stipulati anteriormente al 1794 si dovessero pagare secondo il valore nominale della moneta corrente al tempo del pagamento. Per ciò che concerneva debiti relativi a capitali, censi o crediti costituiti dopo il 1 gennaio 1794, il cui ammontare fu sborsato in biglietti di credito od in moneta erosa, se ne doveva praticare la riduzione dei due terzi.

Il 28 maggio 1799 ebbe inizio la breve occupazione militare austro-russa, durata fino al 14 giugno 1800; durante tale periodo si vollero abrogare tutte le leggi ed i provvedimenti emanati dal Governo Provvisorio, ad eccezione di quelli la cui abolizione era ormai impossibile, come i decreti relativi alla diminuzione del valore dei biglietti di credito verso le Regie Finanze. Perciò fu emanato il provvedimento del 28 luglio 1799, sopra citato, che stabiliva che tutti i contratti posteriori al 31 dicembre 1796 fossero soggetti ad una diminuzione non superiore ad un sesto, nel caso di crediti maturati dal 1 gennaio 1797 al 31 dicembre 1797, o ad un terzo, qualora maturati dal 1 gennaio 1798 al 19 dicembre 1798.

La Compagnia di San Paolo, avendo acquistato censi negli anni 1797 e 1798, decise di far fronte all'applicazione della legge suddetta attraverso l'emanazione di un ordinato (16), con il quale si attribuiva a tre confratelli avvocati il compito di decidere sulle richieste di riduzione presentate dai debitori censuari.

Dopo aver accettato la riduzione, la Compagnia, attraverso un "ordinato con deputazione", che veniva allegato allo strumento relativo, nominava coloro che la dovevano rappresentare in sede di redazione dell'atto.

Nell'atto di riduzione venivano indicati la data di costituzione del censo in oggetto, il suo importo, i beni sui quali esso era posto e gli eventuali trasferimenti o frazionamenti che esso poteva avere subito.

Successivamente, si faceva riferimento alla richiesta di riduzione presentata dal censuario e all'ordinato con il quale la Compagnia accettava la richiesta suddetta.

Gli unici due censi che risultano ridotti dalla Compagnia, essendo stati costituiti nel 1798, erano soggetti, a norma del provvedimento del 28 luglio 1799, ad una diminuzione non superiore ad un terzo.

Nei due casi in oggetto i censuari richiesero espressamente una riduzione inferiore al terzo, essendo la Compagnia un'opera pia a beneficio dei poveri.

3. ATTI DI AFFRANCAMENTO DI CENSI IN BASE ALLA LEGGE DEL 1864

L'articolo 1 della legge n. 1636 del 24 gennaio 1864 permetteva l'affrancamento dei censi a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta attraverso la cessione, da parte dei debitori, di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico al cinque per cento.

Lo scopo di tale legge fu quello di ridurre i vincoli che colpivano la proprietà fondiaria, nonché quello di portare ad un rialzo il credito pubblico col far aumentare la domanda delle obbligazioni dello Stato (17).

Nell'Archivio Storico San Paolo sono conservati alcuni atti relativi all'applicazione della legge suddetta (18).

Il contratto di riscatto era redatto da un notaio, alla presenza delle parti e di due testimoni riuniti in una sala della direzione delle Opere Pie del San Paolo; le due parti erano costituite dal debitore del censo, che richiedeva il riscatto, e dai rappresentanti della Compagnia, nominati procuratori speciali con atto notarile.

Nello strumento veniva indicato il censo in questione e si elencavano altresì i vari trasferimenti di cui esso era stato oggetto (19).

Per affrancare il censo, il censuario consegnava alla Compagnia le cartelle del debito pubblico, indicate nello strumento con la loro quantità, valore nominale e numerazione; il notaio provvedeva poi a trasformarle in un certificato nominativo intestato alle Opere Pie del San Paolo e annotava che quest'ultimo serviva a rappresentare il censo riscattato. In seguito i rappresentanti della Compagnia rilasciavano quietanza al debitore del censo ed estinguevano l'ipoteca che gravava sui beni di quest'ultimo a garanzia del censo.

4. ATTI DI RINNOVAZIONE DI CENSI IN BASE AL CODICE CIVILE DEL 1865

L'ASSP conserva alcuni atti di rinnovazione di censo (20), redatti in conseguenza dell'applicazione dell'art. 2136 del Codice Civile

unitario del 1865 che così recita: “Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare più di trent'anni, deve a richiesta del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo ventott'anni dalla data dell'ultimo documento”.

Questa disposizione si rese necessaria per i censi perpetui, in quanto diventava difficile per il creditore, dopo qualche decennio, individuare i propri debitori censuari. Per facilitare tale individuazione si stabilì che il creditore potesse richiedere al contemporaneo proprietario dell'immobile censito un nuovo atto, nel quale quest'ultimo si dichiarava e si riconosceva “vero e reale debitore” nei confronti del richiedente per il pagamento di un annuo censo perpetuo, le cui caratteristiche dovevano essere indicate in modo analitico nell'atto di rinnovazione.

L'atto veniva redatto da un notaio alla presenza di due testimoni e del debitore censuario, il quale aderiva in tal modo alla richiesta presentatagli dalla Compagnia di San Paolo, creditrice del censo; oltre alle già dette caratteristiche, vi si elencavano dettagliatamente tutti i passaggi di proprietà del bene censito, tramite l'indicazione degli strumenti, se il trasferimento era per atto tra vivi, o del testamento, se esso avveniva *mortis causa*.

Col suddetto atto aveva luogo, oltre a quella del censo, anche la rinnovazione dell'ipoteca. Come stabilito dal citato art. 2136 del Codice Civile, le spese della rinnovazione erano a carico del debitore censuario.

5. ATTI DI LITE

L'Archivio Storico San Paolo conserva numerosi atti di lite, relativi a contratti di censo che vedevano normalmente la Compagnia di San Paolo nella veste di attrice, salvo alcuni casi in cui essa ha il ruolo di convenuta.

La maggioranza di tali atti veniva posta in essere giudizialmente dalla Compagnia allo scopo di recuperare arretrati di annualità di

censo; la mancata riscossione di queste ultime era frequente, in quanto non era raro che i proprietari dei beni censiti mancassero, volontariamente o meno, di ottemperare al pagamento.

In questi casi le liti potevano protrarsi anche per diversi anni, con la conseguenza che la mora del debitore aumentava di semestre in semestre (21). Il soggetto contro il quale agiva la Compagnia di San Paolo poteva trovarsi in mora per il solo debito censuario, oppure esserlo anche nei confronti di altri creditori. Nell'Archivio storico si trovano alcuni atti di lite del suddetto tipo e sono tutti relativi alla prima metà del secolo XIX. In questi casi la Compagnia partecipava con gli altri creditori ad un giudizio di graduazione che veniva aperto con la richiesta che veniva fatta a tutti i creditori di “produrre i rispettivi titoli alla Segreteria di questo tribunale entro il termine di un mese a decorrere dal giorno della notificazione”; trascorso tale termine “si procederà alla formazione del verbale di collocazione allo stato dei titoli che si saranno presentati” (22).

Successivamente poteva esserci la vendita giudiziaria dei beni del debitore alla quale prendeva parte la Compagnia quale creditrice censuaria; l'Archivio storico conserva due “bandi” emessi dai Tribunali Civili e Correzionali di Torino e di Pinerolo riguardanti le vendite suddette (23).

Interessante è l'atto di lite attinente al conseguimento dei censi arretrati dovuti dalla Città di Torino alla Compagnia di San Paolo, relativo agli anni 1816/1818 (24). In questo caso la città è debitrice verso la Compagnia di franchi 889 e centesimi 30 relativi alle annualità arretrate di due censi: uno di doppie 14 d'Italia di buon oro, costituito il 14 novembre 1662 e l'altro di crosassi 350, costituito il 19 giugno 1691. La Compagnia, nella sua qualità di attrice, inviò la supplica al Senato, il quale invitò la Città di Torino, nella persona del suo procuratore alle liti, a comparire davanti ad esso. La lite proseguì attraverso innumerevoli “testimoniali di remissione di comparsa presentatesi per parte” dei procuratori alle liti delle parti, fino a che, in data 21 settembre 1818, la Compagnia riuscì ad ottenere, da parte del Senato, l'assegnazione della causa a sentenza (non

si conosce il contenuto della sentenza, in quanto non è presente nell'ASSP).

Particolare è l'atto di lite della Compagnia contro il conte Della Chiesa di Roddi e Cinzano del 1795 (25), poiché in tal caso la Compagnia di San Paolo, in data 7 febbraio 1795, aveva acquistato dall'Opera del Regio Ritiro delle Figlie dei Militari un censo costituito sia sopra una casa posseduta dall'Opera stessa, sia sopra un censo dovuto dal Marchese Vittorio Maria Della Chiesa (26). Nell'atto di vendita del censo il marchese non era intervenuto per obbligarsi a non riscattare il censo, né a pagarne il capitale all'Opera suddetta senza il consenso della Compagnia, facendo venire così meno la sua garanzia.

Esistono poi alcuni atti di lite in cui la Compagnia agiva contro i censuari per ottenere un documento nuovo ricognitivo del debito, a norma dell'art. 2136 del Codice Civile unitario del 1865 (27) (richiesta di rinnovazione di censo), oppure per ordinare loro di riscattare il censo, a norma dell'art. 1785 del Codice Civile stesso, essendo stato il bene censito venduto a più di tre persone (28).

Di numero inferiore rispetto ai precedenti sono gli atti di lite che vedono la Compagnia come convenuta.

Alcuni sono relativi alla richiesta di riduzione di censo (29) da parte dei censuari, in applicazione dell'ordine del 28 luglio 1799. Si riscontra un caso, in particolare, in cui a tale richiesta si affiancava quella di pagamento degli arretrati, fatta dalla Compagnia (30). Altro caso si aveva quando il censuario richiedeva alla Compagnia la cancellazione dell'ipoteca generale posta, a norma della Bolla di San Pio V, sui beni censiti: egli intendeva avvalersi dell'art. 2303 del Codice Civile del 1837 (31).

ASSP 187 | 73.4

S.ⁿⁱ Rossi atti v^{er}berti

Rel.^o D. C.^o P. Sibellini

Compagnia di San Paolo
Della Chiesa di Roddi e
Cinzano.

S.ⁿⁱ Proci
Rossi
Bongioanni

Sua L.^{ta} C.^{ma}
Reale Senato

1795 - Atti di lite della Compagnia di San Paolo contro il conte della Chiesa di Roddi e Cinzano in merito al riscatto di censo.

Note

(1) La data del riscatto è indicata sullo strumento di costituzione di censo conservato nell'ASSP.

(2) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 182, fasc. 36/2, "Retrovendita di censo fatta dalla Compagnia di San Paolo al marchese Carlo Gerolamo Falletti Langosco di Barolo, 20 giugno 1798".

(3) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 180, fasc. 16/1, "Retrovendita di censo fatta dalla Compagnia di San Paolo all'avvocato Giovanni Battista Arnaldi e cessione da questi alla Compagnia di San Paolo di altro censo acquistato dal conte Francesco Brea di Rivera, 11 maggio 1797"; *ibid.*, scat. 184, fasc. 50/2, "Cessione con retrovendita di censo fatta dal conte Gaetano Ranot di Revigliasco al conte Lodi di Burolo ed alla Compagnia di San Paolo, 2 agosto 1790".

(4) A titolo di esempio: ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 181, fasc. 25/5, "Lettera di Jacob Abram e Sara Todros alla Compagnia di San Paolo per l'estinzione del suddetto censo accollato in data 11 settembre 1823, 10 dicembre 1827"; *ibid.*, scat. 181, fasc. 29/7, "Lettera del signor Pietro Cavallo alla Compagnia di San Paolo per il riscatto del censo gravante sulla casa già di proprietà della contessa Degregori, 21 dicembre 1849"; *ibid.*, scat. 183, fasc. 42/5, "Lettera della contessa Luigia Garretti di Ferrere nata Gastaldi di Trana alla Compagnia di San Paolo per ottenere la liberazione da ogni obbligo, 30 maggio 1831"; *ibid.*, scat. 185, fasc. 53/2, "Due lettere di Carlo Benfac (o Benfas) alla Compagnia di San Paolo in ordine al riscatto del censo "Melina", 1823 e 1825"; *ibid.*, scat. 187, fasc. 74/5, "Lettera del conte Amedeo Robbio di Varigliè alla Compagnia di San Paolo per il riscatto dei censi, 25 aprile 1850"; *ibid.*, scat. 188, fasc. 80/5, "Domanda del marchese Vittorio Emanuele Tapparelli d'Azeglio alla Compagnia di San Paolo per riscatto dei censi, 19 luglio 1863".

(5) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 181, fasc. 29/5, "Lettera della contessa Balducco alla Compagnia di San Paolo per il riscatto della metà del censo, 19 aprile 1840"; *ibid.*, scat. 187, fasc. 69/5, "Lettera dell'avvocato Dionisio Galletti all'Economo generale della Compagnia di San Paolo per redimere metà del censo costituito dalla consorte Angela, 3 gennaio 1835".

(6) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 181, fasc. 30/3, "Lettera del marchese Carlo Del Carretto Gorzegno di Moncrivello alla Compagnia di San Paolo per il rimborso del censo in data 16 gennaio 1822, 16 dicembre 1829".

(7) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 180, fasc. 14/7, "Lettera della contessa Sofia Birago nata Baldissero alla Compagnia di San Paolo per il riscatto del censo, 1 settembre 1832".

(8) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 180, fasc. 17/2, "Riduzione di censo tra la veneranda Compagnia di San Paolo ed il Signor Canonico ed Arciprete don Luigi Calandra di S. Germano, 27 marzo 1800"; *ibid.*, scat. 187, fasc. 74/3, "Riduzione di censo convenuta tra la Compagnia di San Paolo ed il cittadino Carlo Amedeo Robbio di Varigliè, 9 settembre 1800".

(9) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia*, t. XIX, vol. XXI, Torino, 1850, p. 1337.

(10) P. NOTARIO - N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal periodo Napoleonico al Risorgimento*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, Torino, UTET, 1993, pp. 3-10.

(11) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine...* cit., p. 1260.

(12) *Ibid.*, p. 1269.

(13) P. NOTARIO, *La vendita dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napoleonico (1800/1814)*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1980, p. 29; F. COGNASSO, *Storia di Torino*, Firenze, Giunti Martello, 1978, p. 395.

(14) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine...* cit., p. 1318.

(15) *Ibid.*, p. 1272.

(16) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Repertori alfabetici dei lasciti*, vol. 16, lettere a-c, "Censi".

(17) L. MAURO, *Il contratto di censo bollare o consegnativo con la più recente giurisprudenza*, Napoli, Pierro, 1911, pp. 198 sgg.

(18) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 179, fasc. 9/5, “Riscatto di censo dalla Direzione delle Opere Pie di San Paolo a favore del conte Augusto Belgrano, 8 aprile 1867”; *ibid.*, scat. 181, fasc. 27/4, “Riscatto della quarta parte di un censo perpetuo delle Opere Pie di San Paolo a favore del conte Ippolito Bigliani (o Billiani) di Cantoira, 12 luglio 1871”; *ibid.*, scat. 186, fasc. 59/1, “Atto pubblico di affrancamento di censo per parte delli signori Lorenzo, Ludovico, Bartolomeo e Pasquale fratelli Radino dalle Opere Pie di San Paolo di Torino, 23 aprile 1868”; *ibid.*, scat. 188, fasc. 79/1, “Riscatto dell'annuo censo dovuto dagli eredi del marchese Giuseppe Vincenzo Gaudenzio Solaro del Borgo alla Compagnia di San Paolo, proveniente dalla costituzione fatta dalla principessa Irene Solaro di Francavilla e del Borgo, 4 gennaio 1868”.

(19) Poteva accadere che, nel corso del tempo, il censo subisse numerosi frazionamenti, dovuti a divisioni ereditarie del bene censito (vedi ad esempio ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 181, fasc. 27/4).

(20) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 179, fasc. 7/3, “Rinnovazione di titolo costitutivo di rendita perpetua per parte dell'ill.ma Damigella Eugenia Della Chiesa della Torre a favore della Compagnia, del 26 settembre 1867”; *ibid.*, scat. 179, fasc. 9/6, “Rinnovazione del titolo costitutivo di censo del Conte Augusto Belgrano a favore della direzione delle Opere Pie di San Paolo, 8 aprile 1867”; *ibid.*, scat. 181, fasc. 22/7, “Rinnovazione di titolo di rendita fatta dal Signor Bartolomeo Arena alla direzione delle Opere Pie di San Paolo, 8 aprile 1867”; *ibid.*, scat. 182, fasc. 38/5, “Rinnovazione di titolo fatta dall'avvocato Ferdinando e da Federico fratelli Nicolini a favore delle Opere Pie di San Paolo, 16 novembre 1867”.

(21) Per esempio cfr. ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 182, fasc. 34/3, “Atti di lite nella causa tra la Compagnia di San Paolo e gli eredi di Luigi Falletti di Champigny durati dal 1818 al 1843”.

(22) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 70/2, “Verbale di graduazione nel giudizio apertosi col decreto delli 22 dicembre 1845 ad istanza di Lorenzo Rabbi sul prezzo di lire 20.000, 22 maggio 1846”; *ibid.*, scat. 187, fasc. 71/1, “Atti di lite della Compagnia di San Paolo contro Francesco Regis per il pagamento di proventi relativi ad un annuo censo di lire 369 di Piemonte (1828/1843)”; *ibid.*, scat. 188, fasc. 75/1, “Giudizio di graduazione nell'interesse della Compagnia di San Paolo in Torino contro Giovanni Musso ed altri creditori su immobile censito, di provenienza del Signor conte Troiano Domenico Roero di Guarene del 1857”; *ibid.*, scat. 187, fasc. 68/1, “Atti relativi alla causa tra la Compagnia di San Paolo ed il concorso Alloatti (1817/1818)”: in questo caso la Compagnia agisce contro gli eredi del fu Lorenzo Alloatti in con-

corso con l'Amministrazione delle Dogane del Regno di Francia in quanto il sig. Alloatti aveva contratto dei debiti nei confronti di quest'ultima quando era Ricevitore nella città di Parma negli anni 1811/1812.

(23) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 181, fasc. 23/5, "Bando per vendita giudiziaria di beni stabili di compendio dell'eredità Bussolino, 3 novembre 1883"; *ibid.*, scat. 186, fasc. 64/4, "Bandi del Tribunale Civile e Correzionale di Pinerolo per la vendita all'incanto di beni stabili, 26 aprile 1889 - 4 ottobre 1889".

(24) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 188, fasc. 81/5, "Atti relativi al conseguimento degli arretrati censi dovuti dalla città di Torino alla Compagnia di San Paolo (1816/1818)".

(25) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 73/4, "Atti di lite della Compagnia di San Paolo contro il conte Della Chiesa di Rodi e Cinzano in merito al riscatto di censo (1795)".

(26) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 73/7, "Vendita di censo fatta dall'Opera del Regio Ritiro delle Figlie dei Militari a favore della Compagnia di San Paolo, 7 febbraio 1795".

(27) Art. 2136 del Codice Civile del 1865: "Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare più di trent'anni, deve a richiesta del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo ventotto anni dalla data dell'ultimo documento"; ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 181, fasc. 23/7, "Atti di lite tra la Direzione delle Opere Pie di San Paolo e gli eredi Bussolino (1883/1884)".

(28) Art. 1785 del Codice Civile del 1865: "Il debitore di un'annua rendita, oltre i casi espressi nel contratto, può essere costretto al riscatto della medesima: 1) se dopo una legittima interpellazione non ha pagato la rendita per il corso di due anni consecutivi; 2) se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto; 3) se venendo a mancare le cautele date, non ne sostituisce altre di eguale sicurezza; 4) se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita, viene diviso fra più di tre persone; ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 182, fasc. 37/5, "Atti di lite tra la Compagnia di San Paolo ed i fratelli Falletti di Villafalletto del 1795".

(29) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine...* cit., t. XIX, vol. XXI, Torino, 1850, p. 1337; ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 187, fasc. 65/1, "Atti di lite della Compagnia di San Paolo contro Carlo Giuseppe e Luigi Pozzi

per la riduzione di un capitale censo di lire 20.000 (1800/1806)”; *ibid.*, scat. 179, fasc. 3/3, “Atti di lite della Compagnia di San Paolo contro gli Asinari di Bernezzo (1800/1801)”.

(30) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 189, fasc. 84/2, “Atti relativi alla causa tra la Compagnia di San Paolo e Giuseppe Valletti per il pagamento dei proventi di un censo (1800/1801)”.

(31) Art. 2303 del Codice Albertino: “Il terzo possessore di uno stabile in forza di un atto, che gliene abbia trasferita la proprietà, volendo renderlo libero dai privilegi e dalle ipoteche, dovrà fare la consegna del suo titolo nell'ufficio delle ipoteche di ciascun distretto in cui sono situati i beni per esservi sommariamente trascritto nel modo infra designato. Estratto sommario delle trascrizioni sarà inserito nella gazzetta della Divisione, ed in difetto in quella di Torino. La sola trascrizione ed istituzione del giudizio di purgazione non sospenderà il pagamento del prezzo nei termini e nei modi pattuiti, salvo però il disposto dell'art. 1660”; ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 188, fasc. 77/3, “Atti di lite della Compagnia di San Paolo contro Filippo Cambiaggio in relazione ad immobili gravati dai censi Scarampi (1857/1859)”; *ibid.*, scat. 182, fasc. 31/2, “Atti di lite tra la Compagnia di San Paolo ed il conte Emanuele Della Chiesa di Benevello acquirente di immobile censito (1857/1858)”

Capitolo V
CENSI ED ALTRI CONTRATTI
STIPULATI DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
CON LO STATO E LE COMUNITA'

1. CENSI VENDUTI DALLA CITTÀ' DI TORINO ALLA COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Interessante è esaminare, attraverso lo studio dei censi, le relazioni economiche che intercorrevano tra la Città di Torino e la Compagnia di San Paolo, soprattutto perché quest'ultima era, grazie ai lasciti ricevuti, la maggior potenza finanziaria degli Stati sabaudi, dopo la casa reale, sul finire del secolo XVII (1). La Città di Torino aveva invece, all'epoca considerata, notevoli difficoltà finanziarie, pur godendo di una posizione privilegiata rispetto alle altre comunità del ducato, dovuta alla sua promozione a capitale dello Stato sabauda, avvenuta nell'agosto 1562 (accordo di Blois, all'indomani della pace di Cateau Cambésis) (2).

Gli abitanti di Torino erano, ad esempio, esenti interamente dal "tasso", dall'obbligo della levata del sale, dai carichi personali e dall'onere degli alloggiamenti militari (3).

I duchi di Savoia, sin dai primi decenni del Seicento, cercarono di annullare questa serie di esenzioni, ottenendo peraltro scarsi risultati: ad esempio, tentarono invano di avere il controllo amministrativo dei mulini, la più importante fonte di reddito del tempo.

Il lungo possesso municipale dei mulini torinesi iniziò ufficialmente nel 1475 quando la Città di Torino vinse la gara di appalto indetta dalla duchessa Jolanda di Savoia. I duchi di Savoia volevano disfarsi dei mulini perché i costi della loro gestione e manutenzione erano troppo onerosi ed assorbivano quasi interamente i redditi che se ne ricavano: di questo approfittò la Città di Torino per chiedere ed ottenere l'esclusiva per la costruzione di nuovi impianti sul territorio cittadino e l'estensione a quasi tutti i cittadini dell'obbligo

di pagare il diritto di molitura (ne erano esenti ad esempio i nobili) (4). Gli utenti dei mulini pagavano il diritto di molitura calcolato, sin dagli antichi statuti comunali, in un sedicesimo dei cereali portati a macinare e la remunerazione si poteva trarre dalla differenza fra la quantità di grani ritirati e quella data alla Città, detratti i costi di funzionamento (5).

I mulini costituivano una fonte certa di entrate che però non era sufficiente a rendere economicamente autonoma la comunità torinese. Le principali forme di finanziamento, nei secoli XVII e XVIII, erano i censi, costituiti sui mulini o sui beni immobiliari della Città, e le emissioni di “luoghi” del Monte di San Giovanni Battista.

Nella seconda metà del secolo XVII furono creati il Monte della Fede dal governo sabauda e il Monte di San Giovanni Battista dalla Città di Torino.

Con le Lettere Patenti del 3 febbraio 1653 (6) il duca Carlo Emanuele II autorizzò la creazione del Monte della Fede (7), che assunse la forma di un vero prestito pubblico; esso aveva il suo scopo principale nel fornire allo Stato sabauda somme necessarie al sostenimento delle ingenti spese militari, evitando nuove imposizioni fiscali straordinarie, peraltro improponibili, vista la gravosità di quelle già esistenti.

La prima erezione del Monte ebbe un importo totale di cinquantamila scudi d'oro, rappresentato da cinquecento “luoghi” di cento scudi ciascuno, da cui i rispettivi possessori ricavano un reddito di sei scudi ognuno; lo Stato sabauda doveva, di conseguenza, sborsare annualmente la somma di scudi tremila, provenienti dall'antico diritto della dogana (8) (“hauerà il Monte per la sua dote per tutti detti 500 luoghi scudi 3.000 d'oro d'Italia, quali collochiamo sopra il reddito della dogana delle robbe” (9): tale provenienza costituiva una garanzia di pagamento per i montisti, perché tale diritto era equiparato ad un bene immobile (10).

Il ruolo di collocatore fu assegnato al Monte di Pietà della Compagnia di San Paolo, che provvedeva altresì alla esazione e custodia del contante, ai rapporti con l'amministrazione delle dogane ed al

pagamento dell'interesse e del capitale: per tale servizio la Compagnia tratteneva lo 0.50% del reddito. I rapporti tra il Monte della Fede e la Compagnia di San Paolo si fecero molto stretti; infatti il Conservatore del Monte, che aveva competenza su tutte le controversie tra i montisti e gli ufficiali del Monte, era il Rettore della Compagnia.

I capitoli di costituzione del Monte contenevano numerose garanzie a favore dei possessori dei "luoghi"; infatti fu stabilito che i redditi relativi dovessero essere e rimanere in perpetuo liberi, franchi ed immuni da qualsiasi imposta o contribuzione e che i "luoghi" non potessero essere posti sotto sequestro o ipotecati (11). Un apposito capitolo era dedicato a coloro che potevano acquistare i "luoghi" e precisamente: persone fisiche, tanto ecclesiastiche che secolari, collegi ed università, nonché gli stranieri, ai quali si garantivano sia capitale che reddito anche in caso di belligeranza con il loro paese (12).

Non era prevista una durata del prestito; però requisito indispensabile era la facoltà, attribuita in perpetuo allo Stato Sabauda, di riscatto da effettuarsi soltanto previo avviso con anticipo di due mesi: ciò era conforme alla disciplina dei censi, per evitare il pericolo dell'usura (13).

Alla prima erezione del Monte della Fede ne seguì una seconda nel 1659 (14), di 66.666 scudi, avente lo scopo di fornire al duca Carlo Emanuele II il denaro necessario per la dote della principessa Margherita, futura sposa del duca Ranuccio di Parma (erezione che non ebbe esito positivo in quanto non tutti i luoghi emessi furono sottoscritti). Nel 1667 ci fu la terza erezione (15), di 60.000 scudi, e nel 1668 (16) la quarta ed ultima, anch'essa di 60.000 scudi, il cui reddito era tratto dalla gabella del sale (17) e dal tasso (18), anziché dall'antico diritto della dogana.

Sull'esempio del Monte delle Fede, il duca Vittorio Amedeo II, con Lettere Patenti del 22 aprile 1681 (19), autorizzò la Città di Torino a creare il Monte di San Giovanni Battista (20) costituito sulle entrate comunali. Il capitale iniziale fu di scudi 133.333 ed 1/3 da dividersi in 3.333 ed 1/3 "luoghi" da quaranta scudi ciascuno, frut-

tanti un interesse del 5,50%, quelli fissi (tremila), e il 10% quelli “vacabili” (333 e 1/3); il reddito totale annuo era di scudi 8.000, provenienti dalle gabelle del sale, della carne, del corame e della foglietta (22).

I capitoli costitutivi del Monte ripetevano pressoché integralmente quelli del Monte della Fede. La Città di Torino si assicurò la perpetua facoltà di riscatto, dandone preavviso di tre mesi (23).

Seguirono poi le altre erezioni: nel 1689 per lire 650.000 sulle gabelle suddette; nel 1690 (24) per lire 1.000.000; nel 1691 (25) per lire 400.000 sulla gabella dell'imbottato (26).

La Compagnia di San Paolo, a partire dalla seconda metà del Seicento e per tutto il Settecento, fece numerosi investimenti in “luoghi” sia del Monte di San Giovanni Battista che del Monte della Fede (27). Questo tipo di investimento era da essa preferito sia per la sicurezza che per la redditività, in quanto l'interesse dei “luoghi” suddetti era superiore a quello dei censi ordinari.

Per la Città di Torino un'altra fonte di raccolta di denaro, oltre all'emissione rappresentata dal Monte di San Giovanni Battista, era costituita dalla vendita di censi, tanto a privati (28) che ad enti ed istituti vari: tra questi ultimi si collocava anche la Compagnia di San Paolo. Nel 1724 la Città aveva un debito censuario con la Compagnia per un ammontare complessivo di “lire 122.737, soldi 2, denari 6” (29); tale importo era stato calcolato in seguito alla decisione, presa dal Consiglio Maggiore nel 1723, di convertire tutti i debiti della Città in luoghi del Monte di San Giovanni Battista. Conseguentemente fu intimato anche alla Compagnia di procedere a tale forma di riscatto dei censi.

La Compagnia suddetta era creditrice non solo nei confronti della Città di Torino, ma anche di altre comunità piemontesi per censi da essa acquistati o ricevuti come lasciti (30). Tale forma di investimento si rivelò all'inizio molto redditizia, ma ben presto i debitori, a causa delle loro difficoltà finanziarie, cominciarono a chiedere riduzioni di tasso di interesse. Così, ad esempio, nel 1718 la Città di Torino chiese di ridurre tale tasso dal 6 al 5% e la Compagnia accettò; l'interesse fu nuovamente ridotto al 4% poco dopo ed anche

n^o 102 ASSP 189/88 1

1613. 13 ottobre

Substrato di censo alienato dalla Comunità di Villareggia al
Sig. Gio. Antonio Maffeo di feudi 14 da fiorini 9 luno
costituito sopra il forno della comunità mediante il capitale
di feudi 200 da fiorini 9

1613, 13 ottobre - Alienazione del censo costituito dalla Comunità di Villareggia (o Villaregia) sul proprio forno a favore di Giovanni Antonio Maffeo.

questa volta fu costretta ad accettare, essendo difficile, in quel momento, investire il denaro in modo più redditizio. Quando però, nel 1729, si volle ulteriormente ridurre il provento dei censi al 3,50%, la Compagnia, che già da qualche tempo non investiva più sulla Città, preferì accettarne la retrovendita ed incamerarne i corrispondenti capitali (31). Tutto questo portò al risultato che alla Compagnia rimasero in vita, nella seconda metà del Settecento, pochi censi sulle città, poiché si preferì acquistarli da privati, i quali davano maggiori garanzie (32).

Dagli ordinati conservati nell'ASSP risulta l'esistenza di numerosi censi verso le città o comunità; però pochi sono gli atti di costituzione di essi che sono giunti fino a noi. Interessanti sono i quattro censi costituiti e venduti dalla Città di Torino alla Compagnia a partire dal 1662 (33), perché mettono in evidenza il ruolo che quest'ultima aveva acquistato, come si è detto, nei secoli XVII e XVIII, come una delle poche detentrici di capitale in un'epoca di grandi ristrettezze economiche.

Dal punto di vista formale gli strumenti suddetti non presentano grosse differenze, anche se tra il primo censo (1662) e l'ultimo (1796) intercorre più di un secolo.

L'editto del 19 dicembre 1687 (34) stabilì che il consiglio della Città di Torino, composto di 60 cittadini, fosse diviso in due classi: la prima comprendeva le persone nobili sia per nascita che per dignità o per vassallaggio; la seconda i più rinomati cittadini, gli avvocati di fama ed i principali borghesi (35). Ogni anno ventiquattro consiglieri (12 per ogni classe) venivano eletti membri della Congregazione, della quale facevano parte anche i due Sindaci, il Mastro di Ragione e i quattro Ragionieri.

La decisione di costituire e vendere un censo, per esempio alla Compagnia di San Paolo, veniva presa dai consiglieri in una riunione, a seguito della quale era poi redatto un ordinato, i cui estremi erano riportati nell'atto di costituzione. Dopo una decina di giorni veniva redatto il pubblico "instrumento" da un notaio, alla presenza delle parti e dei due testimoni; tali parti erano costituite dai rappresentanti della Città di Torino (due sindaci, due ragionieri

ed un maestro di ragione) e da quelli della Compagnia di San Paolo (normalmente due, quasi sempre rettore ed economo). Nell'atto si menzionava anche l'ordinato della Compagnia, attraverso il quale veniva accettato l'acquisto del censo. La suddetta riunione aveva luogo nel palazzo della Città di Torino, più precisamente nella sala del consiglio.

Risulta particolarmente interessante esaminare il bene censito: nei censi costituiti negli anni 1662, 1691 e 1729 l'oggetto era rappresentato, come si è visto, dai mulini, dai quali la città ricavava redditi crescenti a mano a mano che la popolazione aumentava: ciò spiega perché tale privilegio era difeso con ogni mezzo nei confronti delle pretese ducali (36).

Viceversa, il censo costituito nel 1796 vede come bene censito il Palazzo di Città e case attigue di proprietà della Città di Torino (37).

Nello strumento veniva indicato lo scopo del censo, che riguardava sempre i bisogni della comunità; tale scopo era menzionato in alcuni casi in modo generico: “per convertirli ed impiegarli in servizio della città” (38); in altre occasioni era citato in modo specifico: “nel pagamento dell'enviramento del fiume Dora ed escavazione dei nuovi alvei che devono introdurre l'acqua agli edifici e molini della Dora, e nel pagamento dei prezzi dei siti tanto occupati che da occuparsi per detto enviramento” (39).

Particolare è lo scopo del censo più antico (1662), che riguarda il sostenimento di spese da parte della Città di Torino in occasione del “felicissimo matrimonio di S.A.R.” (il testo dell'atto non lo dice, ma si presume il matrimonio di Carlo Emanuele II con Francesca d'Orléans) (40).

Le formule di costituzione e vendita di censo sono, in questi atti, identiche a quelle dei censi verso i privati, come uguale è anche l'applicazione integrale ad essi della Bolla di Pio V. Era sempre concessa alla Città di Torino la facoltà di riscatto del censo in unica soluzione: tale facoltà veniva definita come patto apposto e di solenne stipulazione firmata e non era soggetta ad alcuna prescrizione, anche se “lunghissima etiandio di cento e più anni”. La Compa-

gnia prometteva di accettare sempre la retrovendita e di provvedere, in questo caso, alla redazione del pubblico "instrumento".

Nell'atto di costituzione del 1796 si mette in evidenza l'esenzione, a favore della Compagnia, dal pagamento della quarta imposta stabilita dal Regio Viglietto del 26 settembre 1794, esenzione che spettava ad ogni altro creditore censuario verso la città. Infatti, l'11 gennaio 1793 venne emanato un Regio Editto che imponeva una tassa pari al 25% del reddito dei censi e crediti verso comunità o privati a chiunque spettanti (41); la Compagnia fece opposizione a tale disposizione, in quanto essa avrebbe dovuto ridurre di un quarto le somme elargite in beneficenza, ma la sua protesta non fu accolta (42).

Il già citato Regio Viglietto stabilì che erano esenti dalla tassa suddetta i creditori verso la Città di Torino, confermando in tal modo i privilegi di cui godeva questa comunità.

2. RAPPORTI TRA LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO ED IL TASSO SOPRA LE COMUNITA'

L'ASSP nel fondo Compagnia di San Paolo serie Censi e crediti conserva due strumenti relativi ai rapporti che intercorrevano tra la Compagnia di San Paolo ed il tasso sopra le comunità (43).

Il tasso era un tributo istituito nel 1562 per volere del duca Emanuele Filiberto in sostituzione della gabella del sale, la quale era divenuta di difficile esazione, in quanto gravava nella stessa misura sul ricco come sul povero: fu deciso perciò di sostituirla con altra forma impositiva avente come base la comunità nel suo insieme. Ogni comunità ne veniva colpita in misura diversa a seconda della produttività e superficie del territorio, dell'importanza dei traffici, del numero degli abitanti e della quantità di sale che essi consumavano (44).

Il tasso era considerato un onere reale, gravante sulle terre (45) e la quota di ogni comunità era stabilita dall'Ufficio Generale delle finanze: qui finiva il compito dello Stato, che si limitava ad esigerne

il pagamento, esclusivamente in scudi d'oro, tramite la Tesoreria Generale. L'incombenza del frazionamento individuale della quota di tale tributo restava a carico della comunità, che poteva ripartirla come meglio credeva; qualora tale quota non fosse stata raggiunta, si poteva ricorrere a sistemi di tassazione straordinaria (46).

Lo Stato poteva alienare il tasso in caso di necessità finanziaria; l'acquisto di quote di tasso divenne così ben presto una delle forme d'investimento preferite dalla nobiltà, risultando come uno dei proventi più certi e sicuri per lo Stato. Inoltre, essendo espresso in scudi d'oro, era posto al riparo dalle numerose svalutazioni subite dalla moneta argentea nel corso del secolo XVII (47).

Interessanti sono gli atti conservati dall'ASSP, poiché mettono in luce le somiglianze esistenti, soprattutto sotto il profilo dell'alienabilità, tra il tasso ed il censo: non a caso, infatti, tali strumenti sono conservati unitamente ai contratti di censo.

Il primo di tali atti ha come oggetto il tasso della comunità di Barge, che veniva riscosso, nel periodo in oggetto, dalla Compagnia di San Paolo nella sua qualità di erede del barone Ponte Spatis di Villareggia, precedente titolare del diritto del tasso. La comunità di Barge, possedendo denaro disponibile accantonato a fondi di riserva contro calamità naturali, decise di investirlo nell'acquisto del tasso dalla Compagnia per la somma di Lire 10.945, soldi 10, denari 8.

Il secondo strumento riguarda la vendita fatta dallo Stato sabauda al marchese Gianus di Bellegarde di feudi e beni situati nel ducato di Savoia e nelle province di Chablais, Faucigny e Genevois. Tali beni appartenevano alla marchesa di Pancalieri, Maria di Ginevra, che aveva redatto testamento a favore dello Stato sabauda con vincolo fedecommissario a favore della Compagnia di San Paolo. Il duca Vittorio Amedeo II, con le Regie Patenti del 16 ottobre 1693 (interinate dalla Camera dei Conti e dal Senato), ordinò la vendita dei suddetti beni, al fine di sostenere le ingenti spese della guerra allora in corso. Due ostacoli si frapponevano però alla vera e propria alienazione dei beni in oggetto: le leggi che vietavano la vendi-

ta dei beni sottoposti a fedecommesso e la materiale indisponibilità degli immobili, causata da eventi bellici.

Il primo problema venne risolto attraverso una eccezionale deroga “a tutte le leggi, ordini, statuti, usi, editti, stilli, regole e decreti proibenti di alienar i beni sottoposti a fedecommesso”. Si provvide di conseguenza a proporre alla Compagnia di accettare, in sostituzione del diritto al fedecommesso, quote di tasso poste sopra la comunità di Cherasco in ragione del cinque per cento. Anche il secondo problema fu risolto tramite la cessione temporanea al marchese di Bellegarde di altre quote di tasso sulla citata comunità di Cherasco.

Per alienare i tassi vennero applicati gli editti del 10 marzo 1690, del 21 marzo 1691 e del 20 giugno 1692 (42). Con tali editti il duca Vittorio Amedeo II, per far fronte alle spese urgenti e straordinarie dello Stato (“per levate e mantenimento di nuove truppe, per fortificazioni di diverse piazze, e riparazioni d'esse nelle parti che non ammettono dilazione, per compra di monizioni da guerra, armi, ed artiglieria”) ordinò la vendita di tassi sopra le comunità. L'importo alienato era di lire un milione nell'editto del 10 marzo 1690 e di lire seicentomila in quelli del 21 marzo 1691 e del 20 giugno 1692.

Note

- (1) M. ABRATE, *L'Istituto bancario San Paolo di Torino*, Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1963, p. 83.
- (2) F. COGNASSO, *Storia di Torino*, Firenze, Giunti Martello, 1978, p. 199.
- (3) D. BALANI, *Torino capitale nell'età dell'Assolutismo: le molte facce del privilegio*, in *Dal trono all'albero della libertà, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989*, Roma, Ministero per i beni culturali ed ambientali Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, I, pp. 255 sgg.; D. BIZZARRI, *Vita amministrativa torinese ai tempi di Carlo Emanuele I*, in *Torino ai tempi di Carlo Emanuele I*, Torino, Bottero, numero speciale settembre 1930, p. 3; G. BRACCO, *I mulini torinesi e la finanza comunale*, in *Acque, ruote e mulini a Torino*, II, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 1988, pp. 120-122.
- (4) G. BRACCO, *I mulini torinesi...* cit., pp. 124-125.
- (5) *Ibid.*, p. 128.
- (6) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia*, t. XXIII, vol. XXV, Torino 1858, p. 333.
- (7) L. EINAUDI, *La finanza sabauda all'aprirsi del secolo XVIII e durante la guerra di successione spagnola*, Torino, S.T.E.N., 1908, pp. 203 sgg.
- (8) P. BODO, *Le consuetudini, la legislazione, le istituzioni del vecchio Piemonte*, Torino, Giappichelli, 1950, p. 186.
- (9) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine...* cit., p. 336.
- (10) Bisogna tenere presente che probabilmente le costituzioni di tali Monti su beni considerati immobili o quasi era anche da mettere in relazione con il problema dell'usura e questo dimostra l'esistenza di una stretta affinità tra i Monti ed i censi.

- (11) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine...* cit., p. 339.
- (12) *Ibidem*.
- (13) *Ibid.*, p. 335.
- (14) *Ibid.*, t. XX, vol. XXII, Torino 1854, pp. 1757 sgg.
- (15) *Ibid.*, t. XXIII, vol. XXV, Torino 1858, p. 347.
- (16) *Ibid.*, p. 350.
- (17) P. BODO, *Le consuetudini...* cit., p. 177.
- (18) E. STUMPO, *Finanza e stato moderno nel Piemonte nel Seicento*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1979, pp. 340/341; L. EINAUDI, *La finanza sabauda...* cit., pp. 46 sgg.
- (19) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine...* t. XXIII, vol. XXV, Torino 1858, pp. 203 sgg.
- (20) L. EINAUDI, *La finanza sabauda...* cit., pp. 203 sgg.
- (21) P. BODO, *Le consuetudini....* cit., pp. 177 sgg.
- (22) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine...* cit., p. 372.
- (23) *Ibid.*, p. 372.
- (24) *Ibid.*, p. 376.
- (25) *Ibid.*, p. 380.
- (26) P. BODO, *Le consuetudini...* cit., p. 181.
- (27) M. ABRATE, *L'Istituto bancario...* cit., p. 120.
- (28) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 183, fasc. 46/1, "Vendita di censo fatta dalla città di Torino all'abate Alessandro Gozani di Treville, 22 novembre 1777". (censo in seguito ceduto alla Compagnia di San Paolo il 22 maggio 1830).
- (29) M. ABRATE, *L'Istituto bancario...* cit., p. 120.

(30) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 150, fasc. 295, Due censi riguardanti la città di Bra pervenuti alla Compagnia, in quanto erede universale del Conte Paolo Felice Sicardo, 1-8 aprile 1656; *ibid.*, scat. 189, fasc. 88, Vari censi venduti dalla Comunità di Villareggia a privati nella prima metà del secolo XVII e pervenuti alla Compagnia quale erede del barone Giovanni Francesco Spatis nel 1791.

(31) M.ABRATE, *L'Istituto bancario....* cit., p. 121.

(32) La Compagnia della Misericordia nel 1720 propose a quella di San Paolo di acquistare vari censi capitali su Torino, ma la congregazione lasciò cadere l'offerta adducendo vaghe giustificazioni quali, ad esempio, l'eccessivo tempo ormai trascorso e il deposito del denaro necessario per acquistare il censo nella "cassa di ferro" con lo scopo di pagare dei debiti (*Compagnia di San Paolo, Ordinati*, 1718-1726, vol. 7, "Ordinati 10-24 marzo 1720").

(33) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 188, fasc. 81/1, "Costituzione di un annuo censo di doppie 14 Italia di buon oro sopra i mulini, fatta dal Consiglio della città di Torino in occasione del matrimonio di S.A.R. e venduto all'Ufficio Pio amministrato dalla Compagnia di San Paolo, 14 novembre 1662"; *ibid.*, scat. 188, fasc. 81/2, "Censo capitale di crosassi 350 sopra i mollini Triparia, Palazzo, Boteghe, venduto dalla città di Torino all'Ufficio Pio amministrato dalla Compagnia di San Paolo, 19 giugno 1691"; *ibid.*, scat. 188, fasc. 81/3, "Capitale censo di lire 10.000 venduto dalla città di Torino alla veneranda Compagnia di San Paolo ossia Casa del Soccorso, 12 agosto 1729"; *ibid.*, scat. 188, fasc. 81/4, "Vendita di censo fatta dalla città di Torino alla Compagnia di San Paolo per il capitale di lire 16.000, 9 dicembre 1796", cfr. appendice II.

(34) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine...* cit., t. IX, vol. XI, Torino 1833, pp. 370-373.

(35) S.A. BENEDETTO-M.T. BONARDI-R. ROCCIA, *L'amministrazione civica: funzionari sabaudi ed ufficiali comunali*, in *Il Palazzo di Città a Torino*, II, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 1987, p. 271.

(36) D.BALANI, *Torino capitale nell'età...* cit., p. 275.

(37) Il palazzo è individuato nel seguente modo "Isola di S. Massimo, Parrocchia di S. Rocco, in coerenza a levante della piazza dell'Erbe, a mezzogiorno della contrada di Dora Grossa, a ponente di quella tendente alla Cittadella e a notte di quella tendente alla Porta di Susa".

- (38) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 188, fasc. 81/2, cfr. nota 33.
- (39) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 188, fasc. 81/3, cfr. nota 33.
- (40) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 188, fasc. 81/1, cfr. nota 33.
- (41) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine...* cit., t. XXI, vol. XXIII, Torino, 1856, p. 839.
- (42) M. ABRATE, *L'Istituto bancario...* cit., p. 96.
- (43) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 179, fasc. 6/1, "Ordinati della Comunità di Barge relativamente alla trattativa intrapresa con la Compagnia di San Paolo per l'acquisto da farsi a favore della medesima del capitale tasso sopra di essa comunità del 24 febbraio e del 30 giugno 1777"; *ibid.*, scat. 180, fasc. 10/1, "Regie patenti di Vittorio Amedeo II, duca di Savoia, di vendita e successiva infeudazione a favore del marchese Gianus di Bellegarde di vari feudi situati nel ducato di Savoia e province di Chablais, Faucigny e Genevois ed appartenenti all'eredità della fu Marchesa di Pancalieri Maria di Geneva con surrogazione a detti beni di altrettanti tassi a favore della Compagnia di San Paolo a norma del suo testamento ivi enunciato, 16 ottobre 1693".
- (44) P. BODO, *Le consuetudini...* cit., p. 173.
- (45) L. EINAUDI, *La finanza sabauda...* cit., pp. 46 sgg.
- (46) E. STUMPO, *Finanza e stato moderno...* cit., pp. 340-341.
- (47) *Ibid.*, pp. 346-347.
- (48) F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine...*cit., t. XX, vol. XXII, Torino 1853, pp. 1289 sgg.

Appendice

Nella trascrizione si sono sciolte le abbreviazioni; per il resto si è trascritto integralmente il testo.

CENSO COSTITUITO DALLA CONTESSA GIULIANA LUCIA VALLESA DI MARTINIANA IL 7 SETTEMBRE 1776

Tra i censi conservati nell'ASSP molto interessante è quello costituito e venduto il 7 settembre 1776 dalla contessa Giuliana Vallesa di Martiniana alla Compagnia di San Paolo con lo scopo di costituire la dote alla figlia Luisa Teresa, promessa sposa al conte Gaspare Baldassarre Valperga di Civrone (1).

L'importanza di tale censo è dovuta sia alla posizione nella nobiltà piemontese della contraente sia alla completezza formale dello strumento.

Giuliana Lucia (1737-38/1809) (2) apparteneva alla nobile famiglia dei Filippa che possedeva il feudo di Martiniana (da qui l'origine del suo predicato). In conseguenza della scelta religiosa operata dal fratello primogenito, Carlo Giuseppe, tutti i diritti di primogenitura passarono a Giuliana Lucia (ciò poté avvenire grazie alle disposizioni testamentarie del suo trisavolo): questo le consentì di trovarsi in posizione privilegiata rispetto alle donne della sua epoca, potendo disporre dei propri beni e capitali ed essere, di conseguenza, economicamente indipendente dal marito.

Essa sposò nel 1756 il conte Carlo Emanuele, appartenente alla nobile famiglia valdostana dei Vallesa, matrimonio dal quale nacquero otto figli.

A partire dal 1769, sia lei che il marito iniziano una forte ascesa nella società torinese: Carlo Emanuele grazie alla carriera militare, Giuliana Lucia grazie alle sue doti di intelligenza e bellezza; nel 1769, infatti, divenne dama di Palazzo della Duchessa di Savoia Maria Antonietta Ferdinanda di Spagna, moglie del futuro re Vittorio Amedeo III e regina dal 1773. In questo ruolo rimase fino al 1783, quando passò al servizio della Principessa di Piemonte e venne nominata "dama d'otour". Si trattava di titolo di altissimo prestigio: basti pensare che Giuliana Lucia divideva con la dama

d'onore il ruolo di prima dama del regno e, in compagnia o alternandosi con essa, presiedeva a tutte le funzioni riguardanti la vita quotidiana della principessa o della regina dall'alba al tramonto.

Nel 1797 la contessa di Martiniana fu nominata prima dama d'onore della Regina Maria Clotilde; si trattava di una delle cariche più rilevanti nell'ambito della corte sabauda, di cui poté peraltro beneficiare solamente per un anno, a causa della cacciata di Carlo Emanuele IV ad opera dei francesi, avvenuta nel 1798. Tale evento rappresentò per la contessa Giuliana e per tutto il mondo della nobiltà torinese un duro colpo. L'anno successivo, l'arrivo degli austro-russi fece rinascere qualche speranza, destinata a spegnersi con l'arrivo di Napoleone Bonaparte nel 1800 e la conseguente annessione del Piemonte alla Francia, durata fino al 1814.

Gli ultimi anni di vita della contessa Giuliana Lucia di Martiniana furono molto duri; essa morì infatti in solitudine il 16 aprile 1809.

Il contratto di censo conservato nell'ASSP fu stipulato dalla contessa di Martiniana in occasione del matrimonio della figlia secondogenita.

La contraente, pur possedendo un enorme patrimonio immobiliare, si trovava nella difficoltà di pagare in contanti la metà di sua competenza della dote della figlia, in quanto i suoi beni non erano liberi, essendo vincolati alla primogenitura. Fu deciso allora di chiedere la somma necessaria alla Compagnia di San Paolo, attraverso la costituzione e vendita di un annuo censo di lire 520 per il quale, essendo posto sopra un corpo di casa posseduto in Torino oggetto di primogenitura, fu necessaria l'autorizzazione del Senato (alla redazione dello strumento di costituzione di censo partecipò infatti il Cavaliere e Senatore Francesco Malingri di Bagnolo (3) quale rappresentante del Senato).

Dopo aver venduto il censo appena costituito alla Compagnia di San Paolo, la contessa ricevette dal Tesoriere della stessa lire 13.000: lire 10.000 furono lasciate sul tavolo perché necessarie alla costituzione della dote e lire 3.000 ritirate dalla contessa per pagare il fardello costituito a favore della figlia.

109.
Ordinale

L'anno del Signore mille settecento settanta sei -
al primo del mese di Settembre in Torino, e nel
solito oratorio della Ven. Compagnia di S.
Paolo, ove immediatamente dopo li divini uffizi della
mattina congregati gli Ill. Sg. e R. Rettore di -
Venezia Rettore, Donno Valperga Brusca, Conte
Roberto di Cocconito, Conte, e Camillo di Stato
Caro di Asolo, Profetto Re, Conte Serbelloni di Legnè -
Marchese Scarampi di Cigno, M. Tiffone di -
Crescentino, M. Sclopis, e S. Martino di Aglie
e i S. di Cignone, ed altri Altiere tutti di S. G.
Compartelli Affari di detta Ven. Compagnia
e la congregazione del giorno d'oggi con un uff.
di ogni imp. intercedente rappresentati:

Il Sg. Profetto Re Economico generale ha rifatto
aver la S. G. Contessa Juliana Lucrezia Vallesa di Martiniana
di Martiniana offerta a questa Ven. Compagnia
la vendita d'un annuo censo di lire cinquecento
venti da imponi sopra una casa sua propria
primogeniale posta nella presente Città sotto la
Parochia di S. Giovanni, e nella Contrada della
de Salipari, mediante che le venga illorata la
Capital somma di lire tredici mille quale intende
contemporaneamente coartire nella dote e
fardello della Damigella Lucrezia Teresa di Vallesa
sua figlia futura sposa del Sg. e Valperga di
Buvone, il tutto a tenore della declarazione del
S. R. Real Senato dello stesso giorno agosto,
per parte della medesima ottenuta.

1776, 1 settembre - Ordinato della Compagnia di San Paolo relativo al censo della contessa Giuliana Lucia Vallesa di Martiniana.

Conclusa la parte relativa al censo, inizia quella riguardante la costituzione di dote; esce di scena la Compagnia di San Paolo ed entrano i costitutori della dote (padre e madre) ed i beneficiari di essa. Dopo la promessa fatta da questi ultimi di contrarre legittimo matrimonio, i genitori della sposa costituirono la dote di lire 20.000 e il fardello per un valore di lire 3.000. Tale somma fu effettivamente sborsata in contanti sia dal padre, con denaro proprio, che dalla madre, con il denaro ricevuto dalla Compagnia di San Paolo e consegnato al futuro sposo.

In seguito il conte Valperga di Civrone e la damigella di Vallesa rilasciarono quietanza ai conti di Vallesa al fine di liberarli da ogni obbligo futuro e la damigella di Vallesa rinunciò espressamente a qualunque pretesa ereditaria a venire, vista la congruità della dote.

Il futuro sposo fece inoltre un aumento obnuziale, del valore di un terzo della dote, a favore della futura sposa e un controfardello del valore di lire 3.000, donando inoltre ad essa delle gioie, per un valore di lire 5.000, oltre a stabilire l'annua somma di lire 1.000 per il vestiario.

Lo strumento di costituzione di dote termina con alcune clausole relative alla restituzione del fardello e del controfardello nel caso di premorienza di uno dei due coniugi: se decede prima la damigella di Vallesa, il conte Valperga di Civrone si obbliga a restituirli nello stato in cui si troveranno al momento del decesso; viceversa nel caso di premorienza del marito saranno restituiti in denaro contante detraendo però le cose destinate ad uso personale della moglie e quelle che essa aveva ricevuto dai propri genitori e parenti. Per la restituzione sia del fardello che della dote i futuri sposi si impegnano ad applicare le disposizioni statutarie e le consuetudini della Città di Torino (4).

I
1776, settembre 7

Costituzione di censo fatta dalla contessa Giuliana Lucia Vallesa di Martiniana a favore della Veneranda Compagnia di San Paolo con dote e quietanza della Damigella Luisa Teresa di Vallesa e del conte Gaspare Baldassare Valperga di Civrone di lei futuro sposo.

Fonte: A) Originale non reperito
B) Copia in ASSP, 189/83/1

Si trascrive B)

Censo dell'Illustrissima Signora Contessa Giulliana Lucia Vallesa di Martiniana a favore della Veneranda Compagnia di San Paolo con dote, e quittance delli Illustrissimi Signori Damigella Luisa Teresa di Vallesa, e Conte Gaspare Baldassarre Valperga di Civrone di lei futuro sposo a favore dell'Illustrissimo Signor Conte Don Carlo Emanuele di Vallesa, e della prefata Signora Contessa Giulliana Lucia Vallesa di Martiniana.

L'anno del Signore millesettecentosettantasei, alli sette del mese di settembre circa le ore cinque e mezza di Francia dopo mezzogiorno in Torino in una camera del Palazzo delli sudetti Signori Conte e Contessa di Vallesa posto nella presente Città sotto la Parocchia di Santa Maria di Piazza cantone Sant'Ottavio ivi giudicialmente avanti l'Illustrissimo Signor Cavaliere e Senatore Francesco Malingri di Bagnolo in questa parte dall'eccellentissimo Reale Senato delegato in vigor di rescritto delli diciannove scorso agosto, di me Regio Nodaro infrascritto, ed alla presenza delli Signori Ignazio Furno e Giovanni Faccio Nodaro ambi della presente Città, e ressidenti testimoni alle parti, al detto Signor Cavaliere Senatore delegato, e me Nodaro cogniti, richiesti, ed astanti ed in piè del presente assieme a comuni parenti tutti sottoscritti.

Ad ognuno sia manifesto, che col gradimento delle Loro Maestà e de' Reali Principi, e coll'approvazione degli Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Cavalieri, e Dame, comuni parenti siasi conchiuso matrimonio da celebrarsi in faccie di Santa Madre Chiesa secondo li riti dal Sacro Concilio di Trento stabiliti tra la Damigella Luisa Vallesa di Vallesa nata e residente nella presente Città col consenso delli Illustrissimi Signori Suoi Genitori Conte e Comendatore della Sacra Religione dei Santi Morizio e Lazaro Don Carlo Emanuele Vallesa di Vallesa, Barone di Valesa, Conte di Montalto, Consignore di Arnà, Issima, Gressoney e Carema dei primi ed antichi Pari del Ducato d'Aosta, de' primi Scudieri di Sua Maestà Luogotenente Generale nelle Regie Armate, Ispettore del dipartimento delle guardie, e Capo in Secondo sotto la Maestà Sua del Regimento d'esso nome, figlio del fu Sua Eccellenza il Signore

Barone Filiberto, vivendo Cavaliere del Supremo Ordine della Santissima Annunciata, e grande Scudiere di Sua Maestà nattivo e residente nella presente città, e Contessa Giulliana Lucia Filippa di Martiniana delle Dame di Palazzo di Sua Maestà la Regina figlia del fu Illustrissimo Signor Conte Carlo Baldassare Filippo di Martiniana nativa, e residente nella presente Città, e l'Illustrissimo Signor Conte Gaspare Baldassare Valperga di Civrone del fu Illustrissimo Signor Conte e Commendatore Don Tomaso Amedeo vivendo Maggior Domo di Sua Maestà nativo di Valperga, abitante nella presente città, nella conclusione di qual matrimonio siano li preffati Signori Conte e Contessa di Vallesa genitori della prenominata Damigella devenuti alla promessa della costituzione dotale a favore della medesima della somma di lire ventitremilla, cioè lire ventimilla per vero titolo e causa di dote, e le restanti lire tremilla da impiegarsi in tante robbe di fardello per detta Damigella, e pagabili dette lire ventitremilla al tempo della detta costituzione dotale cioè lire diecimilla dal prefato Signor Conte di Vallesa Padre, e le restanti lire tredicimilla dalla Signora Contessa Madre, la quale abbia perciò quindi per mancanza di beni liberi avuto ricorso all'Eccellentissimo Real Senato, da cui previe sommarie informazioni prese li trentuno scaduto luglio dal prefato Illustrissimo Signor Cavaliere, e Senatore Malingri di Bagnolo dellegato dal detto Real Senato con suo rescritto delli ventisette medesimo mese sulla convenienza, e congruità di detta dote, e conclusioni dell'ufficio dello Illustrissimo Signor Avvocato Generale, siasi con rescritto delli diciannove scaduto agosto permesso alla Signora Contessa sudetta di prendere a mutuo, o censo la proposta somma di lire tredicimilla, ed ippotecar per essa efficacemente li beni, ed effetti sottoposti alle primogeniture narrate per essa possedute con che tal somma contemporaneamente si converta nella dote e fardello sudetti, e colle altre condizioni, e cautele prescritte in detto rescritto senatorio, e con comissione al prefato Illustrissimo Signor Cavaliere e Senatore Malingri di Bagnolo d'assistere all'instromento da stipularsi, ed interporvi il giudicial suo decreto e come meglio risulta da detto rescritto d'ordine delle parti al piè del presente unitamente alle dette

informazioni, e precedente rescritto delli ventisette scaduto luglio originalmente inserti. Che in dipendenza a tale permissione abbia la preffata Signora Contessa di Vallesa offerta alla Veneranda Compagnia di San Paolo della presente Città la vendita d'un annuo censo di lire cinquecentoventi da costituirsi sovra l'infrascritta casa dalla medema posseduta nella presente Città, mediante le venisse fatto lo sborso di lire tredicimilla da convertirsi queste contemporaneamente nel pagamento della dote e del fardello della prefata Damigella sua figlia sì, e come resta prescritto dal detto senatorio rescritto.

Qual offerta essendo stata da detta Compagnia accettata con ordinato del primo corrente abbi col medemo pregato, e deputato gli Illustrissimi Signori Prefetto Re e Conte Berlia di Lapiè d'intervenire alla stipulazione dell'instromento con quelle clausule e cautele che avrebbero credute opportune.

All'effettuazione del che pertanto devenendosi, quindi e che quivi giudicialmente avanti il prefato Illustrissimo Signor Cavaliere Francesco Malingri di Bagnolo Senatore sedente nell'Eccellentissimo Real Senato di Piemonte delegato da detto magistrato col sovra riferito rescritto delli diciannove scaduto agosto, me Reggio Nodaro sottoscritto, ed alla presenza delli infrascritti Signori testimoni.

Personalmente costituita la prefata Illustrissima Signora Contessa Giulliana Lucia Vallesa di Martiniana, la quale inseguendo l'auttorità confertale dal Real Senato con detto suo rescritto, ha costituito, ed imposto, come per il presente publico giudicial instromento costituisce, ed impone un annuo, e perpetuo censo redimibile però alla forma e mente della Bolla Pontificia di lire cinquecentoventi a soldi venti caduna in e sovra il corpo di casa proprio della medesima sottoposto però alle primogeniture dalla medesima possedute come risulta dalle sovra menzionate informazioni, posto esso corpo di casa nella presente Città sotto la Parocchia di San Giovanni nella contrada detta de' Pellissari, e facente faccie altresì a quella de' Parolai sotto le coerenze a levante la detta contrada de' Parolai, a ponente la contrada de' Pelissari, a mezzogiorno l'Illustrissimo e Re-

verendissimo Monsignore Vescovo d'Alba Giacinto Amedeo Vagnone, ed a mezza notte li Signori eredi del fu Signor Toas, salve altre più vere coerenze se vi fossero, quali non avranno a pregiudicare alla verità del fatto e presente contratto dichiarando essere d'annuo reddito eziando eccedente il sovra impostole censo dedotte le riparazioni necessarie a farsi, promettendo la detta Signora Contessa essere il detto corpo di casa suo proprio libero e franco da ogni vincolo, peso ed ipoteca, e sogetto soltanto alla primogenitura, eretta dalla fu sua Eccellenza e Primo presidente nella Regia Camera dei Conti Maurizio Filippa di Martiniana antenato di detta Signora Contessa di Vallesa nel di lui ultimo testamento delli nove dicembre milleseicentocinquantacinque, la quale attesa la permissione senatoria sudetta non può esser d'ostacolo all'imposizione, e costituzione di detto censo promettendo altresì di non averne del medesimo fatto, meno volerne fare alcun altro contratto, o distratto alla presente vendita pregiudiziale, e così di voler esser tenuta alla debita e legittima evizione, difesa, e manutenzione in ampia e valida forma di ragione, qual annuo censo da detta Signora Contessa ha per sè, suoi Signori Eredi, e Successori dato, venduto, ceduto, e rimesso come in vigor del presente publico giudicial instrumento da, vende, cede, e rimette a favore della predetta Veneranda Compagnia di San Paolo della presente Città qui per la medema presenti, stipulanti, ed accettanti gli Illustrissimi Signori Prefetto Nicola Re del fu Signor Architetto Carlo Giuseppe e Conte Giovanni Giuseppe Francesco Berlia di Lapiè del fu Signor Conte Ottavio ambi della presente Città, residenti deputati in vigor d'ordinato del primo corrente con promessa di pagare detto annuo censo a semestri maturati in questa Città ed a mani del Signor Tesoriere di detta Compagnia ogni opposizione ed eccezione cessante, anzi lascia in libertà alla detta Compagnia di San Paolo di esiggere e conseguire adirittura dalli affittavoli del corpo di casa sudetto tanti fitti per l'ammontar delle suddette lire cinquecentoventi quali affittavoli perciò mediante semplice quittance del Signor Tesoriere pro tempore della sudetta Compagnia s'intenderanno pienamente quitati, e liberati per le somme che avranno nel caso sudetto pagate a

detta Compagnia costituendo eziando la medesima per l'effetto sudetto in suo Procuratore Generale. Qual vendita la prefata Signora Contessa di Vallesa ha fatta e fa per e mediante il prezzo di lire tredicimilla Regie di Piemonte a soldi venti caduna, quali sono state quivi per parte di detta Compagnia, e per mani del molto illustre Signor Giuseppe Ignazio Nota del fu Signor Gioanni Zaccaria della presente Città, e rresidente suo Tesoriere realmente ed effettivamente sborzate, contate, numerate in tante buone valute correnti essa somma componenti, quali precedente rinumerazione e ricognizione fattane dalla detta Signora Contessa di Vallesa appresso di se ritirate, e ritenute solo per la concorrente di lire tremilla per il rimborso d'altrettante dalla medema pagate al Signor Mercante Giuseppe Majna, dal quale fu provvisto il fardello suddetto come dalla infra inserta nota con successiva quittance del medesimo del giorno d'oggi dalla quale siccome risulta rilevare la somma pagata dalla prefata Signora Contessa per detto fardello a lire tremillatrecentosettanta sei, soldi sette, denari nove perciò il sovra più di dette lire tremilla s'intenderà di semplice donativo, e liberalità della medesima a favore della detta Damigella sua figlia, e le restanti lire diecimilla lasciate però sovra la tavola per l'effetto della detta ed infra espressa versione presenti al tutto, e videnti col preffato Signor Cavaliere Senatore, me Reggio Nodaro sottoscritto, e gli infrascritti Signori Testimoni. Qual pagamento stante, ed atteso riconoscendosi la predetta Signora Contessa tacita, contenta e compitamente soddisfatta per il prezzo del censo come sovra venduto, ha quittato e quitta la predetta Compagnia di San Paolo di quittance finale, generale, e generalissima con promessa di mai più per quanto sovra chiamarle meno permettere che da altri le venghi chiamata cosa alcuna, nè inferta molestia sì in giudicio che fuori. Patto apposto che sarà sempre in ogni tempo, e mediante l'avviso, e la disdetta di mesi due libero, e facoltativo alla detta Signora Contessa e suoi Signori eredi, e Successori di redimere e riscattare dalla predetta Compagnia l'annuo censo come sovra venduto, mediante la restituzione delle dette lire tredici milla e pagamento dei censi decorsi, e non pagati il tutto a termine della Bolla di San Pio Quinto a mente della

quale le parti sudette intendono sii fatta la presente vendita in modo che essendovi nel presente qualche cosa alla medesima contrariante s'abbi per non apposta, e per espresso tutto ciò, che dalla medesima vien prescritto.

E successivamente devenendosi alla costituzione, e pagamento di detta dote personalmente costituiti nanti il preffato Illustrissimo Signor Cavaliere Senatore Malingri di Bagnolo dellegato, ed alla presenza delli detti, ed infrascritti Signori testimoni, e di me Regio Nodaro li sovranominati Illustrissimo Signor Conte e Commendatore Don Carlo Emanuele e Contessa Giulliana Lucia Filippa di Martiniana giugali di Vallesa, Damigella Luisa di Vallesa e Conte Gaspare Baldassarre Valperga di Civrone, li quali admettendo per quanto a caduno d'essi rispettivamente spetta, ed appartiene vero il contenuto nella sovrascritta narrativa hanno in primo luogo i detti Signori Conte Valperga di Civrone, e Damigella di Vallesa promesso, e promettono col consenso come sovra di sposarsi, e prendersi in legittimo matrimonio, e questo celebrare in faccie di Santa Madre Chiesa alla semplice richiesta d'una delle parti.

Secondariamente li prefati Signori Conte e Contessa giugali di Vallesa hanno costituito, e costituiscono alla detta Damigella Luisa di Vallesa, loro commune figlia, e per essa al detto Signor Conte Valperga di Civrone suo futuro sposo in dote, ed a titolo di dote la somma di lire ventimilla Regie di Piemonte, quali sono state quivi effettivamente pagate, contate, e numerate, cioè per la concorrente di lire diecimilla, dal preffato Signor Conte, e Commendatore di Vallesa padre, e le restanti lire diecimilla dalla detta Signora Contessa di Vallesa madre, e questa dell'istesso, e medesimo denaro come sovra ad essa Signora Contessa sborzato dal predetto Signor Ignazio Nota a nome, e per conto della Veneranda Compagnia di San Paolo della presente Città, quali lire ventimilla sono state dal predetto Signor Conte di Civrone previa rinumerazione, e recognizione fattane appresso di se rittirate, e ritenute, e per esso dal Signor Nodaro Giovanni Michele Perini Suo Procuratore Generale presenti al tutto, e videnti il prefato Signor Cavaliere Senatore, me Regio Nodaro sottoscritto, e gli infrascritti Signori testimoni. Qual

pagamento stante, ed attesa la remissione alli detti Signori futuri sposi fatta a titolo di fardello delle robbe, argenti, ed altri ornamenti del valore di lire tremilla risultanti dalla nota dalle parti sottoscritta, ed infra inserta riconoscendosi li detti Signori Conte Valperga di Civrone, e Damigella Luisa di Vallesa taciti, contenti, e compitamente soddisfatti, hanno quittato, liberato, ed assolto come per vigor del presente publico instrumento quittano, liberano ed assolvono li detti Signori Conte, e Contessa di Vallesa di quittance finale, generale, e generalissima con promessa di mai più per quanto sopra dimandarle, meno permettere che da altri le venga a tale riguardo dimandata cosa alcuna, ed inoltre la detta Damigella di Vallesa riconoscendosi con detta dote e fardello sufficientemente provvista ha con il consenso del predetto Signor Conte suo futuro sposo rinunciato, e rinuncia a favore dei detti Signori Conte, e Contessa suoi genitori ad ogni, e qualunque regione le potesse competere sopra li beni, eredità, e primogeniture sì paterne che materne, fraterne, e sororine, e qualsivoglia altra di suoi genitori, ascendenti, e collaterali di legitima e supplemento d'essa salve però, e riservate alla medema, e suoi Signori Successori le ragioni, che a favore d'essa, e questi puotessero aprirsi dipendentemente a vocazioni feudali, primogeniali e fidecomissarie.

Terzo il detto Signor Conte di Valperga di Civrone ha fatto, e fa alla sudetta dote di lire ventimilla come sopra costituita, e pagata un aumento obnuziale del terzo a favore della detta Damigella sua futura sposa, e al detto fardello ha pure fatto il contro fardello del valore d'altre lire tremilla colla provvisione delle robbe, ed effetti risultanti pure dalla detta e infrainserta nota colla quittance in piè di detto Signor Mercante Majna a favore di detto Signor Conte di Civrone pur del giorno d'oggi, e per esso del detto Signor Nodaro Perini da cui furono esse lire tremilla pagate.

Quarto volendo il detto Signor Conte di Civrone dimostrare il suo affetto verso essa Damigella sua futura sposa, gli ha fatto, e fa donazione irrevocabile tra vivi a titolo di gioie, della somma di lire cinquemilla, la quale sarà in piena proprietà e dominio di detta Damigella nel caso di premorienza dello sposo senza figliuoli, e re-

versibile allo sposo in caso di premorienza della sposa senza figliuoli, e se con figlioli a favore di questi, e con dichiarazione che venendo dallo sposo rimesse alla sposa gioie in natura debbano queste intendersi, ed essere a di lei semplice uso, ed inoltre il detto Signor Conte di Civrone ha stabilito e stabilisce per il vestiario di detta Damigella sua futura sposa l'annua somma di lire mille pagabili a semestri anticipati da principiar dal giorno del matrimonio. Quinto il fardello, e contro fardello sudetti saranno restituibili cioè nel caso di predecesso della detta Damigella futura sposa nello stato, che saranno, e si troveranno al tempo della restituzione e nel caso di predecesso del Signor Conte di Civrone sposo in danari contanti sotto la deduzione però delle cose che si ritroveranno in tal tempo destinate all'uso della sposa, e secondo il valore delle medesime al tempo sudetto, e con dichiarazione però, che saranno proprie della detta Damigella esclusi dalla sudetta compensa e deduzione gli effetti presentemente destinati a suo uso, e che li sono stati rimessi dalli detti Signori suoi genitori, e li donativi stati fatti alla medesima sposa dalla generosità de' Signori Conte di Civrone sposo, Contessa di Martiniana avia, Contessa di Vallesa madre, Monsignore Vescovo di San Giovanni di Morianna Filippo di Martiniana zio, Marchesa di Cigliano zia e Conte, e Commendatore Petiti prozio, descritti tutti detti donativi, ed effetti in note dalle parti sottoscritte, ed infra pure inserte, come altresì tutti quelli altri donativi che li potessero venir fatti in avvenire esclusivamente però alle gioie in natura, che pendente il matrimonio le venissero dallo sposo rimesse a tenor del sovrascritto capo quarto per quale restituzione come altresì della dote all'evenienza del caso, e per il pagamento dell'aumento obnuziale, donativi, effetti e vestiario sovrastabiliti, ha il detto Signor Conte di Civrone assicurato, ed assicura la sudetta Damigella sopra tutti li suoi beni presenti, e futuri, e quanto a reciproci guadagni nel caso di premorienza d'essi Signori futuri sposi si farà alla disposizione statutaria, e consuetudine della presente città. Le quali cose tutte nel presente instrumento contenute dette parti affermando vere, ne hanno per quanto a caduna delle medesime spetta, ed appartiene promessa come ne promettono l'intiera, invio-

labile osservanza, ed esecuzione sotto pena di stare in caso contrario a tutti li danni, interessi, e spese che una parte per l'inadempimento dell'altra patir ne potesse sì in giudizio, che fuori il tutto sott'obbligo de' loro rispettivi beni presenti, e futuri col costituito possessorio d'essi, e quanto a detti signori Deputati dalla Veneranda Compagnia di San Paolo di quelli di detta Compagnia pur anco presenti, e futuri e costituito possessorio d'essi in forma fiscale, e camerale al qual instrumento come ben, e legittimamente fatto v'ha il preffato Illustrissimo Signor Cavaliere, e Senatore Malingri di Bagnolo Dellegato interposto come v'interpone la sua, e dell'ufficio suo autorità, e giudicial decreto mandando a me Nodaro infrascritto di quello rogare come l'ho nella sovvrascritta forma ricevuto, letto e pubblicato alla presenza di tutti cui sopra, alla di cui ricevuta si sono dette parti, Signor Cavaliere, e Senatore dellegato, e testimoni sottoscritti come segue avendo per l'insinuazione esatto cioè per il censo lire quattro, e per la dote lire quattro.

Sottoscritti Don Gaspare Baldassarre Valperga Civrone, Luisa Teresa di Vallesa, Don Carlo Emanuele di Vallesa, Giulliana Lucia Vallesa di Martiniana, Nicola Re deputato della Compagnia di San Paolo, Giovanni Giuseppe Francesco Berlia di Lapiè, Giuseppe Ignazio Nota Tesoriere, Irene Petiti di Martiniana, Orsola Brusasco nata Martiniana, Gabriela di Cigliano nata Martiniana, Zenobia Valperga nata Tana, Don Francesco Tana, Il Conte Primo Presidente della Regia Camera de' Conti Don Giuseppe Felice Beltramo di Monasterolo, Il Cavaliere Innocenzo di Vallesa, Marchese Grato Giuseppe Bonaventura Perachino di Cigliano, Conte Senatore Don Gerolamo Valperga, Ignazio Furno della presente città, e ressidente testimonio, Giovanni Faccio della presente città, ed in essa ressidente testimonio, Malingri delegato e manualmente Paolo Battista Furno Nodaro.

Qui appresso seguono le inserzioni:

- 1) NOTA DEL FARDELLO E CONTROFARDELLO dei mercanti Giuseppe Majna e figlio (elenco in forma analitica dei beni facenti parte del fardello e del controfardello con indicazione dei relativi prezzi).
- 2) NOTA DELLE ROBBE PROPRIE della Damigella Luisa di Vallesa e destinate a suo uso (elenco dei beni propri della futura sposa).
- 3) NOTA DEI DONATIVI (elenco dei beni donati alla futura sposa dai parenti con indicazione accanto a ciascun bene del relativo donante).
- 4) SUPPLICA dei Signori Conte Don Carlo Emanuele di Vallesa e Contessa Giuliana Lucia di Martiniana, sottoscritta dal procuratore Monte e presentata al Senato con lo scopo di ottenere l'autorizzazione a sottoporre a mutuo o censo beni oggetto di primogenitura, al fine di costituire alla figlia la dote ed il relativo fardello.
- 5) CONCLUSIONI ALLA PRECEDENTE SUPPLICA tratte dal Signor Avvocato Botto sostituto del Signor Avvocato Generale, del 21 luglio 1776.
- 6) RESCRITTO SENATORIO con cui si autorizza il Senatore Cavaliere Malingri ad assumere sommarie informazioni sulla congruità della dote e sulla effettiva impossibilità dei conti di Vallesa di costituire la dote alla loro figlia utilizzando beni allodiali, del 27 luglio 1776.
- 7) TESTIMONIALI DI SOMMARIE INFORMAZIONI sottoscritte dal cavaliere Malingri, in cui vengono indicati i beni posseduti dal Conte e Contessa di Vallesa, il loro valore e reddito fatta dai parenti sotto giuramento, del 31 luglio 1776.
- 8) RICORSO DEI CONTI DI VALLESA sottoscritto dal procuratore Monte (riepilogo in forma sintetica della supplica, delle conclusioni

dell'Avvocato Generale e delle Testimoniali di sommarie informazioni del Cavaliere Malingri).

9) CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO BOTTO sostituto dell'Avvocato Generale, del 10 agosto 1776, in cui si ritiene di accogliere la supplica della contessa Giuliana Lucia di Martiniana ma non quella del marito conte Carlo Emanuele di Vallesa. L'Avvocato Generale decide in questo modo sia perchè il conte possiede oltre ai beni feudali anche beni allodiali e sia perchè nella casa dei Vallesa le doti furono sempre pagate in contanti come ad esempio quelle delle tre sorelle del conte.

10) RESCRITTO SENATORIO col quale si autorizza la contessa Giuliana Lucia di Martiniana a sottoporre a censo beni oggetto di primogenitura per costituire la dote alla figlia, del 19 agosto 1776.

Conclude la nota dell'insinuazione scritta e sottoscritta dal notaio Paolo Battista Furno.

CENSO COSTITUITO DALLA CITTÀ DI TORINO
IL 9 DICEMBRE 1796

Il censo costituito e venduto dalla Città di Torino alla Compagnia di San Paolo il 9 dicembre 1796 rappresenta un esempio di censo costituito da una comunità. Il bene censito in questo caso è il Palazzo di Città e le case attigue di proprietà della Città di Torino.

Alla redazione dello strumento di costituzione sono presenti i rappresentanti della Compagnia di San Paolo: Rettore ed Economo Generale; quelli della Città di Torino: i due Sindaci, il Mastro di Ragione e due Ragionieri; il notaio rogante ed i due testimoni.

Il luogo di stipulazione è la sala del Consiglio del Palazzo di Città dove avviene la consegna materiale del denaro da parte del tesoriere della Compagnia di San Paolo al tesoriere della Città di Torino.

ASCP / 88 814

1796

3

9 Dicembre

Vendita di censo

Dell' Ill^{ma} Città di Torino

a favore

Della Veneranda Compagnia di S. Paolo.

riscattato il 21. marzo 1865.

1796, 9 dicembre - Vendita di censo fatta dalla Città di Torino alla Compagnia di San Paolo per il capitale di lire 16.000.

II

1796, dicembre 9

Costituzione di censo fatta dalla Città di Torino alla Compagnia di San Paolo per il capitale di lire 16.000.

Fonte: A) Originale non reperito
B) Copia in ASSP, 188/81/4

Si trascrive B)

Vendita di censo fatta dalla presente Illustrissima Città di Torino Contessa di Grugliasco a favore della Veneranda Compagnia di San Paolo di questa Città per il capitale di lire 16.000.

L'anno del Signore millesettecento novanta sei, ed alli nove del mese di Dicembre, circa il mezzo giorno in Torino, e nel Pallazzo d'essa città, e sala attigua a quella del suo Consiglio, Isola di San Massimo, Parocchia di San Rocco, ivi avanti me Regio Notaio Collegiato e Segretario infrascritto, ed alla presenza delli Signori Giuseppe Amirato, e Giuseppe Motetti di questa città, e residenti, Testimoni cogniti, richiesti, astanti, e meco colle Parti pur cognite infrascritti.

Ad ognuno sia manifesto, che personalmente costituiti nanti me Regio Notaio Collegiato, e Segretario infrascritto ed alla presenza de' sudetti Signori Testimoni, gli infrascritti Illustrissimi Signori Officiali della Ragioneria di questa Illustrissima Città di Torino Contessa di Grugliasco li quali inseguendo l'incombenza, ed autorità confertale con ordinato del suo Consiglio Generale delli 31 scorso Dicembre, hanno imposto, e costituito, impongono, e costituiscono un annuo, e perpetuo censo di lire sei cento quaranta Regie di Piemonte redimibile però alla mente della Bolla di San Pio Quinto, giusta cui s'intenderà regolato il presente contratto in e sovra il presente Pallazzo e case attigue, Isola di San Massimo, Parocchia di San Rocco, in coerenza a levante della Piazza dell'Erbe, a mezzo giorno della Contrada di Dora Grossa, a ponente di quella tendente alla Cittadella ed a notte di quella tendente alla Porta di Susa, salve veriori coerenze se vi fossero, quali non pregiudicheranno alla verità del fatto.

Qual Pallazzo e case attigue hanno gli infrascritti Illustrissimi Signori officiali dichiarati propri della Città, e dalla medema posseduti liberi, e franchi da ogni vincolo, ed ipoteca impositivi la valida costituzione di detto censo, ed essere d'annuo reddito capace, e maggiore per la soddisfazione del presente, ed altri sovra le medeme imposti. Qual'annuo censo gli predetti Illustrissimi Signori officiali hanno venduto, ceduto, e rimesso, vendono, cedono e rimet-

tono alla Veneranda Compagnia di San Paolo di questa città, qui per essa presenti ed accettanti gli Illustrissimi Signor Conte, e Cavaliere de' Santi Maurizio (5) e Lazzaro Don Francesco Verasis di Costigliole Maggior Domo di Sua Maestà del fu Signor Conte Alessandro, e Conte Teresio Ceppi di Bayrolo del fu Signor Conte Giuseppe, il Primo Rettore ed il Secondo Economo Generale di detta Compagnia deputati (6) della medema con suo ordinato delli 27 scorso Novembre ricevuto dal Signor Segretario della medema Furno per, e mediante la capitale somma di lire sedeci mille, state d'ordine delli predetti signori Deputati sborzate, e pagate in tanti Regi Viglietti, e supletiva moneta pagati dal Signor Stanislao Guidi Tesoriere di detta Compagnia e le medeme previa rinumerazione fattane, videnti con me sottoscritto li sudetti Signori Testimoni sono state ritirate, e ritenute d'ordine degli infrascritti Illustrissimi Signori Officiali della Ragioneria dal Signor Carlo Giuseppe Bertone della Città. Qual pagamento stante rendendosi detti Illustrissimi Signori officiali della Ragioneria taciti, e compitamente soddisfatti, hanno quittato, e quittano la predetta Compagnia in persona di cui sovra di quittance finalissima, promettendo di far pagare alla medema il sudetto annuo censo con quittance del Signor Tesoriere della medema a semestri maturati ripartitamente, con dichiarazione, che detta Veneranda Compagnia dovrà essere esente dal pagamento della quarta imposta, o che possa anche in avvenire imporsi sovra li censi a' termine del Regio Viglietto delli 26 Settembre 1794 conforme ogni altro creditore censuario verso la Città ha sin ora goduto, e gode a' termini dello stesso Regio Viglietto.

Patto apposto del perpetuo riscatto a favore della Città predetta a termini della sovra enunciata Bolla Pontifizia.

Le quali cose tutte dette Parti affermando vere hanno promesso, e promettono attendere, ed osservare sott'obbligo e costituito possessorio quanto agli infrascritti Illustrissimi Signori officiali della Ragioneria de' beni della Città predetta presenti, e futuri in forma fiscale, e camerale. E richiesto ne ho ricevuto il presente, a cui si sono esse Parti, e Signori Testimoni tutti cogniti, infra meco sottoscritti

e per l'insinuazione lire Cinque oltre il dritto del Tabellone.
Sottoscritti, come all'originale Luigi Birago di Borgaro Sindaco,
Alessandro Sclopis di Salerano Sindaco, Filippo Tonso Mastro di
Ragione, Paolo Battista Mazzetti de' Ragionieri, Giovanni Battista
Arbaudi De' Ragionieri, Carlo Giuseppe Bertone Tesoriere, Don
Francesco Verasis Conte di Costigliole Rettore, Teresio Ceppi di
Bayrolo Economo Generale, Stanislao Guidi Tesoriere, Giuseppe
Amirato Testimonio, Giuseppe Motetti Testimonio
E manualmente Giacinto Marchetti Nodaro Colleggiato.
Segue nota dell'insinuazione scritta e sottoscritta dal notaio Giacinto
Marchetti.

Note

- (1) ASSP, *Compagnia di San Paolo, Censi e crediti*, scat. 189, fasc. 83/1.
- (2) A. CIFANI - F. MONETTI, *Il Palazzo Vallesa di Martiniana*, Torino, Sip, 1989, pp. 73-88.
- (3) E. GENTA, *Senato e senatori di piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1973, p. 253; C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, Torino, 1881, p. 347.
- (4) G. BELMONDO, *Istruzione per l'esercizio degli uffizj del notajo nel Piemonte*, I, Torino, 1770, paragrafi 481-487, pp. 143-146.
- (5) Nell'originale è stato inserito come nota in fondo perchè dimenticato: Maurizio ut supra.
- (6) Nell'originale è stato inserito come nota in fondo perchè dimenticato: deputati ut supra.

Bibliografia delle opere citate nel testo

M. ABRATE, *L'Istituto Bancario San Paolo di Torino*, Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1963.

ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Il senato di Piemonte nell'ultimo trentennio dell'Antico Regime (1770/1798)*, a cura di E. MONGIANO, in *Dal trono all'albero della libertà, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989*, I, Roma, Ministero per i beni culturali ed ambientali-Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991.

L. ARU, *Constitutum possessorium*, in *Novissimo digesto italiano*, IV, Torino, UTET, 1959.

G. ASTUTI, *Deposito - storia*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, Giuffrè, 1964.

D. BALANI, *Torino capitale nell'età dell'Assolutismo: le molte facce del privilegio*, in *Dal trono all'albero della libertà, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989*, I, Roma, Ministero per i beni culturali ed ambientali-Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991.

G. BELMONDO, *Istruzione per l'esercizio degli uffizj del Notajo nel Piemonte*, I, Torino, 1777.

M.A. BENEDETTO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra i coniugi nello Stato sabauda*, Torino, Giappichelli, 1957.

S.A. BENEDETTO-M.T. BONARDI-R. ROCCIA, *L'amministrazione civica: funzionari sabaudi ed ufficiali comunali*, in *Il Palazzo di Città a Torino*, II, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 1987.

D. BIZZARRI, *Vita amministrativa torinese ai tempi di Carlo Emanuele I*, in *Torino ai tempi di Carlo Emanuele I*, Torino, Bottero, numero speciale settembre 1930.

P. BODO, *Le consuetudini, la legislazione, le istituzioni del vecchio Piemonte*, Torino, Giappichelli, 1950.

G.B. BORELLI, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia*, Torino, 1681.

G. BRACCO, *I mulini torinesi e la finanza comunale*, in *Acque, ruote e mulini a Torino*, II, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 1988.

A. CIFANI - F. MONETTI, *Il Palazzo Vallesa di Martiniana*, Torino, Sip, 1989.

F. COGNASSO, *Storia di Torino*, Firenze, Giunti Martello, 1978.

A. COVA, *Il Banco di S. Ambrogio nell'economia milanese dei secoli XVII e XVIII*, Milano, Giuffrè, 1972.

C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, Torino, 1881.

F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia*, Torino, 1818-1868.

L. EINAUDI, *La finanza sabauda all'aprirsi del secolo XVIII e durante la guerra di successione spagnola*, Torino, S.T.E.N., 1908.

E. FALCONI, *Lineamenti di diplomatica notarile e tabellionale*, Parma, Cusl, 1988.

E. GENTA, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1983.

E. GENTA, *Fedecommessi e primogeniture in Piemonte: dal diritto comune al diritto del principe*, in *Percorsi storici.-Studi sulla città di Cavallermaggiore*, a cura di Giuseppe Carità e Enrico Genta, Cavallermaggiore, Comitato permanente per la tutela del Patrimonio Culturale, 1990.

E. GENTA, *Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte*, Milano, Giuffrè, 1978.

L'Istituto Bancario San Paolo di Torino 1563/1950, Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1951.

La Vigna di Madama Reale e l'Archivio Storico San Paolo, Torino, Compagnia di San Paolo, 1995.

Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, Torino, 1770.

G. LOCOROTONDO, *Archivio storico dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino*, Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1963.

L. MAURO, *Il contratto di censo bollare o consegnativo con la più recente giurisprudenza*, Napoli, Pierro, 1911.

G. MERIGHI - A. CANTALUPPI, *La Compagnia di San Paolo nel passaggio dall'antico regime all'età repubblicana*, in *Dal trono all'albero della libertà, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989*, I, Roma, Ministero per i beni culturali ed ambientali-Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991.

P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICUPERATI, *Il Piemonte Sabauda, Stato e territori in età moderna*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, Torino, UTET, 1994.

C. MONTANARI, *Rendita perpetua - diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988.

C. MONTANARI - P. CASANA TESTORE, *Cenni sulla storia dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in Piemonte* (appunti dalle lezioni di Storia del diritto italiano), Torino, Giappichelli, 1978.

E. MONGIANO, *Ricerche sulla successione intestata nei secoli XVI.- XVIII. Il caso degli Stati Sabaudi*, Torino, Giappichelli, 1990.

P. NOTARIO, *La vendita dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napoleonico (1800-1814)*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1980.

P. NOTARIO - N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal periodo napoleonico al Risorgimento*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, Torino, UTET, 1993.

C. PECORELLA, *Il libro terzo degli "Ordini nuovi" di Emanuele Filiberto*, Torino, Giappichelli, 1989.

G.S. PENE VIDARI, *Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra i coniugi nel Piemonte del secolo XVIII*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LIII-LIV (1980-1981), Roma, Giuffrè.

A. PRATESI, *Genesi e forma del documento medioevale*, Torino, Juvence, 1987.

G.M. REGIS, *Feudo*, in *Dizionario legale teorico-pratico*, IV, Torino, 1819.

I. SOFFIETTI, *Rendita vitalizia - diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, Giuffrè, 1981.

Somma Rolandina Volgare, Torino, 1627.

E. STUMPO, *Finanza e stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1979.

Summa Rolandina dell'Arte del notariato, Torino, 1580.

R. TRIFONE, *Fedecommesso - diritto intermedio*, in *Novissimo digesto italiano*, VII, Torino, UTET, 1961.

R. TRIFONE, *Censi*, in *Novissimo digesto italiano*, III, Torino, UTET, 1959.

M.E. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna), 1723-1729-1770*, Torino, Società Reale Mutua di assicurazioni, 1986. (ristampa dell'edizione Torino, Bocca, 1928).

S.J. WOOLF, *Studi sulla nobiltà piemontese nell'epoca dell'Assolutismo*, Torino, Accademia delle scienze, 1963.

Indice dei nomi citati nel testo

- Abram Jacob, 102.
Alfasio Grimaldi di Bellino e Celles Luigi, 89.
Alfonso I d'Aragona, re di Napoli e di Sicilia, 51.
Alloatti Lorenzo, 104, 105.
Amirato Giuseppe, 142, 144.
Antonioti Giovanni Pietro, 85, 88.
Arbaudi Giovanni Battista, 144.
Arena Bartolomeo, 104.
Arietti Angelo, 87.
Arnaldi Giovanni Battista, 66, 86, 102.
Asinari di Bernezzo Camilla Giuseppa, 85, 106.
Asinari di Bernezzo Giacomo, 88, 106.
Asinari di Bernezzo e di Clavesana Carlo Francesco, 85, 106.
- Barricalla Rosa, 89.
Basteri di Balboutet Gabriele Emanuele Maria, 80, 85.
Basteri di Balboutet Giuseppe Francesco, 80.
Basteri di Balboutet Giuseppe Paolo Maria, 80, 85.
Belgrano di Famolasco Augusto, 90, 104.
Bellegarde Gianus, 115, 116, 120.
Belmondo Giuseppe, 58, 78.
Beltramo di Monasterolo Giuseppe Felice, 136.
Benfac Carlo, 102.
Benso di Cavour Ciprandi Giovanna Francesca Giacomina, 45.
Benso di Cavour Giuseppe Filippo, 85, 91.
Berlia di Lapiè Giovanni Giuseppe Francesco, 130, 131, 136.
Berlia di Lapiè Ottavio, 131.
Berta Giuseppe Antonio, 90.
Bertone Carlo Giuseppe, 143, 144.
Berzetti Buronzo Venceslao Giuseppe, 85.
Bigliani di Cantoirra Ippolito, 104.
Birago di Borgaro Luigi, 144.
Birago Baldissero Sofia, 103.
Borbonese Gaetano, 87.
Borbonese Giovanni Domenico, 87, 90.
Borbonese Giuseppe, 87.
Brea di Rivera Francesco, 66, 86, 102.
- Brusasco Orsola, 136.
Bussolino Giovanni, 105.
- Calandra di San Germano Luigi, 66, 103.
Callisto III, papa, 51.
Cambiaggio Filippo, 106.
Cancerini Gabriele, 90.
Capris di Cigliè Barbara, 89.
Carlo Emanuele I, Duca di Savoia, 48, 56, 62.
Carlo Emanuele II, Duca di Savoia, 108, 109, 113.
Carlo Emanuele IV di Savoia, re di Sardegna, 124.
Cauda Giovanni Francesco, 66, 88, 89.
Cavallo Pietro, 102.
Ceppi di Bajrolo Giuseppe, 143.
Ceppi di Bajrolo Teresio, 143, 144.
Coardi di Bagnasco Luigi, 89.
Conti Gabriella, 64, 83, 86.
Conti Giuseppe, 64, 83, 86.
Conti Teresa, 64, 83, 86.
Costa d'Arignano Paola Felice, 85, 88.
Crosa Carlo Giuseppe Antonio, 89.
Crosa Giovanni Angelo, 89.
- Dapassier Maria Cristina, 88.
Degregori Balducco Anna, 102.
Del Carretto Gorzegno di Moncrivello Carlo, 103.
Della Chiesa Maurizio, 87.
Della Chiesa della Torre Eugenia, 104.
Della Chiesa di Benevello Emanuele, 106.
Della Chiesa di Roddi e Cinzano Vittorio Maria, 87, 100, 101, 105.
Dionisio Carlo Maria, 75, 88.
Doria del Maro Giacinto Benedetto, 89.
Doria di Ciriè Alessandro, 89.
- Emanuele Filiberto, duca di Savoia, 114.
- Fabre Alessandro, 88.
Facaselli Giovanni Battista, 88.
Faccio Giovanni, 128, 136.
Falletti di Champigny Luigi, 104.
Falletti di Villafalletto e di Melazzo Giovanni Gioacchino, 105.
Falletti di Villafalletto e di Melazzo Francesco, 105.

- l'alletti Langosco di Barolo Carlo Gerolamo, 87, 102.
 Faussonne di Clavesana Melchiorre, 90.
 Fenoglio Giovanna Maria, 64, 83, 86.
 Ferrero d'Ormea Vincenzo, 70, 85, 88.
 Filippa di Martiniana Carlo Baldassarre, 129.
 Filippa di Martiniana Carlo Giuseppe, 123, 135.
 Filippa di Martiniana Maurizio, 131.
 Filippa di Martiniana Gabriella, 135, 136.
 Filippa di Martiniana Lucia Giuliana, 70, 85, 123, 124, 126-138.
 Francia (di) Jolanda, duchessa di Savoia, 107.
 Francia (di) Maria Clotilde, regina di Sardegna, 124.
 Frichignono di Castellengo Giulio, 90.
 Friolo Francesco, 86.
 Furno Ignazio Lorenzo, 75, 88, 128, 136, 143.
 Furno Paolo Battista, 75, 88, 136, 138.
- Galletti Angela, 102.
 Galletti Dionisio, 102.
 Gallo Carlo, 88.
 Garretti di Ferrere Luigia vedi Gastaldi di Trana Luigia
 Gastaldi di Trana Luigia, 102.
 Ghidella Giacomo, 66.
 Ginevra (di) Maria, marchesa di Pancalieri vedi Lullin de Genève Maria, marchesa di Pancalieri
 Gioanelli Caterina, 86.
 Gozani di Treville Alessandro, 118.
 Gregorio IX, papa, 49.
 Gromo Francesca, 89.
 Guidi Stanislao, 143, 144.
- Innocenzo III, papa, 49.
 Innocenzo IV, papa, 49.
- Leina di Lessolo Giuseppe Antonio, 66, 89, 91.
 Locorotondo Giuseppe, 59, 61.
 Lodi Ceveris di Burolo Marcantonio, 102.
 Lullin de Genève Maria, marchesa di Pancalieri, 115, 120.
- Maffeo Giovanni Antonio, 111.
 Majna Giuseppe, 132, 134, 137.
 Mayno Ottavio, 62.
- Malingri di Bagnolo Barbara vedi Capris di Ciglié Barbara
 Malingri di Bagnolo Coriolano, 89.
 Malingri di Bagnolo Francesco, 124, 128, 129, 130, 133, 136, 137, 138.
 Malingri di Bagnolo Luigi, 89.
 Marchetti Giacinto, 144.
 Martino V, papa, 51.
 Massimino di Ceva Casimiro, 89.
 Mazzetti Paolo Battista, 144.
 Melina di Capriglio Luigi, 69, 85.
 Melina Paolina, 69, 85.
 Montiglio Cocconito Gaetano, 62, 88, 89.
 Motetti Giuseppe, 142, 144.
 Musso Anna Maria, 88.
 Musso Giovanni, 104.
- Napoleone I, imperatore dei francesi, 43, 124.
 Nicolini Federico, 104.
 Nicolini Ferdinando, 104.
 Nicolò V, papa, 51.
 Nota Giovanni Zaccaria, 132.
 Nota Giuseppe Ignazio, 132, 133, 136.
- Orléans (d') Francesca, duchessa di Savoia, 113.
- Passeggeri Rolandino, 57.
 Pavesio Bernardo, 90.
 Pejretti di Condove Ludovico, 87, 88.
 Perachino di Cigliano Grato Giuseppe Bonaventura, 136.
 Perini Giovanni Michele, 133, 134.
 Petiti di Martiniana Irene, 135, 136.
 Pio V, papa, 51.
 Polliotti Giuseppe, 87.
 Ponte di Scarnafigi Enrichetta Maria, 45.
 Ponte Spatis di Villaregia Giovanni Francesco, 115, 119.
 Porporato Maffei di Boglio Rosa Caterina, 91.
 Pozzi Carlo Giuseppe, 105.
 Pozzi Luigi, 105.
 Prever di San Giorio Felice, 66, 87, 88.
 Provana di Collegno Giuseppe Maria Francesco Nepomuceno, 86, 88.
- Rabbi Lorenzo, 104.
 Radino Bartolomeo, 104.
 Radino Lorenzo, 104.

- Radino Ludovico, 104.
 Radino Pasquale, 104.
 Ranot di Revigliasco Gaetano, 102.
 Ranuccio II Farnese, duca di Parma, 109.
 Re Carlo Giuseppe, 131.
 Re Nicola, 130, 131, 136.
 Regis Francesco, 104.
 Riccardi di Netro Federico, 62, 88, 89.
 Riccardi di Netro Luigia, 62, 88, 89.
 Robbio di Varigliè Carlo Amedeo, 102, 103.
 Roero di Guarene Troiano Domenico, 104.
 Romagnano di Virle Francesco Andrea, 81, 86,
 91.
 Ruscazio Giuseppe Francesco, 90.
- Savoia (di) Margherita Jolanda, duchessa di
 Parma, 109.
 Sclopis di Salerano Alessandro, 144.
 Siccardi (Sicardi, Sicardo) Paolo Felice, 119.
 Solaro del Borgo Giuseppe Vincenzo Gauden-
 zio, 104.
 Solaro della Chiusa Giuseppe Maurizio, 91.
 Solaro di Francavilla e del Borgo Irene, 104.
 Spagna (di) Maria Antonietta Ferdinanda, regi-
 na di Sardegna, 123.
 Strambio Giuseppe Ludovico, 91.
- Tana Francesco, 136.
 Tapparelli d'Azeglio Vittorio Emanuele, 102.
 Todros Sara, 102.
 Tonso Filippo, 144.
- Vagnone Giacinto Amedeo, 131.
 Vallesa di Vallesa Carlo Emanuele, 85., 123,
 128, 129, 133, 134, 136, 137, 138.
 Vallesa di Vallesa Filiberto, 129.
 Vallesa di Vallesa Innocenzo, 136.
 Vallesa di Vallesa Luisa Teresa, 85, 123, 125,
 127, 128, 133-137.
 Valletti Giuseppe, 62, 106.
 Valperga Gerolamo, 136.
 Valperga Tana Zenobia, 136.
 Valperga di Civrone Gaspare Baldassare, 85,
 123, 125, 127, 128, 129, 133-136.
 Valperga di Civrone Tommaso Amedeo, 129.
 Verasis di Costigliole Alessandro, 143.
 Verasis di Costigliole Francesco, 143, 144.
 Vittorio Amedeo II di Savoia, re di Sardegna,
 77, 82, 109, 115, 116, 120.
 Vittorio Amedeo III di Savoia, re di Sardegna,
 123.
 Vittorio Emanuele I di Savoia, re di Sardegna,
 44.

Prima ristampa maggio 2008
presso Ages Arti Grafiche - Torino



